PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 1 COMPONENTE 1 MISURA 2.2.1

Assistenza tecnica a livello centrale e locale

Proposte di semplificazione con valutazione dei risultati attesi in termini di riduzione dei tempi

30 Novembre 2022

Sommario

Premessa 2
Prospetto riassuntivo 3
Metodologia 4
Proposte del gruppo 1 4
Quadro di sintesi delle proposte del Gruppo 1 5
Schede 7
AU-FER 1 ..... *7*
AU-FER 2 ..... *10*
AU-FER 3 ..... *13*
VAS-PSC 1 ..... *16*
VAS-PSC 2 ..... *23*
AUA *26*
Aut. Unica imp. Smaltim *30*
PAUR *35*
AIA *39*
Bonifiche *45*
Aut. Unica area ZES *48*
Appalti-Protezione Civile *52*
Appalti-Sanità *56*
Proposte Gruppo 2 59
Appalti 1 ..... *59*
Appalti 2 ..... *62*
Appalti prezziario *64*
Appalti-Usi Civici *66*
Usi Civici 1 ..... *68*
Usi Civici 2 ..... *70*
Allegati 71
Allegato alla scheda AU-FER 1:-proposta con testo a fronte *71*
Allegato alla scheda Appalti:-relazione *71*

Premessa

Il presente documento illustra uno dei "risultati attesi" indicati nell'Allegato 1 al contratto stipulato con gli esperti assegnati alla Regione Calabria nell'ambito del Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" della M1C1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) CUP J51B21004510006.

In particolare, si riferisce alla macro attività "Proposte", che prevede appunto la redazione di un documento di proposte di semplificazione con valutazione dei risultati attesi in termini di riduzione dei tempi; tale documento una volta discusso ed eventualmente emendato dalla Direzione Programmazione Unitaria, costituirà una sezione specifica del rapporto di monitoraggio e valutazione del secondo semestre 2022, capitolo "*Definizione del sistema di monitoraggio (unitamente a proposte di semplificazione delle procedure)*" che la Regione trasmetterà al Dipartimento della Funzione Pubblica al termine dell'anno in corso.

Le proposte presentate in questo documento, elaborate dagli esperti della Task Force complessiva del progetto PNRR della Regione Calabria, sono raggruppate nella maniera seguente.

Gruppo 1 — Proposte di miglioramento delle procedure con uno stato di definizione tale da consentire una stima qualitativa dei contributi al raggiungimento dei target regionali (sia intermedio che finale) che possono derivare dalla applicazione delle stesse.
Tali proposte sono state redatte secondo un apposito modello standardizzato *(nella sua versione in Revisione 4)*, al fine di rendere uniforme, per quanto possibile la loro presentazione. Per alcune proposte riguardanti la medesima procedura si è ritenuto sufficiente compilare una singola scheda che le comprendesse tutte (ad esempio AUA) mentre per alcune è stato necessario utilizzare una scheda per ogni singola proposta (AU-FER). Ciascuna proposta indica anche il livello di priorità che si ritiene debba essere assegnato alla sua implementazione.

Gruppo 2 — Proposte compilate in precedenza secondo un modello meno dettagliato (nella sua versione in Revisione 3), per le quali non si è ritenuto possibile, alla data di emissione del presente documento, stimare il loro possibile contributo al raggiungimento dei target regionali, o perché necessitano di un ulteriore approfondimento o perché temporaneamente "bloccate" da eventi esterni quali ad esempio la recente emissione di una nuova normativa per cui non risulta ancora completamente chiaro se queste debbano essere proseguite, modificate o abbandonate. Per quanto riguarda le proposte del Gruppo 2 relative a "Usi Civici", si evidenzia che è stata adottata la D.G.R. n. 567 della seduta del 31 ottobre 2022, concernente: " Approvazione del Regolamento di attuazione dell'art. 13 della L.R. 18/2007. Disciplina dell'Albo regionale degli Istruttori e periti demaniali.", pubblicata sul sito istituzionale (https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/userfiles/file/Delibera-n_-567-del-31_10_2022.pdf), nonché la successiva. DGR 576 del 15/11/2022 "Approvazione del Disegno di Legge concernente: - Modifiche ed Integrazioni alla Legge Regionale 21 Agosto 2007, N. 18 (NORME IN MATERIA DI USI CIVICI". Anche se non hanno riflessi diretti sul flusso procedimentale esterno – CalabriaSuap - esso velocizzerà la fase interna di competenza del Settore regionale e quindi va annoverato nell'elenco delle iniziative che la Regione ha messo e sta mettendo in campo ai fini del raggiungimento dei 2 Indicatori del Piano Territoriale.

Allegati — Allegati alle schede dei gruppi precedenti, che descrivono con maggiore dettaglio la proposta, in quanto a causa della sua complessità (ad esempio proposte di modifica di normativa) non poteva comunque essere compiutamente sintetizzata

Tutte le proposte, indipendentemente dal gruppo di appartenenza, hanno un proprio codice identificativo (*come quelli illustrati nella Tabella 2*) che servirà per un successivo monitoraggio di quelle che si riterrà opportuno implementare nella Fase 2 del Piano Territoriale. Infatti, dopo le opportune valutazioni effettuate all'interno della Regione Calabria, la priorità assegnata o confermata (nel caso del Gruppo 1) all'implementazione di ciascuna proposta, costituirà la base del Piano di Lavoro per le attività del 2023

Nel corso dell'implementazione del Piano di Lavoro, ogni proposta di miglioramento, sia su procedure già digitalizzate (PAUR, AU FER, AUA, AU ZES), che in fase di futura digitalizzazione (AIA, Bonifiche, AU Rifiuti, VAS) dovrà essere inserita nel portale Calabria SUAP, quale sportello digitale multifunzione a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni aderenti e dei relativi utenti (cittadini/imprese/responsabili di procedimento), per la presentazione, gestione e monitoraggio telematico di varie tipologie di pratiche amministrative nelle quali sono coinvolte più Pubbliche Amministrazioni.

Prospetto riassuntivo

Tabella 1: - prospetto del numero di proposte di miglioramento, per tipo di procedura e per gruppo

Procedure	n° proposte Gruppo 1	n° proposte Gruppo 2	n° Allegati
AU Fer	3	-	1
VAS PSC	7	-	-
AUA	6	-	-
AU Imp. Smalt	4	-	-
PAUR	7	-	-
AIA	6	-	-
Bonifiche	3	-	-
AU ZES	1	-	-
Appalti Prot. Civ	2	-	-
Appalti Sanità	3	-	-
Appalti	-	2	1
Appalti Prezziario	-	1	-
Appalti-usi civici	-	1	-
Usi Civici	-	1	-
Usi Civici (*)	D.G.R. n. 567 31 ottobre 2022		

(*) Iniziativa interna della Regione Calabria cui si sono affiancate le proposte di alcuni esperti PNRR: tale iniziativa va comunque considerata come una attività mirata al raggiungimento dei target regionali

Metodologia

Nel corso del primo semestre 2022 è stata effettuata la mappatura delle procedure cosiddette "complesse" così come riportate nel prospetto 1 del Piano Territoriale della Regione Calabria, con l'individuazione delle principali criticità e colli di bottiglia. Erano state inoltre considerate, a causa della loro importanza, una "endoprocedura"(Usi Civici), cioè una procedura contenuta all'interno di una generica procedura "madre" e una "esoprocedura" (Appalti), ovvero un procedimento sovraordinato, che ingloba a sua volta un dato numero di endoprocedure.

Successivamente alla fase di mappatura e a seguito dei colli di bottiglia e delle criticità riscontrate, sono state identificate da parte degli esperti assegnati ai vari dipartimenti alcune proposte di miglioramento. Data la variabilità del tipo di proposte (legislativa, organizzativa, tecnica, etc.) queste sono state riassunte in una scheda di tipo standard come nella figura accanto, con rimandi per ulteriori dettagli alle relazioni dei singoli esperti che hanno partecipato alla definizione della proposta di miglioramento.

Proposte del gruppo 1

Ciascuna scheda riassume sia un inquadramento generale della procedura, sia le criticità generali e specifiche riscontrate, per poi presentare la proposta di miglioramento unitamente ad una valutazione qualitativa dell'impatto (modesto- rilevante-sostanziale) che tale miglioramento può avere rispetto ai target di riduzione dei tempi riportati nel piano territoriale.

Tale valutazione qualitativa potrà successivamente essere convertita in quantitativa dopo una analisi congiunta tra esperti e responsabili dei Dipartimenti della Regione ed essere quindi inserita nel rapporto semestrale di fine anno; inoltre è stata inserita anche una

valutazione qualitativa dell'impatto sulla riduzione degli arretrati, non richiesta nel contratto come risultato atteso dagli esperti, ma può essere utile per il report regionale di fine anno. Negli allegati sono riportate le singole schede con le proposte di miglioramento, mentre una loro sintesi viene descritta nel seguito.

Quadro di sintesi delle proposte del Gruppo 1

Le 13 schede riportate negli allegati contengono 42 proposte di miglioramento per le quali è stata effettuata una valutazione qualitativa (0= nullo; 1=modesto; 2=rilevante; 3= sostanziale) del contributo di ciascuna proposta al raggiungimento dei target regionali in termini di riduzione sia dei tempi che del numero di arretrati; il target intermedio è fissato al mese di Dicembre 2023 e quello finale a Giugno 2025.

Si é reso necessario identificare ance un indicatore di impatto nullo, in quanto alcune proposte che necessitano di un certo tempo per la loro implementazione, *come ad esempio la proposta di una nuova normativa*, non facciano in tempo ad influire sui risultati attesi per il milestone intermedio di Dicembre2023, mentre potranno essere rilevanti per il milestone

La tabella mostra una sintesi di tale stima, unitamente ai grafici della pagina seguente.

		Target intermedio su arretrato	Target intermedio tempi	Target finale arretrato	target Finale tempi
	AU FER 1	0	0	2	2
	AU FER 2	2	3	1	2
	AU FER 3	0	0	3	0
SCHEDA UNICA	VAS PSC1- 1	1	2	1	3
	VAS PSC1- 2	2	2	3	3
	VAS PSC1- 3	3	1	3	1
	VAS PSC1- 4	3	1	3	1
	VAS PSC1- 5	3	3	3	3
SCHEDA UNICA	VAS PSC2-1	2	2	2	2
	VAS PSC2-2	2	2	3	3
SCHEDA UNICA	AUA 1	0	2	3	3
	AUA 2	1	1	1	2
	AUA 3	3	1	3	1
	AUA 4	0	1	0	3
	AUA 5	0	2	2	3
	AUA 6	0	0	1	2
SCHEDA UNICA	AU Imp. Smalt. 1	2	3	2	3
	AU Imp. Smalt. 2	2	2	2	2
	AU Imp. Smalt. 3	3	2	3	2
	AU Imp. Smalt. 4	2	2	2	2
SCHEDA UNICA	PAUR 1	2	2	2	2
	PAUR 2	3	3	3	3
	PAUR 3	2	2	2	2
	PAUR 4	2	2	2	2
	PAUR 5	3	3	3	3
	PAUR 6	2	2	2	2
	PAUR 7	1	1	1	1
SCHEDA UNICA	AIA1	1	1	2	3
	AIA2	0	2	0	2
	AIA3	2	2	2	2
	AIA4	2	2	2	2
	AIA5	0	1	0	2
	AIA6	1	2	0	3
SCHEDA UNICA	Bonifiche 1	0	1	3	3
	Bonifiche2	2	2	2	2
	Bonifiche 3	1	2	2	3
	AU ZES	2	2	3	3
SCHEDA UNICA	Appalti Prot. Civ1	2	2	2	2
	Appalti Prot. Civ1	0	2	0	2
SCHEDA UNICA	Appalti Sanità1	0	1	2	2
	Appalti Sanità2	0	1	2	2
	Appalti Sanità3	0	1	2	2

Tabella 2: riepilogo delle proposte di miglioramento del Gruppo 1 con le loro valutazioni qualitative

Valutazione qualitativa del contributo delle proposte al raggiungimento dei target intermedi e finali relativi alla riduzione dei tempi. 1- modesto; 2-rilevante; 3-sostanziale

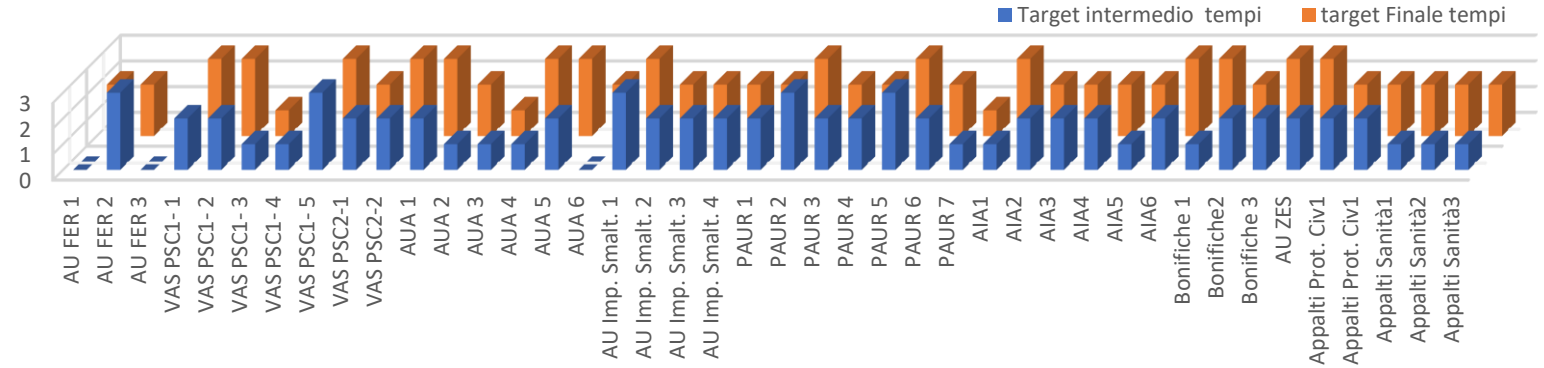

Valutazione qualitativa del contributo delle proposte al raggiungimento dei target intermedi e finali relativi alla riduzione degli arretrati. 1- modesto; 2-rilevante; 3-sostanziale

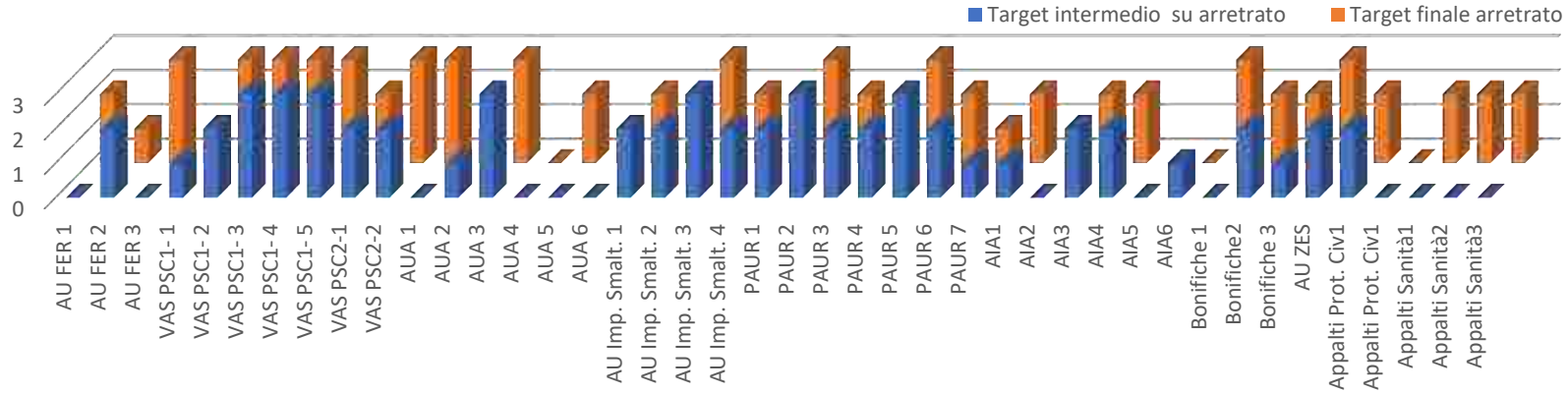

AU-FER 1

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 1 COMPONENTE 1 MISURA 2.2.1

Assistenza tecnica a livello centrale e locale

PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE COMPLESSE RIDUZIONE DEI TEMPI -Rev 4

(le parti in blu corsivo vanno cancellate prima dell'invio)

1. PROCEDURA DI RIFERIMENTO *(barrare una sola casella)*

	Procedura complessa (come da Piano Territoriale)
	VAS
	PAUR
	AIA
	AUA
	Aut. Unica imp. Smaltim.
X	Aut. Uniche energetiche
	Aut. Unica area ZES
	Bonifiche

	Altra procedura (*)
	Appalti
	Usi Civici

(*) attualmente non prevista espressamente, in attesa di eventuali variazioni del Piano Territoriale

2 INQUADRAMENTO

Autorizzazione Unica (AU) - è il provvedimento introdotto dall'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER, al di sopra di prefissate soglie di potenza. L'AU, rilasciata al termine di un procedimento unico svolto nell'ambito della Conferenza dei Servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, costituisce titolo a costruire e a esercire l'impianto e, ove necessario, diventa variante allo strumento urbanistico. Il procedimento unico ha durata massima pari a 90 giorni[1] La competenza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica è in capo alle Regioni o alle Province da esse delegate.

3. CRITICITÀ DI ORDINE GENERALE RISCONTRATE

[1] ***art. 14 ter*** *c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine e' fissato in novanta giorni;* ***art. 14 ter*** *2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine e' fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.*

Si rimanda alla relazione bimestre gennaio-febbraio Annamaria Ranieri, pagine 2 e 3

"Molteplici sono state le criticità riscontrate, innanzi tutto la difficoltà di gestire il procedimento autorizzativo in assenza di una legge organica, coerente con le evoluzioni normative intervenute negli anni. La legge regionale n. 17/2000 delega alle Amministrazioni provinciali la funzione di rilasciare l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti ed è strutturata su un corpus di norme i cui articoli risultano totalmente o parzialmente abrogati. Cosicché l'adozione del corretto iter autorizzativo risiede interamente nell'esperienza del funzionario che si occupa di istruire le pratiche. Manca uno sportello informatico per la trasmissione delle domande e la gestione del procedimento amministrativo. Le domande di autorizzazione sono trasmesse a mezzo pec e non esiste un sistema sicuro per l'archiviazione delle pratiche.

Per ridurre i tempi di rilascio delle autorizzazioni occorre attribuire delle scadenze temporali più stringenti misurate dalla data di trasmissione della domanda di autorizzazione. E' auspicabile che venga attivato lo sportello Autorizzazione infrastrutture energetiche sul SUAP, lo sportello unico per le attività produttive regionale, al fine di rendere più celere ed efficace la trasmissione delle domande da parte del soggetto proponente e l'accesso alla documentazione da parte delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzativo. Lo sportello per di più consentirebbe di costruire un archivio informatico sicuro delle istanze pervenute e di rendere più rapido lo scambio delle informazioni tra i soggetti coinvolti.

Occorre tracciare i tempi di conclusione dei procedimenti e attivare il catasto georeferenziato delle opere autorizzate ai sensi della Legge 17/2000 (in maniera analoga a quanto auspicabile per le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia). Il catasto dovrà acquisire in ingresso anche i file shp e restituire come output la visualizzazione cartografica degli impianti. Al fine di rendere più agevole la consultazione della documentazione caricata sul SUAP sarebbe opportuno prevedere una funzione di estrazione multipla della documentazione in formato pdf, con allegato il rapporto di verifica della firma digitale apposta su ogni documento, questa funzione può dimezzare i tempi di accesso alla documentazione.

4 CRITICITÀ SPECIFICHE RISCONTRATE *Si rimanda alla relazione bimestre gennaio-febbraio Annamaria Ranieri, pagina 3*

L'analisi della legge regionale 17/2000 e delle leggi e dei regolamenti nella stessa richiamati o alla stessa correlati ha portato ad individuare gli articoli totalmente o in parte abrogati. Inoltre attraverso l'esame delle innovazioni introdotte dalle norme nazionali si è proceduto a delineare il corretto iter autorizzativo e a revisionare di conseguenza gli articolo correlati. Sono stati affrontati gli aspetti legati alle interferenze con i beni demaniali e le zone vincolate e la necessità di coordinamento degli aspetti urbanistici, ambientali e paesaggistici. È stato esplicitato l'iter da seguire nel caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, ai sensi dell'arti colo 14-ter della legge 241/90, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e l'iter per le opere sottoposte alla procedura semplificata di cui all'art. 6 del d.lgs. 28/2011, ai sensi della DGR n. 81/2012."

5 PROPOSTA/E DI SEMPLIFICAZIONE

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE ad oggetto: "Disposizioni in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale".
Si allega nuovo testo a fronte in "Allegato a AU-FER 1" (cfr. relazione luglio – agosto Annamaria Ranieri)

***Tipologia della proposta** (è possibile barrare più di una casella)*

X	Normativa/Legislativa			Normativa/Regolamentare
	Organizzativa			Digitale/Tecnica

	Altro (*specificare a fianco*)	…… ……

6 VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DEI TARGET REGIONALI E PROPOSTA DI PRIORITÀ DA ASSEGNARE NEL PIANO OPERATIVO FASE 2*(riempire la tabella seguente inserendo il nome della procedura e con la valutazione dei contributi stimati)*

Legenda:

(-) nessun contributo;
X contributo modesto;
XX contributo rilevante;
XXX contributo sostanziale

Procedura	**Target intermedio (dicembre 2023)**		**Target finale (giugno 2025)**			**Proposta delle priorità da assegnare**
AU-FER	Riduzione arretrato(%)	Riduzione tempi(%)	Riduzione arretrato(%)	Riduzione tempi(%)	Note	1-Alta, 2-Media, 3-Bassa
proposta 1	**(-)**	**(-)**	XX	XXX	Poiché l'iter è attualmente sospeso in attesa delle linee guida nazionale, la proposta non può sortire effetti nel target intermedio, mentre potrebbe avere effetti rilevanti, se l'iter viene riattivato in tempo, per il target finale	1

Commento generale alla griglia:

……..

7 Livello di coinvolgimento del Settore specifico e stato attuale della proposta ***(alla data in cui inviate questo foglio, faremo un secondo "giro" tra un mese – barrare una sola casella)***

	All'esame del Dirigente di settore.
	Approvata dal Dirigente di settore
	Approvata dal Dirigente generale
	In fase di implementazione *(specificare a fianco)*
X	Altro (*specificare a fianco)*

Iter sospeso in attesa delle linee guida nazionali

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 1 COMPONENTE 1 MISURA 2.2.1

Assistenza tecnica a livello centrale e locale

PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE COMPLESSE RIDUZIONE DEI TEMPI -Rev 4

(le parti in blu corsivo vanno cancellate prima dell'invio)

1. PROCEDURA DI RIFERIMENTO *(barrare una sola casella)*

	Procedura complessa (come da Piano Territoriale)
	VAS
	PAUR
	AIA
	AUA
	Aut. Unica imp. Smaltim.
X	Aut. Uniche energetiche
	Aut. Unica area ZES
	Bonifiche

	Altra procedura (*)
	Appalti
	Usi Civici

(*) attualmente non prevista espressamente, in attesa di eventuali variazioni del Piano Territoriale

2 INQUADRAMENTO

Autorizzazione Unica (AU) - è il provvedimento introdotto dall'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER, al di sopra di prefissate soglie di potenza. L'AU, rilasciata al termine di un procedimento unico svolto nell'ambito della Conferenza dei Servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, costituisce titolo a costruire e a esercire l'impianto e, ove necessario, diventa variante allo strumento urbanistico. Il procedimento unico ha durata massima pari a 90 giorni[2]. La competenza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica è in capo alle Regioni.

3. CRITICITÀ DI ORDINE GENERALE RISCONTRATE

Si rimanda alle relazioni di Ranieri e Rossi per il bimestre settembre ottobre. In sintesi, Il processo di digitalizzazione avviato con l'introduzione dello sportello telematico di Calabria Suap, presenta ancora delle problematiche che lo rendono non pienamente utilizzabile. Le problematiche sono state già evidenziate alla società Fincalabra spa.

[2] ***art. 14 ter*** *c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine e' fissato in novanta giorni;* ***art. 14 ter*** *2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine e' fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.*

4 CRITICITÀ SPECIFICHE RISCONTRATE

Sportello Energia - criticità emerse nell'utilizzo della procedura digitalizzata:

1. Caso degli interventi che insistono su due o più comuni: il portale consente di indicare nella sezione "Ubicazione" un solo comune sede dell'intervento, lasciando un campo libero "altri dati" per l'indicazione di eventuali informazioni utili alla localizzazione dell'opera (cfr. anche punto 15);

2. Il backup pratica non contiene tutti i documenti e i moduli allegati all'istanza: il sistema organizza tutta la documentazione allegata alla pratica in sottocartelle suddivise sulla base della sezione in cui sono inseriti (Moduli, Documenti, Modelli e Comunicazioni); il backup si aggiorna sul portale ad ogni integrazione effettuata d'ufficio o dal richiedente della pratica;

3. Ricezione dei pareri degli altri enti solo tramite CalabriaSUAP: se un Ente terzo competente del procedimento è sprovvisto di utenti abilitati ad operare sulla piattaforma, la trasmissione del parere allo Sportello Energia avviene extra-sistema (es. pec to pec)

4. Accesso alla documentazione di progetto tramite un link pubblicato sulla pagina di CalabriaSUAP dedicata allo Sportello Energia Regionale

5. Funzionamento dell'interoperabilità con il Registro Imprese in assenza di dati essenziali per l'invio al REA: per il corretto funzionamento dell'interoperabilità, è necessario compilare l'anagrafica dello Sportello con un codice di amministrazione e un identificativo SUAP;

6. L'anagrafica della pratica dovrebbe essere collegata all'impianto (geolocalizzato e riconosciuto da un ID) e non alla società che presenta la pratica: le pratiche sono parametrizzate per nominativo istante, tipologia di procedimento, tipologia di attività, data di presentazione della pratica

7. Inserimento nella sezione "Dati generali" della pratica dei dati identificativi dell'impianto (nome, geolocalizzazione con numero POD, punto fisico di connessione, potenza), al fine di collegare tra di loro istanze relative ad uno stesso impianto anche in caso di voltura o altre modifiche

8. Inserimento tra la documentazione obbligatoria per la presentazione della pratica della dichiarazione antimafia

9. Sviluppare l'interoperabilità con la Banca Dati Nazionale unica Antimafia per ridurre i tempi di rilascio dell'Autorizzazione unica energetica

10. Rivedere la documentazione inserita nei procedimenti digitalizzati

11. Sistemare l'elenco degli Enti terzi proposti dal sistema per l'invio delle verifiche in ordine alfabetico

12. Inserire un motore di calcolo per il tariffario in base al costo dell'intervento (che attualmente è allo 0,3% dell'impianto stesso)

13. Inserire l'oggetto della pratica nella colonna della gestione pratiche

14. Inserire i riferimenti del numero di istanza e numero di fascicolo nella pagina "Dati generali" del cruscotto dell'operatore di sportello

15. Configurare nuovi endoprocedimenti senza modulistica obbligatoria per consentire l'inoltro delle richieste di parere e convocazioni in conferenza dei servizi a tutti gli enti accreditati su CalabriaSUAP (es. Vigili del Fuoco)

5 PROPOSTA DI SEMPLIFICAZIONE

Al fine di ridurre i tempi connessi all'espletamento delle procedure, ottimizzandone lo svolgimento, e di evitare la duplicazione delle istanze, è stato richiesto alla società Fincalabra il coordinamento dello sportello Ambiente e dello sportello Energia con l'attivazione di endoprocedimenti su entrambi gli sportelli

Tipologia della proposta *(è possibile barrare più di una casella)*

	Normativa/Legislativa			Normativa/Regolamentare
X	Organizzativa		X	Digitale/Tecnica

	Altro (*specificare a fianco)*	…… ……

6 VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DEI TARGET REGIONALI E PROPOSTA DI PRIORITÀ DA ASSEGNARE NEL PIANO OPERATIVO FASE 2*(riempire la tabella seguente inserendo il nome della procedura e con la valutazione dei contributi stimati)*

Legenda: (-) nessun contributo; **X** contributo modesto; **XX** contributo rilevante; **XXX** contributo sostanziale

Procedura	**Target intermedio (dicembre 2023)**		**Target finale (giugno 2025)**			**Proposta delle priorità da assegnare**
AU-FER	Riduzione arretrato(%)	Riduzione tempi(%)	Riduzione arretrato(%)	Riduzione tempi(%)	Note	1-Alta, 2-Media, 3-Bassa
proposta 1	XX	XXX	X	XX	Vedi commento generale	1

Commento generale alla griglia:

Se implementate rapidamente, le modifiche proposte possono avere notevole rilevanza sul target intermedio: se questo accade la rilevanza sul target finale sarà minore perché una parte rilevante di tempi e arretrati sarà ridotta per giugno 2023. Se si verificassero problemi per una rapida implementazione l'impatto sui due target sarebbe ovviamente invertito: il miglioramento non farebbe in tempo a impattare in tempi intermedi e avrebbe notevole rilevanza nel periodo finale.

7 Livello di coinvolgimento del Settore specifico e stato attuale della proposta ***(alla data in cui inviate questo foglio, faremo un secondo "giro" tra un mese – barrare una sola casella)***

	All'esame del Dirigente di settore.	Le proposte sono state formalizzate in occasione di incontri con Fincalabra, si rimane in attesa di sviluppi.
	Approvata dal Dirigente di settore	
	Approvata dal Dirigente generale	
	In fase di implementazione *(specificare a fianco)*	
X	Altro (*specificare a fianco)*	

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 1 COMPONENTE 1 MISURA 2.2.1

Assistenza tecnica a livello centrale e locale

PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE COMPLESSE RIDUZIONE DEI TEMPI -Rev 4

(le parti in blu corsivo vanno cancellate prima dell'invio)

1. PROCEDURA DI RIFERIMENTO *(barrare una sola casella)*

	Procedura complessa (come da Piano Territoriale)
	VAS
	PAUR
	AIA
	AUA
	Aut. Unica imp. Smaltim.
X	Aut. Uniche energetiche
	Aut. Unica area ZES
	Bonifiche

	Altra procedura (*)
	Appalti
	Usi Civici

(*) attualmente non prevista espressamente, in attesa di eventuali variazioni del Piano Territoriale

2 INQUADRAMENTO

Autorizzazione Unica (AU) - è il provvedimento introdotto dall'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER, al di sopra di prefissate soglie di potenza. L'AU, rilasciata al termine di un procedimento unico svolto nell'ambito della Conferenza dei Servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, costituisce titolo a costruire e a esercire l'impianto e, ove necessario, diventa variante allo strumento urbanistico. Il procedimento unico ha durata massima pari a 90 giorni[3]. La competenza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica è in capo alle Regioni.

3. CRITICITÀ DI ORDINE GENERALE RISCONTRATE

Impossibilità di monitorare le autorizzazioni uniche decretate. In questo momento non è possibile nemmeno risalire se una autorizzazione in seguito è stata volturata o meno. Le convenzioni stipulate con la regione si perdono perché non sono unite al decreto autorizzativo.

[3] ***art. 14 ter*** *c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine e' fissato in novanta giorni;* ***art. 14 ter*** *2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine e' fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.*

4 CRITICITÀ SPECIFICHE RISCONTRATE ***stesso tipo di descrizione del punto 3 precedente***

Le autorizzazioni uniche hanno, ad esempio. un termine di inizio e fine lavori, dopodiché se non si è provveduto a chiedere proroga, decadono. Non esiste in questo momento nessun monitoraggio delle autorizzazioni fatte, pur risultando molte di queste scadute e mai attuate.

5 PROPOSTA/E DI SEMPLIFICAZIONE

Istituzione di un database delle autorizzazioni uniche dove vengano memorizzate le anagrafiche degli impianti, le anagrafiche dei proprietari, le scadenze e gli obblighi ed i vincoli previsti dall'autorizzazione. Gli obblighi inseriti nelle convenzioni andrebbero invece inseriti nel decreto autorizzativo e la convenzione abolita (modificando la L.R. 42/2008). È necessario caricare a sistema anche il pregresso.

Tipologia della proposta *(è possibile barrare più di una casella)*

X	Normativa/Legislativa			Normativa/Regolamentare
	Organizzativa		X	Digitale/Tecnica
	Altro (*specificare a fianco)*	……. ……		

6 VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DEI TARGET REGIONALI E PROPOSTA DI PRIORITÀ DA ASSEGNARE NEL PIANO OPERATIVO FASE 2*)*

Legenda:

(-) nessun contributo;
X contributo modesto;
XX contributo rilevante;
XXX contributo sostanziale

Procedura	**Target intermedio (dicembre 2023)**		**Target finale (giugno 2025)**			**Proposta delle priorità da assegnare**
AU-FER	Riduzione arretrato(%)	Riduzione tempi(%)	Riduzione arretrato(%)	Riduzione tempi(%)	Note	1-Alta, 2-Media, 3-Bassa
proposta 1	**(-)**	**(-)**	XXX	**(-)**	Vedi nota generale	1

Commento generale alla griglia: trattandosi di una proposta di tipo normativo/legislativo, la sua implementazione richiede un certo tempo, tale da non poter produrre effetti sul target intermedio, mentre l'impatto sulla riduzione degli arretrati nel periodo finale potrebbe essere molto rilevante, in quanto renderebbe evidente il numero di procedure scadute ma non considerate tali.

7 Livello di coinvolgimento del Settore specifico e stato attuale della proposta ***(alla data in cui inviate questo foglio, faremo un secondo "giro" tra un mese – barrare una sola casella)***

	All'esame del Dirigente di settore.
	Approvata dal Dirigente di settore
	Approvata dal Dirigente generale
	In fase di implementazione *(specificare a fianco)*
X	Altro (*specificare a fianco)*

Proposta inviata dall'esperto Paolo Rossi al proprio Dirigente di Settore, ma non ancora discussa con lui

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 1 COMPONENTE 1 MISURA 2.2.1

Assistenza tecnica a livello centrale e locale

PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE COMPLESSE RIDUZIONE DEI TEMPI -Rev 4

1. PROCEDURA DI RIFERIMENTO

	Procedura complessa (come da Piano Territoriale)
X	VAS APPLICATA AI PIANI URBANISTICI PSA/PSC
	PAUR
	AIA
	AUA
	Aut. Unica imp. Smaltim.
	Aut. Uniche energetiche
	Aut. Unica area ZES
	Bonifiche

	Altra procedura (*)
	Appalti
	Usi Civici

(*) attualmente non prevista espressamente, in attesa di eventuali variazioni del Piano Territoriale

2 INQUADRAMENTO

- Trattasi della valutazione circa l'iter amministrativo e tecnico seguito dalla procedura complessa VAS, applicata alla pianificazione urbanistica degli enti locali, pianificazione dovuta a seguito di una specifica legge regionale di settore, LR 19/2002 e s.m.i.. L'approccio iniziale scelto è stato quello di seguire tutte le procedure presentate dai vari enti locali, circa 300 su 404 Comuni della Regione Calabria, e non soffermarsi, in questa fase, nello specifico sulla singola procedura poiché, come si vedrà in seguito, sia esso l'iter piuttosto che le procedure o i tempi incerti, piuttosto che le responsabilità, **siamo difronte a procedure complesse i cui tempi non si misurano in giorni o mesi, ma in anni**. ***(Rif. Relazione del 2° bimestre anno 2022: "RELAZIONE SULLE ATTIVITA' SVOLTE DALL'ESPERTO" trasmessa dall'Esperto, arch. Antonella Maringolo, Bimestre Marzo – Aprile, pag. 2).***

  Relativamente alla procedura complessa VAS applicata agli strumenti della pianificazione urbanistica, PSC/PSA, a seguito della intervenuta Legge Regionale "Urbanistica" n. 19/2002 per come, successivamente più volte modificata ed integrata, tutti i Comuni della Calabria sono stati chiamati ad adeguare gli strumenti della pianificazione del territorio alla normativa di settore e, pertanto, per come inizialmente nata, la LR 19/2002, ha interessato tutti i 404 Comuni della Regione che, presumibilmente, avrebbero dovuto avviare altrettanto 404 procedure VAS, PROPEDEUTICHE alla definitiva approvazione dei relativi PSC/PSA;

  In realtà, per come si evince dai dati raccolti, verificati ed analizzati, e tutt'ora in continuo aggiornamento, a partire dal 2007 circa, quasi tutti i 404 Comuni della Regione Calabria hanno avviato la procedura di approvazione del nuovo strumento urbanistico, ma NON tutti hanno avviato la procedura VAS ad essa propedeutica;

Sin dall'inizio, la normativa di riferimento, ha generato non poca confusione non dando tempi certi, passaggi obbligatori scadenzati, incentivi e/o penalità per adeguarsi all'obbligo di approvazione dei piani. I Comuni sono andati, "annaspando", a ruota libera, fornendo una documentazione approssimata e incompleta, ad una struttura biforcata (procedura VAS e procedura Urbanistica) e, soprattutto, percorrendo due strade distinte e separate tra loro, quella Urbanistica e quella Ambientale, quando attivata dall'ente proponente, incontrandosi raramente;

La situazione attuale è **caratterizzata da tutte queste procedure non concluse che si concretizza in un numero esiguo di Piani Urbanistici approvati (totali 54 su 404), di cui solo n. 45 Comuni hanno attivato e concluso positivamente, anche, la procedura VAS, mentre, altri 9 Piani Urbanistici sono stati approvati dai Comuni** con Deliberazione del Consiglio comunale di approvazione**, senza mai avere avviato la procedura VAS.** Ad oggi ci sono circa 250 Comuni che hanno avviato la procedura di approvazione del PSC/PSA da, mediamente, 15 anni ma, **dei quali, n. 150 Comuni,** circa, **non ha mai avviato la procedura VAS, mentre, almeno altri 100 si sono fermati alla fase iniziale (Questionario) e, altri ancora, o non hanno mai risposto alla richiesta di integrazioni varie e/o solleciti, da parte dell'Ente competente o, addirittura non hanno mai avviato alcuna procedura, nè VAS, né urbanistica.** ***(Cif. Relazione del 3° bimestre anno 2022: "REPORT AGGIORNAMENTO ELENCO PROCEDURE COMPLESSE E DEFINIZIONE DELLA BASELINE" trasmessa dall'Esperto, arch. Antonella Maringolo, Bimestre Maggio – Giugno, Parte 1°, pag. 4-5).***

- Procedura **NON** prevista nel SUAP regionale o comunale

3. CRITICITÀ DI ORDINE GENERALE RISCONTRATE

- Le procedure complesse avviate ai fini VAS applicata alla strumentazione urbanistica, Piani Urbanistici PSC/PSA, per come normati dalla LR 19/2002 e ss.mm.ii., non trova il suo collo di bottiglia in un momento preciso dell'iter, ma si disperde durante tutta la farraginosità della procedura, eccessivamente lunga e contorta che in genere si blocca già dopo l'approvazione del Documento Preliminare, del REU e del R.A.;

  Durante l'intero iter amministrativo-tecnico, gli enti locali devono continuamente aggiornare e/o modificare il Piano, che conta un innumerevole quantità di tavole cartacee tecnico –grafiche – descrittive, che vanno e vengono dagli uffici, tra Settore Ambiente e Settore Urbanistico, per poi ritornare in Consiglio comunale almeno 4/5 volte se gli Enti Locali seguono alla perfezione i vari passaggi;

Tutto questo rende la procedura **"viziata" dai tempi della politica;**

- Alla data attuale sono state riscontrate le seguenti criticità:

1. La procedura VAS viene attivata su istanza dell'ente promotore il quale, generalmente, Approva con DCC il Documento preliminare e convoca la Conferenza di Pianificazione cui la struttura VAS NON partecipa avviando un suo iter parallelo ma a se stante e SOLO su espressa istanza dell'ente proponente. Questo fa si che, il più delle volte, gli Enti si portano avanti con la progettazione e la

procedura di approvazione salvo, poi, dover tornare indietro per riprendere l'iter daccapo con le eventuali disposizioni della VAS;

2. Non vi è tra i due Settori, Ambiente e Urbanistica, un momento di istruttoria congiunta. Vi è una evidente scollatura tra la procedura VAS e quella Urbanistica pur essendo entrambe obbligatorie ed essendo Settori Operativi riuniti nello stesso Dipartimento. La documentazione, se non inviata espressamente a tutti e due i Settori, non viene mai ad incontrarsi;
3. Manca una piattaforma digitale su cui gli enti procedenti possano caricare la documentazione prevista e richiesta attivando, simultaneamente tutti gli Endoprocedimenti previsti;
4. La tempistica non è ben definita. I tempi di approvazione restano incerti e durano anni. Viene definita una tempistica certa per la durata della Conferenza di Pianificazione, per l'acquisizione delle osservazioni e delle proposte e per il Parere Motivato**, tutti gli altri passaggi restano al libero arbitrio dell'ente proponete e, dunque, della politica.**
5. La normativa di Settore, ed in particolare, la Legge Urbanistica Regionale n. 19/2002 e s.m.i. non incentiva gli Enti a perfezionare nella maniera corretta l'iter per la procedura VAS, dunque, per portare a compimento il corretto iter di approvazione dei piani. **Gli enti sono talmente certi ed abituati alle varie proroghe contenute nella legge citata che, ormai, non rispondono nemmeno più alle richieste dell'autorità competente** e del Settore Urbanistica per la trasmissione di atti o per il perfezionamento di procedure già avviate e già a buon punto o per l'avvio delle procedure non ancora avviate;
6. Diagramma di Flusso un po' troppo farraginoso, la procedura troppe volte ritorna indietro, agli stessi uffici, troppi passaggi in Consiglio Comunale, tempi che , eccessivamente, si dilungano dando modo agli Enti Locali, i Comuni, di vedersi alternare più amministrazioni durante il troppo tempo trascorso. **Ogni Amministrazione che si sussegue, non avendo incentivi utili a portare ultimato il procedimento, ricomincia con le «discussioni» e le modifiche;**

Le criticità riscontrate, riassunte in 6 (sei) punti cardini, vengono puntualmente esplicitate nella Relazione del 3° bimestre anno 2022: "REPORT AGGIORNAMENTO ELENCO PROCEDURE COMPLESSE E DEFINIZIONE DELLA BASELINE" trasmessa dall'Esperto, arch. Antonella Maringolo, Bimestre Maggio – Giugno, Parte 2°, pag. 11.

4 CRITICITÀ SPECIFICHE RISCONTRATE

La procedura VAS viene attivata su istanza dell'ente promotore il quale, generalmente, approva con DCC il Documento Preliminare e convoca la Conferenza di Pianificazione cui la struttura VAS NON partecipa avviando un suo iter parallelo ma a se stante e SOLO su espressa istanza dell'ente proponente;

1. La procedura VAS viene attivata su istanza dell'ente promotore il quale, generalmente, Approva con DCC il Documento preliminare e convoca la Conferenza di Pianificazione cui la struttura VAS NON partecipa avviando un suo iter parallelo ma a se stante e SOLO su espressa istanza dell'ente proponente. Questo fa si che, il più delle volte, gli Enti si portano avanti con la progettazione e la procedura di approvazione salvo, poi, dover tornare indietro per riprendere l'iter daccapo con le eventuali disposizioni della VAS;
2. Non vi è tra i due Settori, Ambiente e Urbanistica, un momento di istruttoria congiunta. Vi è una evidente scollatura tra la procedura VAS e quella Urbanistica pur essendo entrambe obbligatorie ed

essendo Settori Operativi riuniti nello stesso Dipartimento. La documentazione, se non inviata espressamente a tutti e due i Settori, non viene mai ad incontrarsi;

3. Manca una piattaforma digitale su cui gli enti procedenti possano caricare la documentazione prevista e richiesta attivando, simultaneamente tutti gli Endoprocedimenti previsti;
4. La tempistica non è ben definita. I tempi di approvazione restano incerti e durano anni. Viene definita una tempistica certa per la durata della Conferenza di Pianificazione, per l'acquisizione delle osservazioni e delle proposte e per il Parere Motivato**, tutti gli altri passaggi restano al libero arbitrio dell'ente proponete e, dunque, della politica.**
5. La normativa di Settore, ed in particolare, la Legge Urbanistica Regionale n. 19/2002 e s.m.i. non incentiva gli Enti a perfezionare nella maniera corretta l'iter per la procedura VAS, dunque, per portare a compimento il corretto iter di approvazione dei piani. **Gli enti sono talmente certi ed abituati alle varie proroghe contenute nella legge citata che, ormai, non rispondono nemmeno più alle richieste dell'autorità competente** e del Settore Urbanistica per la trasmissione di atti o per il perfezionamento di procedure già avviate e già a buon punto o per l'avvio delle procedure non ancora avviate;
6. Diagramma di Flusso un po' troppo farraginoso, la procedura troppe volte ritorna indietro, agli stessi uffici, troppi passaggi in Consiglio Comunale, tempi che , eccessivamente, si dilungano dando modo agli Enti Locali, i Comuni, di vedersi alternare più amministrazioni durante il troppo tempo trascorso. **Ogni Amministrazione che si sussegue, non avendo incentivi utili a portare ultimato il procedimento, ricomincia con le «discussioni» e le modifiche;**

Le criticità riscontrate, riassunte in 6 (sei) punti cardini, vengono puntualmente esplicitate nella Relazione del 3° bimestre anno 2022: "REPORT AGGIORNAMENTO ELENCO PROCEDURE COMPLESSE E DEFINIZIONE DELLA BASELINE" trasmessa dall'Esperto, arch. Antonella Maringolo, Bimestre Maggio – Giugno, Parte 2°, pag. 11.

5 PROPOSTA/E DI SEMPLIFICAZIONE

Poiché, per come più volte detto, sia esso l'iter piuttosto che le procedure o i tempi incerti, piuttosto che le responsabilità, **siamo di fronte a procedure complesse i cui tempi non si misurano in giorni o mesi, ma in anni**, non si tratta di puntare il dito su questo, quello o quell'altro, ma proprio di una ricontettualizzazione della organizzazione sistemica, attraverso una serie di interventi mirati:

1. Realizzazione di una piattaforma digitale su cui gli enti procedenti possano caricare la documentazione prevista e richiesta attivando, simultaneamente tutti gli Endoprocedimenti, così come già accade per l'edilizia, per i Lavori Pubblici e per la Sismica dove le piattaforme Regionali, SUE, SUAP e SISMI.CA, interagiscono attivando simultaneamente tutti gli Endoprocedimenti necessari collegati con tutti gli enti coinvolti, dalla Soprintendenza al Demanio, dalla Provincia all'Ambiente ect. Questo intervento potrebbe, anche, essere finanziato con fondi PNRR previsti per la digitalizzazione;

2. Riorganizzare il Sistema Urbanistica/Edilizia attraverso una normativa di Settore Unitaria, legge urbanistica e " legge piano casa", che snellisca le procedure, non lasci spazio all'istituto della, ormai sdoganata, proroga, individui incentivi e premialità reali per i Comuni adempienti, tipo maggiore incremento volumetrico legato alla legge così detta "Piano Casa" etc, e non fittizi per come dicasi nella LR n.17 dell'8 giugno 2022 di modifica alla LR 19/20002;

3. Prevedere, già in seno ad una nuova legge urbanistica, la possibilità di un **Fondo ai Comuni di progettazione per il completamento dell'iter di approvazione dei piani con specifico riferimento agli incarichi per la elaborazione del Rapporto Ambientale e della Zonizzazione Acustica**, da finanziare con Fondi PNRR a partire dall'annualità 2023, per come già fatto con il PNRR, Fondi ai Comuni per la progettazione territoriale, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che assegna un fondo di 161.515.175 euro per presentazione di bandi che prevedono progetti in ambito urbanistico e innovazione sociale. Naturalmente prevedendo la restituzione del contributo in caso di inadempimento, coì come previsto anche per il bando suddetto già pubblicato;

4. Poiché ben il 35% dei Comuni della regione Calabria hanno popolazione al di sotto dei 1500 abitanti, prevedere, già in seno ad una nuova legge urbanistica, esclusivamente per questi Comuni in cui l'attività edilizia è minima, quasi nulla, la possibilità di mantenere vigente, su tutto il territorio comunale, la Pianificazione Urbanistica già vigente;

5. Rimodulazione del Disciplinare Operativo di cui alla DGR n.624 del 23.12.2011: "Approvazione disciplinare operativo inerente la procedura di valutazione ambientale strategica applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale –integrazione R.R. n. 3/2008";

Cif. Relazione del 3° bimestre anno 2022: "REPORT AGGIORNAMENTO ELENCO PROCEDURE COMPLESSE E DEFINIZIONE DELLA BASELINE" trasmessa dall'Esperto, arch. Antonella Maringolo, Bimestre Maggio – Giugno, Parte 2°, pagg. 12/13.

Al momento, l'Esperto, arch. Antonella Maringolo, sta lavorando alla proposta di modica al Disciplinare Operativo e della Legge Urbanistica.

Tipologia della proposta

X	Normativa/Legislativa		X	Normativa/Regolamentare
	Organizzativa		X	Digitale/Tecnica
	Altro (*specificare a fianco)*	…….		

6 VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DEI TARGET REGIONALI E PROPOSTA DI PRIORITÀ DA ASSEGNARE NEL PIANO OPERATIVO FASE 2

Legenda:

(-) nessun contributo; **X** contributo modesto; **XX** contributo rilevante; **XXX** contributo sostanziale

Procedura	Target intermedio (dicembre 2023)		Target finale (giugno 2025)			Priorità da assegnare
[VAS APPLICATA AI PIANI URBANISTICI PSA/PSC]	Riduzione arretrato(%)	Riduzione tempi(%)	Riduzione arretrato(%)	Riduzione tempi(%)	Note	1-Alta, 2-Media, 3-Bassa
proposta 1 Realizzazione di una piattaforma digitale su cui gli enti procedenti possano caricare la documentazione prevista e richiesta attivando, simultaneamente tutti gli Endoprocedimenti	**X**	**XX**	**X**	**XXX**		1
proposta 2 Riorganizzare il Sistema Urbanistica/Edilizia attraverso una normativa di Settore Unitaria, legge urbanistica e " legge piano casa", che snellisca le procedure	**XX**	**XX**	**XXX**	**XXX**		1
proposta 3 Prevedere, già in seno ad una nuova legge urbanistica, la possibilità di un Fondo ai Comuni di progettazione per il completamento dell'iter di approvazione dei piani con specifico riferimento agli incarichi per la elaborazione del Rapporto Ambientale e della Zonizzazione Acustica, da finanziare con Fondi PNRR a partire dall'annualità 2023,	**XXX**	**X**	**XXX**	**X**		2
proposta 4 Per i Comuni della regione Calabria hanno popolazione al di sotto dei 1500 abitanti, prevedere, già in seno ad una nuova legge urbanistica, esclusivamente per questi Comuni in cui l'attività edilizia è minima, quasi nulla, la possibilità di mantenere vigente, su tutto il territorio comunale, la Pianificazione Urbanistica già vigente	**XXX**	**X**	**XXX**	**X**		2
proposta 5 Rimodulazione del Disciplinare Operativo di cui alla DGR n.624 del 23.12.2011: "Approvazione disciplinare operativo inerente la procedura di valutazione ambientale strategica applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale –integrazione R.R. n. 3/2008";	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**		1

Commento generale alla griglia:

Dall'esame puntuale della griglia proposta, risulta evidente che, il maggiore impulso verso la riduzione dei tempi e la conclusione delle procedure in iter da molti anni, è legato strettamente a due fattori normativi:

1. Riorganizzazione del Sistema Urbanistica/Edilizia attraverso una normativa di Settore Unitaria, legge urbanistica e "legge piano casa", che snellisca le procedure, non lasci spazio all'istituto della, ormai sdoganata, proroga, individui incentivi e premialità reali per i Comuni adempienti, tipo maggiore incremento volumetrico legato alla legge così detta "Piano Casa" etc, e non fittizi per come dicasi nella LR n.17 dell'8 giugno 2022 di modifica alla LR 19/20002;

2. Rimodulazione del Disciplinare Operativo di cui alla DGR n.624 del 23.12.2011: "Approvazione disciplinare operativo inerente la procedura di valutazione ambientale strategica applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale –integrazione R.R. n. 3/2008";

7 Livello di coinvolgimento del Settore specifico e stato attuale della proposta

	All'esame del Dirigente di settore.	……
	Approvata dal Dirigente di settore	……
	Approvata dal Dirigente generale	……
	In fase di implementazione *(specificare a fianco)*	……
X	Altro: Relazioni già vidimate dal DS e dal DG	

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 1 COMPONENTE 1 MISURA 2.2.1

Assistenza tecnica a livello centrale e locale

PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE COMPLESSE RIDUZIONE DEI TEMPI -Rev 4

1. PROCEDURA DI RIFERIMENTO ***(barrare una sola casella)***

Procedura complessa (come da Piano Territoriale)	
X	VAS
	PAUR
	AIA
	AUA
	Aut. Unica imp. Smaltim.
	Aut. Uniche energetiche
	Aut. Unica area ZES
	Bonifiche

Altra procedura (*)	
	Appalti
	Usi Civici

(*) attualmente non prevista espressamente, in attesa di eventuali variazioni del Piano Territoriale

2 INQUADRAMENTO

Esperto Franco Anselmucci.

…La procedura a cui sono stato interessato è quella complessa del VAS applicata agli strumenti urbanistici PSC e PSA e trova piena e contestualizzazione nel Piano territoriale che la regione Calabria che l' ha approvato con Delibera di Giunta n.541 del 07/12/2021,(Allegato D schema DPCM1000professionisti)per il PNRR e la inserite nel Prospetto n 1) del P.T. nelle procedure: valutazioni/autorizzazioni ambientali(VIA VAS,AIA,AUA) e rientrano tra le procedure rientranti nelle Riforme abilitanti con la "Semplificazione e razionalizzazione delle normative in materia ambientale e nelle semplificazioni in materia di edilizia e urbanistica e di interventi per la rigenerazione urbana e nelle procedure "Edilizia e Urbanistica :permesso di costruire e varianti .Il P.T. ritiene necessario puntare sull'analisi, e semplificazione delle criticità legate alle procedure selezionate nel Prospetto n1 sopradescritte e viene compreso in modo palese nel secondo prospetto Prospetto1 ad oggetto "procedure oggetto di supporto: enti coinvolti e sintesi delle criticità

3. CRITICITÀ DI ORDINE GENERALE RISCONTRATE

Le criticità generali rilevate dopo aver svolto l'analisi delle mappature dei flussi in atto si possono definire **"criticità trasversali**" chè interessano sia a livello centrale (regione in quanto autorità compente) sia livello locale, enti territoriali ,in quanto autorità proponente. A livello centrale è emerso una carenza strutturale-organizzativa, assenza e/o scarsa digitalizzazione delle procedure, carenza di personale formato e scarso dialogo tra i due Dipartimenti interessati alle procedure (Dip. Ambiente e Urbanistica), al livello locale v'è carenza strutturale degli enti, carenza di ingegnerizzazione con idoneo personale, favorita anche da una normativa farraginosa e a volte contraddittoria.

……

4 CRITICITÀ SPECIFICHE RISCONTRATE

La prima criticità è quella normativa sia la lur n.19/02 e ss.mm.…modificata con successive integrazioni hanno generato più confusione ,soprattutto con l'inserimento degli art.li 27te e quater, che trovano una loro giustificazione politica ma che hanno creato confusione e difficoltà interpretativa specie sull'obbligo della redazione del nuovo strumento urbanistico, e sia anche il Regolamento con il il Disciplinare operativo per la procedura Vas, poca chiarezza nella normativa di riferimento i tempi sono indicatori, non v'è l'obbligo della Vas per uno strumento urbanistico, che favorisce iter autonomi tra lo strumento urbanistico e l a Vas, necessitano uno snellimento nelle varie fasi .**la seconda criticità** è la gestione della legge e la procedura VAS .perché carenti di una ingegnerizzazione della procedura che consentirebbe di favorire il dialogo tra i due enti (proponente e competente) e velocizzare sia l'istruttoria che l'iter del processo, inoltre, ancora si richiede la copia cartacea

5 PROPOSTA/E DI SEMPLIFICAZIONE

Proposta n.1: eliminare la copia cartacea che crea grossi problemi economici specie ai piccoli comuni elimitarsi solo alla copia digitale come è previsto dalla stessa lur con l'art.27;

proposta n.2,

>snellire l'iter delle fasi sia per lo strumento urbanistico che per la Vas. con la creazione di un portale (si potrebbe utilizzare uno dei portali già esistenti adeguandolo all' processo VAS/PSC) e informatizzando il processo, favorendo il vero ruolo della regione che è quello di supportare gli enti territoriali attraverso la semplificazione delle pratiche che è l'obbiettivo che la CE. con l'obbiettivo del processo di "digital trasformation" ha chiesto ai vari stati, per spingere alla digitalizzazione dei documenti, L'Italia con Decreto semplificazione (DL76/020) ha accettato la sfida, la Calabria, ritengo che sia sulla buona strada. > > Chiarire con chiarezza i tempi delle varie fasi indicando che siano non indicativi bensì perentori e rendere obbligatoria la Vas per uno strumento urbanistico ,così si evita piani urbanisti approvati senza VAS.

>Rivedere l'art. 27 per limitare le varie fasi: da cinque a tre così si recupera tempo e si snellisce l'iter ammnistrativo, favorendo i comini a dotarsi del nuovo strumento utìrbanistico.ad oggi dall'analisi dei flussi è emerso che ancora oggi vi sono comuni con il solo pdF.

>Rivedere gli art.li 27ter e quater della lur perché sono in contraddizioni rispetto alla stessa legge che fa obbligo ai comuni di dotarsi del nuovo strumento urbanistico .

Tipologia della proposta ***(è possibile barrare più di una casella)***

x	Normativa/Legislativa			Normativa/Regolamentare
x	Organizzativa		X	Digitale/Tecnica
	Altro (*specificare a fianco)*	Snellire la normativa di riferimento la lur , il RR e il Disciplinare di attuazione della VAS…. Utilizzare con adeguamento uno dei portali esistenti della regione.		

6 VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DEI TARGET REGIONALI E PROPOSTA DI PRIORITÀ DA ASSEGNARE NEL PIANO OPERATIVO FASE 2*(riempire la tabella seguente inserendo il nome della procedura e con la valutazione dei contributi stimati)*

Legenda:

(-) nessun contributo; **X** contributo modesto; **XX** contributo rilevante; **XXX** contributo sostanziale

Procedura	**Target intermedio (dicembre 2023)**		**Target finale (giugno 2025)**			**Proposta delle priorità da assegnare**
[Nome Procedura]	Riduzione arretrato(%)	Riduzione tempi(%)	Riduzione arretrato(%)	Riduzione tempi(%)	Note	1-Alta, 2-Media, 3-Bassa
proposta 1	XX	XX	XX	XX	la proposta1, contribuisce a snellire l'iter,	2 media **
proposta 2	XX	XX	XXX	XXX	L'informatizzazione è vitale in un processo che richiede varie fasi amministrative ,gli interventi suggeriti sono di facile applicazione e consentono a contribuire sia a ridurre l'arretrato, ma anche a snellire l'iter amministrativo e riportare sui gusti binari il reale ruolo della lur,rispettando lo spirito che l'ha generato	1 alta

Commento generale alla griglia:

** La eliminazione del cartaceo, da indagine dirette, risulta importante chè frena l'iter amministrativo e snellisce l'istruttoria contribuendo a ridurre l'arretrato entro il 2032 ,insieme alla informatizzazione del sistema VAS La riduzione dei tempi rispetto a quelli teorici previsti dalla lur che oprevedono550 gg compreso i 90 gg della vas gg della Vas in funzione delle migliorie suggerite, la riduzione dell'arretrato al 2025 del 90%è un traguardo possibile ma non impossibile, sempre subordinato alla volontà di modificare della realtà riscontrata

7 Livello di coinvolgimento del Settore specifico e stato attuale della proposta ***(alla data in cui inviate questo foglio, faremo un secondo "giro" tra un mese – barrare una sola casella)***

x	All'esame del Dirigente di settore.	……
	Approvata dal Dirigente di settore	……
	Approvata dal Dirigente generale	……
	In fase di implementazione *(specificare a fianco)*	…le proposte sono state inviate al responsabile del dipartimento Ambiente.
	Altro (*specificare a fianco)*	

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 1 COMPONENTE 1 MISURA 2.2.1

Assistenza tecnica a livello centrale e locale

PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE COMPLESSE RIDUZIONE DEI TEMPI -Rev 4

(le parti in blu corsivo vanno cancellate prima dell'invio)

1. PROCEDURA DI RIFERIMENTO *(barrare una sola casella)*

	Procedura complessa (come da Piano Territoriale)
	VAS
	PAUR
	AIA
X	AUA
	Aut. Unica imp. Smaltim.
	Aut. Uniche energetiche
	Aut. Unica area ZES
	Bonifiche

	Altra procedura (*)
	Appalti
	Usi Civici

(*) attualmente non prevista espressamente, in attesa di eventuali variazioni del Piano Territoriale

2 INQUADRAMENTO

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è un provvedimento autorizzativo unico istituito dal DPR n. 59 del 13/03/2013, che sostituisce e comprende sette titoli abilitativi in materia ambientale. I gestori degli impianti (PMI e Grandi Imprese) presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Se l'attività svolta riguarda uno o più dei suddetti titoli abilitativi è obbligatorio richiedere l'AUA tramite il SUAP competente. Come chiarito dal Ministero dell'Ambiente con la Circolare 7 novembre 2013, n. 49801, l'effetto "sostitutivo" collegato al rilascio dell'AUA rispetto ai titoli abilitativi ricompresi nel suo ambito, rende obbligatoria la sua richiesta, pena la frustrazione delle finalità di semplificazione assegnate al DPR n.59/2013 e ss. mm. ii., consistente nella riduzione, in favore degli operatori (privati e pubblici) degli oneri burocratici connessi alla gestione dell'attività di impresa.

L'AUA è facoltativa per il gestore se:

- i gestori degli impianti possono "*non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP*" (art. 3 comma 3 del DPR n. 59/2013).

Pertanto, l'articolo 10 comma 2 del DPR 59/2013 va interpretato nel senso che la richiesta di AUA è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall'articolo 3 comma 1, salvo che ricorra una delle citate deroghe.

3. CRITICITÀ DI ORDINE GENERALE RISCONTRATE

- I Comuni utilizzano piattaforme SUAP differenti (CalabriaSUAP/Impresainungiorno etc.);
- Estrema variabilità delle attività produttive soggette all'AUA, dai «piccoli» artigiani o attività di servizi (PV carburante) ad impianti industriali;
- Non esiste un Regolamento e si riscontrano carenze delle normative regionali di riferimento
- Difficoltà di coordinamento tra l'Autorità competente e Soggetti competenti (iter ridondante per alcuni passaggi previsti dalla stessa normativa).
- Gestione non omogenea dei procedimenti AUA tra i diversi territori provinciali e tra i diversi Suap Comunali;
- Necessità di approvare un Regolamento Regionale per uniformare la procedura, renderla più fluida e chiara per l'utenza.

4 CRITICITÀ SPECIFICHE RISCONTRATE

- Gestione delle competenze dei diversi soggetti che a vario titolo intervengono nei procedimenti di AUA;
- Tempi del procedimento non rispettati: difficile e claudicante gestione dei flussi procedurali visti anche i diversi Enti coinvolti, ripetute richieste di integrazioni, chiarimenti etc.;
- Gestione delle Conferenze di Servizi e tempi troppo lunghi rispetto a quelli dettati dalla Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii.;
- Difficoltà organizzative per carenza di personale, in particolare nei Comuni (SUAP) e nelle Province.
- Problematiche relative ai SUAP, dettagliate nel seguito

  Come definito all'Articolo 4 del DPR 7 settembre 2010, n. 160 "1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. 2. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente".

  Le difficoltà organizzative riscontrate già dall'avvio del DPR n.59/2013 nei Comuni (SUAP) continuano a persistere:

  - *carenza di personale dedicato al SUAP nei Comuni,*
  - *completezza documentale non verificata nei 30gg previsti dalla norma,*

- *ritardi e/o incompletezze nella trasmissione delle istanze agli Enti competenti.*

  Al fine di consentire alla Provincia/Città Metropolitana e ai Soggetti Competenti in materia ambientale il rispetto dei termini procedimentali previsti dal DPR n. 59/2013, è necessario che la verifica formale, comprensiva della verifica del pagamento dei diritti di istruttoria spettanti ai vari enti interessati dal procedimento, sia tempestiva e rispetti i tempi imposti dalla normativa; il SUAP dovrebbe poi trasmettere la pratica formalmente completa all'Autorità competente e ai Soggetti Competenti, accompagnata dalla comunicazione al richiedente di avvio del procedimento (artt. 7 e 8 Legge n.241/1990 e ss. mm. ii.). La Comunicazione dell'avvio del procedimento è unica e dovrebbe essere di competenza esclusiva del SUAP

5 PROPOSTA/E DI SEMPLIFICAZIONE

1. Predisporre un Regolamento Regionale AUA (che descriva dettagliatamente le azioni che gli operatori coinvolti nel procedimento dovrebbero porre in essere, dall'inoltro della domanda di rilascio dell'AUA attraverso la piattaforma informatica fino al rilascio del titolo autorizzatorio e alle successive fasi di controlli, diffide, sanzioni etc. con particolare riferimento agli aspetti generali, alle tempistiche, al riparto di competenze tra SUAP e Autorità competente, indizione, convocazione e gestione delle conferenze di servizi).
2. Individuare una "*Autorità Competente*" che sia adeguata al contesto regionale attuale (art. 2 comma 1 lett. b DPR n.59/2013 e ss. mm. ii.)
3. Supporto ai Comuni ed ai SUAP comunali che non hanno le necessarie unità di personale tecnico e amministrativo dedicato alla gestione delle AUA.
4. Aggiornare la Normativa Regionale di riferimento, ad esempio in materia di Autorizzazioni allo scarico (Legge Regionale n.10/1997), in particolare per quanto riguarda lo scarico di: acque meteoriche, acque reflue domestiche ed assimilabili, acque potabilizzate.
5. Aggiornamento della Modulistica Regionale, codifica/standardizzazione delle informazioni principali rese dai proponenti, dei formati, del numero massimo di pagine delle relazioni tecniche specialistiche, della documentazione tecnica e degli elaborati a corredo dell'istanza, etc. per snellire il lavoro dei Funzionari preposti dei vari Enti.

Nel corso degli anni sono intervenute modifiche alle normative nazionali che interessano l'AUA (ad es. D. Lgs. n°152/2006, Legge n°241/1990, Codice Amministrazione Digitale). Sarebbe opportuna una standardizzazione delle fasi che caratterizzano i procedimenti AUA, anche al fine di superare le criticità legate ad aspetti e ambiti non espressamente chiariti dal Decreto di riferimento come ad esempio voltura, rinnovo, modifiche, etc. e all'assetto delle singole competenze riguardo agli adempimenti successivi al rilascio dell'AUA in caso di controlli, diffide, sanzioni etc.

Tipologia della proposta *(è possibile barrare più di una casella)*

X	Normativa/Legislativa		X	Normativa/Regolamentare
X	Organizzativa		X	Digitale/Tecnica
	Altro (*specificare a fianco)*	…….		

6 VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DEI TARGET REGIONALI E PROPOSTA DI PRIORITÀ DA ASSEGNARE NEL PIANO OPERATIVO FASE 2 ***(riempire la tabella seguente inserendo il nome della procedura e con la valutazione dei contributi stimati)***

Legenda:

(-) nessun contributo; **X** contributo modesto; **XX** contributo rilevante; **XXX** contributo sostanziale

Procedura	**Target intermedio (dicembre 2023)**		**Target finale (giugno 2025)**			**Proposta priorità da assegnare**
AUA	Riduz. Arretrato (%)	Riduz. tempi (%)	Riduz. Arretrato(%)	Riduz. tempi(%)	Note	1-Alta, 2-Media, 3-Bassa
proposta 1	(-)	XX	XXX	XXX	La adozione di un Regolamento regionale AUA comporta dei tempi che non consentono di incidere in maniera significativa sul target intermedio, mentre una volta a regime presenta un impatto sicuramente positivo	1
proposta 2	X	X	X	XX	L'individuazione della "Autorità competente" adeguata al contesto regionale e la sua successiva operatività presentano tempi lunghi rispetto ai target regionali	3
proposta 3	XXX	X	XXX	X	Il supporto ai Comuni e ai SUAP è una misura di impatto immediato sugli arretrati	1
proposta 4	(-)	X	(-)	XXX	L'aggiornamento della normativa Regionale influisce prevalentemente sui tempi	2
proposta 5	(-)	XX	XX	XXX	L'aggiornamento della modulistica regionale, puó essere implementato in tempi brevi e quindi avere un impatto sui tempi anche del primo target contribuendo nel secondo anche alla riduzione dell'arretrato	1
proposta 6	(-)	(-)	X	XX	La standardizzazione delle fasi AUA è un procedimento lungo, i cui effetti cominceranno a risultare visibili nel medio periodo	3

Commento generale alla griglia: La maggior parte delle risorse disponibili andrebbe impiegata nella implementazione della proposte 3, 1 e 5; le ultime due possono essere unite in una unica attività

7 Livello di coinvolgimento del Settore specifico e stato attuale della proposta ***(alla data in cui inviate questo foglio, faremo un secondo "giro" tra un mese – barrare una sola casella)***

	All'esame del Dirigente di settore.
	Approvata dal Dirigente di settore
	Approvata dal Dirigente generale
	In fase di implementazione *(specificare a fianco)*
X	Altro (*specificare a fianco)*

Parte testuale da lavoro esperti Intrieri e Calabrese, con osservazioni mutuate da lavoro pregresso di Fincalabra; formattazione e elaborazione griglia effettuata dalla Task Force Programmazione

……

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 1 COMPONENTE 1 MISURA 2.2.1

Assistenza tecnica a livello centrale e locale

PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE COMPLESSE RIDUZIONE DEI TEMPI -Rev 4

1. PROCEDURA DI RIFERIMENTO

Procedura complessa (come da Piano Territoriale)	
	VAS
	PAUR
	AIA
	AUA
X	Aut. Unica imp. Smaltim.
	Aut. Uniche energetiche
	Aut. Unica area ZES
	Bonifiche

Altra procedura (*)	
	Appalti
	Usi Civici

(*) attualmente non prevista espressamente, in attesa di eventuali variazioni del Piano Territoriale

2 INQUADRAMENTO

Il Piano Territoriale della Regione Calabria, al fine di delineare gli interventi di Assistenza Tecnica relativi alla semplificazione e al rafforzamento amministrativo, assume come riferimento le Missioni e le Riforme "abilitanti" e "settoriali" come definite nel PNRR, da cui discendono gli interventi finanziati alle Regioni ed alle amministrazioni locali quali soggetti beneficiari ed attuatori.

In particolar modo nell'Appendice 1 del DPCM relativo al conferimento di incarichi di collaborazione "1000 esperti", è riportata una lista di procedure complesse rilevanti ai fini della riduzione dei tempi o dell'arretrato, a cui sono associate le riforme e le missioni del PNRR, fra le quali è presente la seguente procedura, così per come riportata anche nel Piano Territoriale della Regione Calabria:

Rifiuti - Autorizzazione unica per la realizzazione ed esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero (art. 208, d.lgs. 152/2006) e sue varianti sostanziali (comma 19) *- MISSIONE 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica*

Procedure	***Missioni***	***Componenti***	***Riforme abilitanti***	***Riforme settoriali***	***Soggetti coinvolti***
Rifiuti: autorizzazione unica per la realizzazione edesercizio degli impianti di smaltimento e direcupero	MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	C2. Energiarinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile	Semplificazione e razionalizzazione delle normative in materia ambientale Semplificazione in materia di contratti pubblici Rafforzamento delle strutture per la semplificazione amministrativa e normativa Semplificazione delle norme in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno	Programma nazionale per la gestione deirifiuti	Regione Calabria – Dipartimenti EE.LL. Soggetti gestori aree e impianti

Il Piano territoriale individua gli obiettivi da realizzare, le risorse da impiegare, le modalità di attuazione, i tempi di intervento e i risultati attesi. Sugli obiettivi di semplificazione sono sentite anche le associazioni di rappresentanza del mondo economico e sociale.

Dall'analisi e supporto svolto per le pratiche AU, pregresse e nuove, presso il Settore Ambiente afferente, si è proceduto anche alla quantificazione dei tempi delle procedure in particolare di quelle afferenti il SUAP (per come previsto dalla strategia nazionale "M1C1.2 MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"), nonché, dell'eventuale arretrato nei limiti di quello concretamente funzionale all'attuazione del PNRR. Le richieste di Autorizzazione unica per la realizzazione ed esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero (art. 208, d.lgs. 152/2006) e sue varianti sostanziali (comma 19), afferiscono tramite il SUAP Regione Calabria e successivamente sono gestiste al di fuori dal sistema (tramite il sistema SUAP avviene solo l'avvio della pratica).

Tutte le soluzioni e i miglioramenti proposti nel proseguo tengono conto di quanto previsto nella modulistica del SUAP e, quindi, sono coerenti con i requisiti del SUAP correnti.

3. CRITICITÀ DI ORDINE GENERALE RISCONTRATE

Relazione Ing. Garofalo Carmela, bimestre marzo-aprile, pag.n.3:

I progetti sono carenti di elaborati progettuali. Tempo di risposta degli Enti invitati non codificato. Nelle CDS spesso gli enti invitati non intervengono per più sedute, provocando un tempo superiore al limite previsto per la conclusione. Manca sempre la conformità urbanistica e i titoli abilitativi. Assente la ricognizione usi civici.

Relazione Ing. De Cicco Elena Angela, bimestre luglio-agosto, pag.n.4:

Lunghi tempi di risposta da parte degli Enti per l'invio dei pareri. Gli Enti non inviano per conoscenza i pareri alle ditte. Alcuni Enti richiedono un livello di dettaglio diverso da quello richiesto dalla modulistica regionale. Mancata partecipazione degli Enti invitati alle CDS. Poca chiarezza sui tempi di sospensione e di riapertura termini.

4 CRITICITÀ SPECIFICHE RISCONTRATE

Sono state individuate le criticità suddivise per tipologia di impianto.

Relazione Ing. Garofalo Carmela, bimestre luglio-agosto, pag.n.3,4:

Impianti fissi: La documentazione richiesta non è completa. Manca sempre la conformità urbanistica e i titoli abilitativi. Impianti Mobili art.208, comma 15: manca spesso l'ubicazione dell'impianto, le caratteristiche complete del macchinario da autorizzare, il titolo di proprietà, conformità dell'impianto. Per le attività di campagne mobili manca sempre la Dichiarazione L.R. 25/2021, le relative polizze con l'individuazione del tempo assicurativo e l'atto autorizzativo (SCIA, Permesso a Costruire o Deliberazione di Giunta nel caso di appalti pubblici) a demolire.

Relazione Ing. De Cicco Elena Angela, bimestre luglio-agosto, pag.n.3:

Impianti fissi: Progetti carenti a livello documentale che presentano discrepanze fra relazione, tabelle e planimetria; mancanza di dati relativi a capacità istantanea, modalità di stoccaggio, settore di trattamento. Documentazione differente ed eterogenea tra una pratica e l'altra. Certificazioni ISO non conformi o non esistenti. Vincoli esistenti non correttamente riportati. Le domande non sono presentate in base alla tempistica corretta (180 gg prima della scadenza). Impianti Mobili art.208, comma 15: mancano spesso caratteristiche del macchinario e titolo di proprietà, quantità da autorizzare, dichiarazione equo compenso L.R. 25/2021, responsabile dell'impianto.

In sintesi, le Criticità riscontrate possono essere così distinte:

***Criticità 1** - Al di sotto di un livello minimo di completezza della documentazione (Es. Permesso a costruire, Ricognizione Usi Civici, Compatibilità Urbanistica etc..), la domanda di Autorizzazione Unica AU, dovrebbe essere sospesa o ripresentata in quanto i tempi necessari per lo svolgimento delle sottoprocedure spesso non sono compatibili con i termini di 150gg previsti dall'AU (per esempio l'Iter ricognizione Usi Civici prevede tempi superiori a quelli previsti per la conclusione dell'art. 208 del D.lgs152/2006), termini che il Decreto semplificazioni riporta a 120 giorni. Inoltre, la Regione Calabria, Dipartimento Ambiente, ha pubblicato un avviso con il quale si precisa che le istanze di natura autorizzatoria, devono essere corredate della disponibilità delle aree (ricognizione USI CIVICI e aree Demaniali).*

***Criticità 2** - Le aree nelle quali devono sorgere gli impianti spesso sono soggette a vincoli: sismici, idrogeologici, paesaggistico-ambientale, quindi, è necessario richiedere integrazioni progettuali e documentali non previste dai progettisti negli elaborati progettuali, che allungano i tempi di conclusione della procedura.*

***Criticità 3** - Richieste screening VIA: tale parere, nonostante dovrebbe essere concluso entro 90 giorni nella maggior parte dei casi, non viene rilasciato nei termini previsti, comportando così una dilatazione eccessiva dei tempi di conclusione della CDS e quindi dell'atto autorizzativo.*

***Criticità 4**: Gli Enti invitati alle CDS (Provincia, ARPACAL Settore Suolo e Rifiuti, Emissioni in atmosfera, ARPACAL Servizio Aria, Comuni, Autorità di Bacino Distrettuale etc..) spesso non emettono parere entro la metà del tempo assegnato alla CdS (in questo caso quindi 45 gg), non riuscendo così a concludere le conferenze nei tempi previsti.*

***Criticità 5** - I tempi di sospensione e riapertura dei termini, in caso di documentazione insufficiente o richieste integrative, non sono uniformi, ogni Ente risponde con una tempistica diversa, causando ritardi nella conclusione della procedura.*

***Criticità 6** - I tempi di avvio del Procedimento non coincidono con la presentazione della pratica al SUAP, bensì con la comunicazione di avvio del Procedimento e nomina del RUP che di solito avviene oltre il trentesimo giorno dall'arrivo al protocollo della pratica.*

***Criticità 7** – Gli Enti invitati alla CDS spesso non inviano per conoscenza le richieste di integrazioni alle ditte. Alcuni Enti richiedono talvolta un livello di dettaglio diverso da quello richiesto dalla modulistica regionale.*

***Criticità 8** – Impianti Mobili art.208, comma 15: nelle relazioni spesso non sono indicate le caratteristiche del macchinario, il titolo di proprietà, le quantità da autorizzare, il responsabile dell'impianto. Spesso viene richiesta l'operazione R13.*

5 PROPOSTA/E DI SEMPLIFICAZIONE

Relazione Ing. Garofalo Carmela, bimestre luglio-agosto, pag.n.3, 4:

Al fine di rispettare i tempi previsti per la conclusione della Conferenza dei Servizi, le ditte interessate dovrebbero richiedere anticipatamente al Comune competente il permesso a costruire delle opere previste in progetto e la ricognizione degli USI CIVICI, in quando tale Ente spesso non partecipa alle CDS e non esprime parere.

Gli uffici preposti alla ricognizione Usi Civici e allo screening VIA (che dovrebbe essere concluso entro 90 giorni), nella maggior parte dei casi esaminati, impiegano tempi superiori a quelli previsti

per la conclusione dell'art. 208 del D.lgs152/2006, comportando così una dilatazione dei tempi di conclusione della CDS, sarebbe opportuno incrementare la forza lavoro e nel contempo semplificare le procedure previste.

Relazione Ing. De Cicco Elena Angela, bimestre luglio-agosto, pag.n.4:

Proposte: Archiviazione digitale delle pratiche. Passaggio al SUAP per tutta la procedura autorizzativa. Adeguamento modulistica al Reg. UE 2016/679. Introduzione istruzioni per la polizza, in particolar modo per le campagne mobili. Integrare la modulistica con le diverse casistiche (modifica, rinnovo, ecc.). Modulistica per la Voltura da particolareggiare per le diverse casistiche. Allegare alla domanda ulteriore modulistica per "guidare" l'utente e semplificare l'istruttoria (Flussi, Organigramma, Dichiarazione accettazione incarico di direttore tecnico, ecc.).

Le operazioni di recupero per gli impianti mobili potrebbero essere indicate in una normativa apposita che ne definisca ambiti, codici e operazioni specifiche.

In sintesi, le Proposte possono essere così distinte:

***PROPOSTA 1** - Le ditte interessate dovrebbero richiedere anticipatamente al Comune competente il permesso a costruire delle opere previste in progetto e la ricognizione degli USI CIVICI. In virtu' del Decreto semplificazioni n.77/2021, sarebbe opportuno preparare una modulistica autorizzativa semplificata suddivisa per competenze, ovvero distinguere la Modulistica in funzione dell'Autorizzazione richiesta (Es. Modulistica per Autorizzazione Nuovo Impianto; Modulistica per rinnovo, Modulistica per Modifica sostanziale (comma 19), Modulistica per comma 15(impianti mobili)), con i relativi allegati progettuali e amministrativi.*

***PROPOSTA 2** - Preparare un Vademecum o guida digitale per i progettisti e le imprese al fine di uniformare gli elaborati progettuali e l'istruttoria stessa.*

***PROPOSTA 3** - Archiviazione digitale delle pratiche. Passaggio al SUAP per tutta la procedura autorizzativa. Adeguamento modulistica al Reg. UE 2016/679.*

Tipologia delle Proposte 1 – 2 – 3

	Normativa/Legislativa			Normativa/Regolamentare
X	Organizzativa		X	Digitale/Tecnica
	Altro (*specificare a fianco)*	…… ……		

***PROPOSTA 4** - Le operazioni di recupero per gli impianti mobili non sono specificate in una normativa apposita che ne definisca ambiti, codici e operazioni specifiche.*

Tipologia della Proposta 4

	Normativa/Legislativa		X	Normativa/Regolamentare
	Organizzativa			Digitale/Tecnica
	Altro (*specificare a fianco)*	…… ……		

6 VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DEI TARGET REGIONALI E PROPOSTA DI PRIORITÀ DA ASSEGNARE NEL PIANO OPERATIVO FASE 2

Legenda:

(-) nessun contributo;
X contributo modesto;
XX contributo rilevante;
XXX contributo sostanziale

Procedura	**Target intermedio (dicembre 2023)**		**Target finale (giugno 2025)**			**Proposta delle priorità da assegnare**
[Nome Procedura]	Riduzione arretrato(%)	Riduzione tempi(%)	Riduzione arretrato(%)	Riduzione tempi(%)	Note	1-Alta, 2-Media, 3-Bassa
PROPOSTA 1	**XX**	**XXX**	**XX**	**XXX**		1-Alta
PROPOSTA 2	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**		2-Media
PROPOSTA 3	**XXX**	**XX**	**XXX**	**XX**		1-Alta
PROPOSTA 4	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**		2-Media

7 Livello di coinvolgimento del Settore specifico e stato attuale della proposta

X	All'esame del Dirigente di settore
	Approvata dal Dirigente di settore
	Approvata dal Dirigente generale
	In fase di implementazione *(specificare a fianco)*
	Altro (*specificare a fianco)*

Ing. Garofalo Carmela, Cinzia

Ing. Elena Angela De Cicco

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 1 COMPONENTE 1 MISURA 2.2.1

Assistenza tecnica a livello centrale e locale

PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE COMPLESSE RIDUZIONE DEI TEMPI -Rev 4

Documento redatto dagli esperti PNRR Dott.ri Geol. Sergio Dolfin- Natascia Merenda- Alessandra Pezzo

1. PROCEDURA DI RIFERIMENTO

	Procedura complessa (come da Piano Territoriale)
	VAS
✓	PAUR
	AIA
	AUA
	Aut. Unica imp. Smaltim.
	Aut. Uniche energetiche
	Aut. Unica area ZES
	Bonifiche

	Altra procedura (*)
	Appalti
	Usi Civici

(*) attualmente non prevista espressamente, in attesa di eventuali variazioni del Piano Territoriale

2 INQUADRAMENTO

Il D.Lgs 104/2017 all'art. 16 comma 2, modifica il D.Lgs 152/2006 ed istituisce il Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (P.A.U.R.) finalizzato al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione ed all'esercizio del progetto, (T.U. Ambiente 152/2006 art 27/bis).

La procedura del PAUR è molto articolata e le fasi di verifica dell'istanza e di avvio ed espletamento delle consultazioni, *confluiscono* in un'unica conferenza dei *servizi sincrona,* dove oltre al giudizio *di compatibilità* dovuto a seguito della valutazione d'impatto ambientale*, confluiscono tutte le autorizzazioni per la realizzazione ed esercizio del progetto.*

Detto impianto normativo rappresenta un'importante novazione rispetto quanto precedentemente previsto dal T.U. Ambiente, laddove il piano progetto andava sottoposto a preliminare procedura di Assoggettabilita' a VIA ai sensi dell'art. 19 e, successivamente in caso di assoggettamento, a procedura di VIA.

Per completezza è bene chiarire, inoltre che, affinché sia attivata la procedura PAUR, i progetti devono rientrare nelle tipologie di cui all'allegato III parte seconda del D.Lgs 152/06 o chiaramente i progetti di cui all'allegato IV parte seconda del D.Lgs 152/06 rinviati a procedura di VIA (art 19).

Proprio al fine dello snellimento delle procedure la normativa dell'art 27 bis PAUR detta uno stringente cronoprogramma. Precisamente ed in sintesi::

***Art 2** - entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza del proponente deve avvenire la comunicazione agli Enti interessati (**modificato dall'art.50 comma 1 Legge 120/2020**);*

***Art 3 -** 30 giorni di tempo dalla pubblicazione sul sito WEB per eventuali integrazioni (**modificato dall'art 24 comma 1, lettera a Legge 108/2021**);*

Art 4** - 30 giorni per eventuali osservazioni (**modificato in ultimo dall'art 24 comma 1 lettera b Legge 108/2021)

Art 5** - 30 giorni per richiedere integrazioni; tuttavia, su istanza motivata, il proponente può richiedere una proroga non superiore a 180 giorni, che si può concedere solo una volta (**art 24 comma 1 lettera c Legge

***108/2021**). Trascorso detto tempo la pratica può essere archiviata, ed in caso il proponente voglia riprendere la pratica la stessa va riproposta;*
Artt. 5 e 6** - durata 15 giorni o ai sensi **dell'art. 24 bis comma 1

L'analisi della procedura complessa PAUR si inquadra con quanto previsto nel *Piano Territoriale della Regione Calabria – All.D schema DPCM 1000 professionisti*, considerato che il supporto fornito mira ad accrescere la capacità amministrativa dell'AC e degli enti locali che intervengono per competenza nel procedimento, in modo da garantire la concreta attuazione delle azioni di riforma in materia di semplificazione e la velocizzazione delle procedure amministrative propedeutiche all'implementazione dei progetti previsti PNRR. Particolare valutazione è stata svolta in merito agli aspetti legislativi e procedurali nonchè organizzativi che rappresentano il principale "collo di bottiglia" della procedura in essere.
La Regione Calabria ha adottato il sistema informativo CalabriaSUAP per la gestione telematica del Provvedimento Unico Ambientale Reginale, della Via e della verifica di assoggettabilità Via. Il Dipartimento tutela dell'ambiente della Regione Calabria – in qualità di AC/Amministrazione procedente, gestisce le pratiche di competenza attraverso un ufficio suddiviso in cinque ambiti territoriali, uno per ciascuna provincia.

3. CRITICITÀ DI ORDINE GENERALE RISCONTRATE

La premessa di cui sopra si è resa necessaria per fissare quelli che sono i principi cardine sui quali si basa il procedimento PAUR e cioè:
- Rappresenta un "contenitore" all'interno del quale confluiscono tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione e all'esercizio del progetto, sottoforma di semplici endoprocedimenti;
- È il Dirigente del servizio Dipartimento Ambiente regionale ad incardinare le varie fasi procedurali e presiedere le CDS;
- I singoli endoprocedimenti confluiscono in una Conferenza dei Servizi (conferenza dei servizi istruttoria) che deve essere sincrona, laddove permettono successivamente, e nella propria totalità all'autorità procedente in sede di conferenza dei servizi decisoria, di emettere il provvedimento finale.

Questi semplici passaggi ci permettono di mettere a fuoco le criticità riscontrate e cioè:

1. *mancanza di strumenti di pianificazione generale a scala regionale, che comporta il dover demandare e/o caricare gli Enti, di compiti non propri, tra l'altro facendo prevalere la normativa nazionale a discapito di quella costituzionalmente preposta alla gestione del territorio, cioè quella regionale. Inoltre, in mancanza di queste norme di pianificazione, si fa sì che i proponenti avanzino richieste autorizzative laddove la vincolistica non consente in maniera chiara ed evidente (aree natura 2000 in primis) la possibile realizzazione del piano/progetto che si intende presentare. Ciò comporta un aggravio di costi e tempi per tutti i soggetti;*
2. *disapplicazione di norme nazionali o regionali non compatibili non solo con i tempi generali del PAUR, ma anche spesso in conflitto procedurale laddove vi è l'applicazione della normativa speciale prevalente del PAUR. Norme che, se non si applica il PAUR, possono regolamentare comunque la materia;*
3. *mancanza di un impianto legislativo che renda omogenee le normative nazionali e regionali abrogando implicitamente quelle in contrasto;*

4 CRITICITÀ SPECIFICHE RISCONTRATE

1. *carenza di personale specializzato all'interno degli Enti interessati per controllo/verifica della progettazione nei tempi previsti dalla norma e conseguenziale ritardo dell'emissione degli endoprocedimenti. Ciò comporta l'impossibilità' d'incardinare CDS realmente sincrone;*

2. *scarsa qualità progettuale da parte dei proponenti (documentazione non adeguata e/o incompleta) con conseguente richiesta di integrazioni documentali, che spesso appesantiscono i procedimenti, o richiedono tempi non compatibili con quelli del PAUR;*
3. *assenza in CdS degli enti coinvolti per il rilascio dei singoli pareri/N.O e conseguente difficoltà di acquisizione dei titoli autorizzativi di competenza delle amministrazioni titolari del relativo potere autorizzatorio;*
4. *difficoltà nella corretta individuazione di tutti i titoli da acquisire necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;*
5. *tendenza degli Enti preposti al rilascio dei pareri, di utilizzare procedure complesse e/o proprie piattaforme, creando iter ridondanti e inutili, poiché iter già "presenti" nel contenitore PAUR; in evidente contrasto con l'architettura tecnico-giuridica e con lo stesso spirito di "snellimento" del PAUR.*

5 PROPOSTA/E DI SEMPLIFICAZIONE

1. *il Dipartimento Ambiente ha già posto in essere tre strumenti fondamentali per rendere più' snelle le procedure: l'adozione da parte di STV di un parere istruttorio intermedio (PII), nel quale racchiudere tutte le richieste d'integrazione, fatte salve quelle degli Enti chiamati ad esprimersi, l'utilizzo in sede di CDS decisoria del parere istruttorio conclusivo (PIC), demandando quindi, quando ne ricorrino le condizioni, ad una semplice ottemperanza delle condizioni ambientali, la conclusione dell'iter.*
2. *tutte le norme di settore Regionale e Nazionale che prevedono tempi e procedimenti non conciliabili con l'art. 27bis (PAUR) devono essere abrogate e/o omogeneizzate (rese compatibili con la procedura PAUR);*
3. *le integrazione devono necessariamente essere prodotte ed acquisite nei tempi previsti dalle CdS istruttorie sincrone;*
4. *le endoprocedure che confluiscono all'interno del PAUR devono essere rese scevre di appesantimenti burocratici, considerato che è la stessa procedura PAUR in sede di CdS a verificare la completezza documentale;*
5. *le CdS devono essere realmente sincrone, ossia in sede di CdS istruttoria, devono confluire tutti i pareri previsti dalla procedura PAUR. Inoltre la CdS non deve costituire un organo collegiale, ma solo un modulo procedimentale (organizzativo) suscettibile di produrre un'accelerazione dei tempi procedurali e, nel contempo, un esame congiunto degli interessi pubblici coinvolti, senza sovrapposizioni e sotto la regia del presidente della CdS stessa. Le CdS devono essere gestite ai sensi del D.Lgs. 127/2016 articolo 14 comma 1 e 2*
6. *potenziamento dell'organico per supporto specialistico (con personale tecnico specializzato) all'interno degli Enti preposti al controllo/verifica della progettazione ed al controllo/verifica della successiva documentazione integrativa acquisita;*
7. *opera di divulgazione presso Enti locali, Dipartimenti Regionali, Ordini ecc delle procedura da porre in essere.*

Tipologia della proposta

X	Normativa/Legislativa		X	Normativa/Regolamentare
X	Organizzativa			Digitale/Tecnica

	Altro (*specificare a fianco)*	…….

6 VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DEI TARGET REGIONALI E PROPOSTA DI PRIORITÀ DA ASSEGNARE NEL PIANO OPERATIVO FASE 2

Legenda:

(-) nessun contributo; **X** contributo modesto; **XX** contributo rilevante; **XXX** contributo sostanziale

Procedura	**Target intermedio (dicembre 2023)**		**Target finale (giugno 2025)**			**Proposta delle priorità da assegnare**
PAUR	Riduzione arretrato(%)	Riduzione tempi(%)	Riduzione arretrato(%)	Riduzione tempi(%)	Note	1-Alta, 2-Media, 3-Bassa
proposta 1	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**		1-alta
proposta 2	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**		1 -alta
proposta 3	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**		1 -alta
proposta 4	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**		1 -alta
proposta 5	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**		1 -alta
proposta 6	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**		1 -alta
proposta 7	**X**	**X**	**X**	**X**		2- media

Commento generale alla griglia: La concretizzazione complessiva di tutte le proposte sopra elencate contribuirà ad avvantaggiare l'AC nell'accrescimento della capacità amministrativa, nella riduzione dei tempi e, quindi, nella concreta attuazione delle azioni di riforma in materia di semplificazione delle procedure amministrative ambientali propedeutiche all'implementazione dei progetti di prossima realizzazione del PNRR.

6 Livello di coinvolgimento del Settore specifico e stato attuale della proposta

	All'esame del Dirigente di settore.
	Approvata dal Dirigente di settore
	Approvata dal Dirigente generale
	In fase di implementazione *(specificare a fianco)*
X	Altro (*specificare a fianco)*

I suddetti punti 3-4-5- sono uguali al "Modello proposte migliorative PAUR" trasmesso in data 02.11.2022 che erano stati già condivisi con la dirigente di Settore pro-tempore.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 1 COMPONENTE 1 MISURA 2.2.1

Assistenza tecnica a livello centrale e locale

PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE COMPLESSE RIDUZIONE DEI TEMPI

1. PROCEDURA DI RIFERIMENTO

	Procedura complessa (come da Piano Territoriale)
	VAS
	PAUR
X	**AIA**
	AUA
	Aut. Unica imp. Smaltim.
	Aut. Uniche energetiche
	Aut. Unica area ZES
	Bonifiche

	Altra procedura (*)
	Appalti
	Usi Civici

(*) attualmente non prevista espressamente, in attesa di eventuali variazioni del Piano Territoriale

2. INQUADRAMENTO

L'Autorizzazione Integrata Ambientale quale procedimento autorizzativo contempera interessi conservativi, di tutela ambientale, con interessi di sviluppo, di natura prevalentemente produttiva, senza che vi sia, peraltro, una predeterminata gerarchia di carattere generale tra gli stessi.

Si propone di semplificare il regime autorizzatorio per determinate attività potenzialmente lesive di diversi fattori ambientali. Invece di richiedere distinte autorizzazioni, l'interessato deve ottenere un'unica autorizzazione, che consideri unitariamente i diversi profili, ottenendo un risparmio in termini burocratici. La semplificazione, per la pubblica amministrazione, non è l'unico vantaggio, in quanto l'AIA consente, da un lato, di avere un quadro unitario degli effetti di una determinata attività e, dall'altro, di poter più facilmente raccogliere ed elaborare i relativi dati, evitando duplicazioni procedimentali e permettendo l'individuazione di condizioni più razionali (in funzione di tutela ambientale, ma non solo) da imporre al proponente.

Oggetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale

Le attività soggette all'AIA sono individuate espressamente dalla legge, con un rinvio all'apposito allegato (che cita principalmente, ma non esclusivamente, i settori energetico, industriale, chimico e di gestione dei rifiuti). In particolare, si fa riferimento a determinati impianti ed alle rispettive modifiche sostanziali, per identificare, in seconda battuta, le attività industriali rispetto alle quali l'AIA trova applicazione (art. 6, comma 13, D.Lgs. n. 152/2006).

Campo di applicazione

Come visto, l'autorizzazione integrata ambientale è prevista per le attività riportate nell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e per le attività accessorie svolte anche da gestori diversi da quelli che esercitano l'attività principale.

Non rientrano nel titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e, quindi, sono sempre esclusi dall'ambito di applicazione dell'AIA, le installazioni, gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi come viene stabilito dal punto A dell'inquadramento generale dell'allegato VIII.
In base a quanto previsto dal comma 13 dell'art. 6 del D.Lgs n. 152/2006, l'AIA è necessaria per:
a) le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda;
b) le modifiche sostanziali degli impianti (leggasi installazioni) di cui alla lettera a).
Il comma 1 dell'art. 29-ter specifica meglio quanto già stabilito dal comma 13 dell'art. 6, stabilendo che l'AIA è necessaria per:

- l'adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti alle disposizioni del decreto;
- la modifica sostanziale degli impianti delle "installazioni esistenti";
- l'esercizio delle "nuove installazioni di nuovi impianti".

Gli obiettivi fissati, da perseguire anche attraverso l'applicazione delle migliori tecniche disponibili, riguardano la riduzione di emissioni inquinanti e rifiuti, l'uso efficiente dell'energia, la prevenzione degli incidenti ed il controllo nella fase di cessazione dell'attività.

Procedura

Il procedimento di AIA è distinto in fasi:

- domanda dell'interessato;
- pubblicazione della domanda;
- partecipazione del pubblico;
- conferenza di servizi;
- rilascio dell'autorizzazione;
- pubblicazione del provvedimento;
- controllo e monitoraggio.

Il procedimento si apre con la domanda dell'interessato (gestore), che deve fornire alcune indicazioni generali su diversi profili: impianto, sito ed attività esercitate; materie ed energia utilizzate; emissioni e rifiuti prodotti; tecnologie e misure preventive, di contenimento o di controllo adottate; principali alternative prese in esame dal gestore; rischi di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee quando ricorra l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose. La domanda deve riportare, analogamente a quanto previsto dalla VIA, e per gli stessi motivi di trasparenza ed informazione, una sintesi non tecnica di tutti gli elementi. Il gestore può inoltre indicare le informazioni che ritiene riservate, includendo una versione della domanda che non riporti tali informazioni. L'autorità competente verifica la completezza della domanda e della documentazione allegata, potendo richiedere integrazioni (art. 29-ter, D.Lgs. n. 152/2006).

Una volta che la Domanda è completa e ricevibile, l'Autorità Competente comunica la data di avvio del procedimento al gestore dell'impianto, individua un ufficio per la consultazione del pubblico e divulga attraverso il proprio sito web l'indicazione della localizzazione dell'installazione, il nominativo del gestore e l'ufficio ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. I soggetti interessati possono presentare osservazioni all'autorità competente entro trenta giorni dalla pubblicazione. È inoltre prevista la convocazione, sempre da parte dell'autorità competente, di apposita conferenza decisoria di servizi, in forma simultanea, disciplinata dall'art. 14-ter, legge n. 241/1990. A seguito della conferenza di servizi l'autorità competente si pronuncia sulla domanda e, in caso positivo, rilascia l'autorizzazione integrata ambientale che sostituisce (indicandole) le autorizzazioni settoriali. Una copia dell'AIA è messa a disposizione del pubblico, potendo comunque l'autorità competente restringere l'accesso alle informazioni ivi contenute per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale. È prevista poi la possibilità di stipulare accordi tra enti pubblici territoriali e gestori, con la finalità di contemperare e coordinare esigenze di sviluppo, politiche del territorio e strategie aziendali (art. 29-quater, D.Lgs. n. 152/2006).

Alla pubblica amministrazione è riservato un forte potere conformativo in sede di rilascio dell'AIA, nella quale possono quindi essere inserite varie condizioni finalizzate al miglioramento della compatibilità ambientale. In particolare, sempre nell'ottica del raggiungimento del più elevato livello di tutela possibile, vengono considerati valori-limite di emissione per i diversi fattori inquinanti (che non possono essere meno rigorosi di quelli fissati nella normativa vigente nel territorio d'ubicazione), requisiti e metodologie di controllo delle emissioni, misure relative a condizioni anormali di esercizio (incluse le fasi di avvio, messa a regime e di arresto dell'impianto). I valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche sono definiti sulla base delle migliori tecniche disponibili senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia in particolare. In questo caso le emissioni non devono superare i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL). Possono inoltre essere inserite quelle ulteriori condizioni che la pubblica amministrazione ritenga opportune (art. 29-sexies, D.Lgs. n. 152/2006).
Con norma di chiusura si prevede poi che l'autorità competente possa imporre misure supplementari più rigorose rispetto a quelle prescrivibili adottando le migliori tecniche disponibili qualora ciò sia necessario per assicurare in un determinato peculiare territorio il rispetto delle norme di qualità ambientale (art. 29-septies, D.Lgs. n. 152/2006).

Durata

La durata dell'AIA è di dieci anni, tranne che per i siti registrati EMAS (sedici anni) e per quelli certificati ISO 14001 (dodici anni), in funzione incentivante dei sistemi di gestione ambientale. Al di là della scadenza, è peraltro possibile un riesame dell'autorizzazione in presenza di determinate condizioni:

- se vi sia comunque un inquinamento tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite;
- se vi siano stati degli aggiornamenti sostanziali alle migliori tecniche disponibili, che consentano una notevole riduzione delle emissioni senza costi eccessivi;
- se la sicurezza di esercizio richieda l'adozione di ulteriori tecniche;
- se siano state emanate ulteriori disposizioni legislative in materia (art. 29-octies,D.Lgs. n.152/2006).

Modifica degli impianti soggetti ad AIA

Qualora il gestore intenda procedere ad una modifica degli impianti, informa l'autorità competente, che può aggiornare l'AIA o, in caso di modifiche sostanziali, richiedere la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione. Qualora vi siano variazioni nella titolarità della gestione, vecchio e nuovo gestore provvedono alla comunicazione all'autorità competente (art. 29-nonies, D.Lgs. n. 152/2006).

Rispetto a quanto previsto nel Piano Territoriale della Regione Calabria – Allegato A della DGR n.541 del 07/12/2021, il supporto fornito mira ad accrescere la capacità amministrativa dell'Autorità Competente e degli Enti locali che intervengono per competenza nel procedimento, in modo da garantire la concreta attuazione delle azioni di riforma in materia di semplificazione e la velocizzazione delle procedure amministrative propedeutiche all'implementazione dei progetti del PNRR. Si richiama il "*Prospetto 1 – Procedure oggetto di supporto: Enti coinvolti e sintesi delle criticità*" del suddetto Piano riportato nello schema A2 della procedura complessa AIA prodotto nel mese di Aprile 2022.

Il procedimento di AIA non è inserito nel SUAP Regionale "Sportello Ambiente", né in quelli Comunali; per ciò che concerne il DPR n.59/2013 è fatto esplicito riferimento all'esclusione dell'AIA dalle disposizioni del Decreto e nella Parte II Titolo III-bis "*l'Autorizzazione Integrata Ambientale*" del D. Lgs. n.152/2006 e ss. mm. ii. non si evincono rimandi alla disciplina sullo sportello unico per le attività produttive.

3. CRITICITÀ DI ORDINE GENERALE RISCONTRATE

- Carenza documentale nelle domande presentate: non utilizzo pedissequo della Modulistica AIA Regione Calabria (non obbligatoria per il Gestore proponente): documentazione differente in tipologia, denominazione e numero di elaborati (tecnici/grafici);
- Acquisizione delle domande (procedimento non dematerializzato);
- Carenza di personale dedicato ai procedimenti AIA.

Relazione I Bimestre 7/03/2022 - Ing. Calabrese

Relazione I Bimestre 07/03/2022 - Ing. Gimigliano

Relazione II Bimestre 04/05/2022 - Ing. Intrieri

Relazione II Bimestre 04/05/2022 - Ing. Gimigliano

Relazione III Bimestre 30/06/2022 - Ing. Calabrese

Relazione IV Bimestre 07/09/2022 - Ing. Intrieri

Schema "A2" Procedura complessa AIA 28/04/2022 – Calabrese, Gimigliano, Intrieri

4. CRITICITÀ SPECIFICHE RISCONTRATE

- Non rispetto dei tempi imposti dal Parte II Titolo III-BIS del TUA: verifica della completezza della domanda AIA e della documentazione allegata (art. 29-ter comma 4 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.) oltre i trenta giorni dalla presentazione; spesso le Ditte nel riscontrare le richieste di integrazioni documentali superano i tempi stabiliti con conseguenti successive sospensioni e riavvii del procedimento; Conferenze di Servizi che si protraggono oltre i tempi dettati dalla Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., anche per ritardi degli Enti che intervengono nel procedimento.
- Il proponente non sempre completa in maniera corretta quanto richiesto nell'Allegato 3 alla Domanda: i punti in elenco devono essere specificati ancorché già riportati nella relazione tecnica.
- A volte non viene data comunicazione nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto (art. 29-nonies del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.) e quindi l'AC non può procedere alla "*volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale*".

Schema "A2" Procedura complessa AIA 28/04/2022 – Calabrese, Gimigliano, Intrieri

5. PROPOSTA/E DI SEMPLIFICAZIONE

1. Aggiornamento della modulistica e codifica/standardizzazione delle informazioni principali, dei formati, del numero massimo di pagine delle relazioni tecniche specialistiche, della documentazione tecnica e degli elaborati a corredo dell'istanza, etc. per snellire il lavoro dei Funzionari.
2. L'autorità competente dovrebbe verificare entro trenta giorni dalla presentazione della domanda "*la completezza della stessa e della documentazione allegata*" (art. 29-ter comma 4 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.) e chiedere in questa fase eventuali integrazioni documentali. Solo dopo l'ottenimento della completezza documentale si dovrebbe procedere all'avvio del procedimento di autorizzazione ed alle successive procedure previste dall'art.29-quater.
3. Incremento delle unità di personale tecnico assegnato all'ufficio AIA.
4. Incremento di personale amministrativo di supporto ai procedimenti AIA.
5. Archivio condiviso informatizzato e standardizzato per ciascuna procedura, in questo caso AIA, e complessivo per tutti i procedimenti di competenza del Settore, per semplificare il lavoro dei Funzionari.

6. Proposta di realizzazione di un servizio per la gestione telematica delle Conferenze di Servizi (CdS) che consenta agli Enti interessati dal procedimento di intervenire nelle CdS nelle quali hanno competenza, al fine di ridurre i tempi medi di conclusione dei procedimenti, i costi che gravano su imprese, enti locali e cittadini, velocizzare e rendere più chiare ed uniformi le risposte della PA alle richieste dei proponenti. Le istanze, le comunicazioni, la relativa documentazione e tutto quanto necessario per la conclusione del procedimento amministrativo, saranno, quindi, depositati per via telematica in apposita piattaforma in grado di gestire le CdS regionali e resi disponibili ai soggetti coinvolti nel procedimento, telematicamente, in un fascicolo creato dalla Regione in qualità di AC. I database potrebbero essere gestiti su piattaforma GIS mediante l'inserimento di dati georeferenziati (shape file), per favorire l'implementazione/monitoraggio delle informazioni in tempo reale.

Tipologia della proposta

	Normativa/Legislativa			Normativa/Regolamentare
X	Organizzativa		**X**	Digitale/Tecnica
	Altro (*specificare a fianco)*			

6. VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DEI TARGET REGIONALI E PROPOSTA DI PRIORITÀ DA ASSEGNARE NEL PIANO OPERATIVO FASE 2.

Legenda:

(-) nessun contributo; **X** contributo modesto; **XX** contributo rilevante; **XXX** contributo sostanziale.

Procedura	**Target intermedio (dicembre 2023)**		**Target finale (giugno 2025)**			**Proposta delle priorità da assegnare**
AIA	Riduzione arretrato(%)	Riduzione tempi(%)	Riduzione arretrato(%)	Riduzione tempi(%)	Note	1-Alta, 2-Media, 3-Bassa
Proposta 1	**X**	**X**	**XX**	**XXX**		1-Alta
Proposta 2	**(-)**	**XX**	**(-)**	**XX**		1-Alta
Proposta 3	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**		1-Alta
Proposta 4	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**		2-Media
Proposta 5	**(-)**	**X**	**(-)**	**XX**		2-Media
Proposta 6	**X**	**XX**	**(-)**	**XXX**		1-Alta

Commento generale alla griglia:

Proposta 1 - i tempi di attuazione, presumibilmente, occuperanno l'intero anno 2023.

Proposta 2 - la completezza documentale va valutata prima dell'acquisizione della domanda e dell'avvio del procedimento come previsto dall'art. 29-quater del D. Lgs. n.152/2006 e ss. mm. ii. per rispettare la tempistica dei successivi step della procedura previsti al medesimo art.29-quater.

Proposta 3 - l'incremento di personale tecnico è fondamentale per un'equa distribuzione dei carichi di lavoro e, quindi, per il rispetto dei tempi previsti dal procedimento AIA.

Proposta 4 - il personale amministrativo potrebbe coadiuvare e supportare i funzionari tecnici nella fase preliminare di controllo della "completezza della documentazione", nella predisposizione delle varie comunicazioni e, ove possibile, nella stesura dei Decreti.

Proposta 5 - un efficiente archivio informatizzato, standardizzato e costantemente aggiornato è utile per la gestione delle attività e per l'accessibilità condivisa ai procedimenti AIA del Settore.

Proposta 6 - potrebbe essere utile per la riduzione dei tempi medi di conclusione dei procedimenti, dei costi che gravano su imprese, enti locali e cittadini, velocizzare e rendere più chiare ed uniformi le risposte della PA alle richieste dei proponenti. La pubblica amministrazione deve tendere alla dematerializzazione dei procedimenti al fine di conseguire obiettivi di efficacia e di efficienza anche in termini di riduzione dell'eccessiva onerosità della gestione cartacea dei documenti, far fronte alla difficoltà di condivisione e archiviazione, aumentare la trasparenza, ridurre i tempi di ricerca e minimizzare i rischi di smarrimento del cartaceo e far fronte ad altre inefficienze correlate alla mancanza di digitalizzazione dei procedimenti.

La concretizzazione complessiva di tutte le proposte sopra elencate contribuirà ad avvantaggiare l'AC nell'accrescimento della capacità amministrativa, nella riduzione dei tempi e, quindi, nella concreta attuazione delle azioni di riforma in materia di semplificazione delle procedure amministrative ambientali propedeutiche all'implementazione dei progetti di prossima realizzazione del PNRR.

7. LIVELLO DI COINVOLGIMENTO DEL SETTORE SPECIFICO E STATO ATTUALE DELLA PROPOSTA

	All'esame del Dirigente di Settore
	Approvata dal Dirigente di Settore
	Approvata dal Dirigente Generale
	In fase di implementazione *(specificare a fianco)*
X	Altro (*specificare a fianco)*

……
……
……
I suddetti punti 3, 4 e 5 sono uguali al "*Modello proposte miglioramento AIA*" trasmesso in data 27/10/2022 che erano già stati condivisi con la Dirigente di Settore pro-tempore.

Catanzaro, 23/11/2022

Ing. Maria Gabriella Calabrese

Ing. Maurizio Gimigliano

Ing. Ilaria Intrieri

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 1 COMPONENTE 1 MISURA 2.2.1

Assistenza tecnica a livello centrale e locale

PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE COMPLESSE RIDUZIONE DEI TEMPI -Rev 4

(le parti in blu corsivo vanno cancellate prima dell'invio)

1. PROCEDURA DI RIFERIMENTO *(barrare una sola casella)*

	Procedura complessa (come da Piano Territoriale)
	VAS
	PAUR
	AIA
	AUA
	Aut. Unica imp. Smaltim.
	Aut. Uniche energetiche
	Aut. Unica area ZES
X	Bonifiche

	Altra procedura (*)
	Appalti
	Usi Civici

(*) attualmente non prevista espressamente, in attesa di eventuali variazioni del Piano Territoriale

2 INQUADRAMENTO

Gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti contaminati, la procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e per la riduzione di sostanze inquinanti sono disciplinati dal Titolo V della Parte Quarta del D. Lvo 150/2006 e ss.mm.ii. La verifica dello stato di contaminazione di un sito segue l'iter stabilito e secondo i diversi scenari

3. CRITICITÀ DI ORDINE GENERALE RISCONTRATE

- Carenza di personale in genere, e in particolare con competenze specifiche nell'ambito dei procedimenti di bonifica che consenta di ottimizzare l'organico degli uffici preposti.
- Mancanza di sistemi informativi avanzati che consentano una gestione più ordinata dei procedimenti e l'invio di "*alert*" automatici al mancato raggiungimento delle milestone intermedie dei progetti.
- Carenze progettuali sono ricorrenti a tutti gli step e spesso mostrano carenze ricorsive.

4 CRITICITÀ SPECIFICHE RISCONTRATE

Carenza di conoscenze necessarie, sia alla gestione della fase tecnica sia di quella amministrativa per il monitoraggio finanziario del progetto, in particolare presso i soggetti attuatori.

Nell'interfaccia con i comuni, è stata rilevata l'inadeguatezza del personale assunto a tempo determinato, assegnato per la gestione del PNRR reclutato con i concorsi ministeriali e trasferito alle amministrazioni locali. In dettaglio, la mancata preparazione dei soggetti immessi, ha comportato un rallentamento delle procedure legate ai necessari temi di formazione, anche sul procedimento amministrativo di base, competenze che

dovevano essere di fatto già in possesso dei soggetti reclutati per garantire una semplificazione ed accelerazione delle procedure di gestione (a titolo informativo e non esaustivo: contenuti minimi di atti quali determine e delibere, conoscenza delle procedure di appalto, gestione delle procedure di gara, ecc..).

Occorre predisporre format standardizzati per le procedure, o quantomeno per la redazione dei capitolati tecnici per l'avvio delle procedure di affidamento delle progettazioni.

5 PROPOSTA/E DI SEMPLIFICAZIONE

1. È opportuno valutare semplificazioni nelle procedure di reclutamento del personale, da ammettere alle selezioni SOLO DOPO averne testato effettivamente le esperienze e competenze. A riguardo si segnala che le strutture di supporto al PNRR reclutate a livello ministeriale ed assegnate agli enti (in particolare agli enti locali), risultano insufficienti ed inadeguate per la conduzione dei procedimenti complessi.
2. In via generale, a livello organizzativo appare opportuno proporre processi di scambio temporaneo del personale/processi di diffusione best practice in loco, al fine di consentire tramite l'affiancamento di personale più esperto, di avviare i procedimenti e STRUTTURARE IL PROCESSO. In fase di avvio, infatti, devono essere chiari a tutti gli attori degli endoprocedimenti, gli step da seguire sia dal punto di vista tecnico che procedurale economico e finanziario.
3. È inoltre opportuno proporre schemi con contenuti minimi standardizzati che fungano da guida al progettista/funzionario e consentano di minimizzare le incompletezze degli elaborati che comportano immancabili ritardi nella conduzione delle CdS e quindi nell'espressione dei pareri.

Tipologia della proposta ***(è possibile barrare più di una casella)***

	Normativa/Legislativa			Normativa/Regolamentare
	Organizzativa			Digitale/Tecnica

	Altro (*specificare a fianco)*	…… ……

6 VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DEI TARGET REGIONALI E PROPOSTA DI PRIORITÀ DA ASSEGNARE NEL PIANO OPERATIVO FASE 2*(riempire la tabella seguente inserendo il nome della procedura e con la valutazione dei contributi stimati)*

Legenda:

(-) nessun contributo;
X contributo modesto;
XX contributo rilevante;
XXX contributo sostanziale

Procedura	Target intermedio (dicembre 2023)		Target finale (giugno 2025)			Proposta delle priorità da assegnare
[Nome Procedura]	Riduzione arretrato(%)	Riduzione tempi(%)	Riduzione arretrato(%)	Riduzione tempi(%)	Note	1-Alta, 2-Media, 3-Bassa
proposta 1	**(-)**	**X**	**XXX**	**XXX**	La introduzione di semplificazioni nelle procedure di reclutamento, in modo da introdurre personale preparato considerati i tempi di reclutamento, puó incidere principalmente sul target finale	2
proposta 2	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	Promuovere scambi temporanei di personale e diffondere processi di "best practices", essendo una procedura interna, puó avere effetti positivi immediati	1
proposta 3	**X**	**XX**	**XX**	**XXX**	Predisporre schemi con contenuti minimi standardizzati che fungano da guida sia al Progettista che al funzionario	1

7 Livello di coinvolgimento del Settore specifico e stato attuale della proposta

	All'esame del Dirigente di settore.	……
	Approvata dal Dirigente di settore	……
	Approvata dal Dirigente generale	……
	In fase di implementazione *(specificare a fianco)*	……
X	Altro (*specificare)*	

Una versione precedente di questa scheda, senza la sezione 1 "Inquadramento" e la sezione 6 "Valutazione del contributo" era stata consegnata con la firma elettronica degli esperti e quella del Dirigente Generale Salvatore Siviglia. Non essendo pervenuta in tempo utile l'integrazione richiesta, la versione attuale è stata integrata dalla Task Force Programmazione In particolare, la griglia di valutazione è stata riempita sulla base di un ragionamento logico derivante da quanto riportato nelle altre sezioni (rimaste invariate rispetto alla versione precedente) e per analogia con altre schede già compilate

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 1 COMPONENTE 1 MISURA 2.2.1

Assistenza tecnica a livello centrale e locale

PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE COMPLESSE RIDUZIONE DEI TEMPI -Rev 4

(le parti in blu corsivo vanno cancellate prima dell'invio)

1. PROCEDURA DI RIFERIMENTO *(barrare una sola casella)*

	Procedura complessa (come da Piano Territoriale)
	VAS
	PAUR
	AIA
	AUA
	Aut. Unica imp. Smaltim.
	Aut. Uniche energetiche
x	Aut. Unica area ZES
	Bonifiche

	Altra procedura (*)
	Appalti
	Usi Civici

(*) attualmente non prevista espressamente, in attesa di eventuali variazioni del Piano Territoriale

2 INQUADRAMENTO

La Regione Calabria ha, nel 2021 ed in accordo con l'allora vigente Commissario straordinario delle ZES Calabrese, specializzato la propria piattaforma CalabriaSUAP per essere pienamente compatibile per la gestione delle procedure insediative ed autorizzative di carattere produttivo nelle aree delle zone ZES; inoltre, ha condiviso e approvato l'utilizzo del portale istituzionale CalabriaZES Calabrialmpresa

L'Autorità di Sistema Portuale (AdSP) ha sottoscritto il Protocollo di Intesa relativo al Coordinamento Provinciale dei SUAP e già opera, in qualità di Ente terzo competente, sulla gestione delle pratiche SUAP; per il tramite di suddetto portale, dal 98 % dei comuni della Regione Calabria e da 2140 uffici territoriali di PA di derivazione anche nazionale.

L'Autorità ha anche implementato nel 2021, lo Sportello Unico Amministrativo (SUA) per il quale si prefigura essere Amministrazione procedente;

L'AdSP, con Decreto presidenziale n. 70/2021 del 5/11/2021, ha approvato la procedura per la gestione telematica e dematerializzata dei procedimenti amministrativi; in tale decreto si stabiliva altresì che con le medesime modalità si sarebbe proceduto alla digitalizzazione della totalità dei procedimenti elencati dall'art. 14 del Regolamento che disciplina l'organizzazione, il funzionamento ed il monitoraggio del SUA dell'AdSP.

Il 26 maggio 2022, prot. 249606 è stato sottoscritto anche un accordo di servizio tra il Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali e l'AdSP al fine di "*collaborare alla implementazione, alla gestione organizzativa e procedimentale di specifiche procedure che le stesse Amministrazioni intendono utilizzare in conformità a quanto previsto dal novellato*

c. 1, lett, a-ter dell'art. 5 del D.L. n. 91/2017, anche nell'ottica della sperimentazione e dell'innovazione in materia di semplificazione amministrativa a beneficio delle imprese";

3. CRITICITÀ DI ORDINE GENERALE RISCONTRATE

La scelta di un sistema telematico per lo Sportello Unico della ZES di cui al DL 91/2017 differente da quello utilizzato ad ampio spettro (con punte del 95-100% delle Amministrazioni e delle aziende del territorio) sul territorio Calabria, si presta a varie interpretazioni e può apparire in contrasto con quanto previsto nel PSS dove il sistema informativo unico regionale è espressamente indicato.

La scelta del Commissario ZES di ricorrere a piattaforma diverse comporta un inutile aggravio, non soltanto economico, ma anche procedurale per le pratiche di insediamento, costringendo gli utenti ad utilizzare un sistema diverso a seconda della Amministrazione procedente/Tipologia di iter, cosa che per le aziende/cittadini non è un concetto immediato e trasparente. Sono state riscontrate varie criticità tecniche dal GDL Fincalabra sia di tipo informatico, sia di tipo giuridico/amministrativo sull'impianto attuativo disegnato dalle suddette strutture per applicare le recenti modifiche apportate alla normativa riguardante la ZES (DL 91/2017).

In base a quanto previsto dalla normativa vigente, la trasmissione, ricezione e gestione delle pratiche per l'insediamento delle aziende in area ZES aumenterebbe la complessità in fase di presentazione delle pratiche da parte delle aziende, disorientando le stesse. La tabella seguente evidenzia la problematica sopra citata

Tipologia di pratica	Amministrazione o Sportello al quale presentare la pratica / Sistema informativo utilizzato
Pratiche in scia in area ZES	Ufficio comunale SUAP / Sistema informativo scelto dal comune
Pratiche PAUR in area ZES e altri procedimenti ambientali a titolarità regionale	Amministrazione regionale / Sistema informativo scelto dall'Amministrazione regionale
Pratiche di autorizzazione alla costruzione di infrastrutture energetiche in area ZES	Amministrazione regionale / Sistema informativo scelto dall'Amministrazione regionale
Pratiche di Autorizzazione unica in area ZES su lotto di competenza dell'Autorità portuale	Autorità di sistema dei porti / Sistema informativo individuato dall'ADSP (l'ADSP già opera con il SUA - Sportello Unico Amministrativo)
Pratiche di Autorizzazione unica in area ZES su lotto di competenza del Commissario	Commissario della ZES / Sistema informativo adottato dal Commissario

Il caso limite porterebbe, infatti, all'utilizzo di 5 sistemi informativi diversi a seconda della pratica di insediamento in zona ZES, costringendo così le varie Amministrazioni e le imprese alla conoscenza, accreditamento ed utilizzo di ciascuno dei 5 diversi sistemi informativi.

4 CRITICITÀ SPECIFICHE RISCONTRATE

Da settembre 2022, il Commissario ZES (di recente nomina) ha disposto di avvalersi di un diverso strumento telematico (rispetto a CalabriaSUAP) per la gestione dei procedimenti in area ZES. In

forza del D.P.R.160/2010, entrato in vigore primo ottobre 2011, il Sistema camerale ha predisposto uno sportello telematico per l'invio e la gestione delle pratiche connesse alle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (procedimento automatizzato o con SCIA) e alle richieste di autorizzazione (procedimento ordinario) IMPRESAINUNGIORNO.

Fincalabra, nel verbale della riunione con Infocamere del 28/09/2022 fa emergere le seguenti problematiche:

- *i sistemi informativi oggetto di analisi (impresainungiorno e CalabriaSUAP) non possono colloquiare attualmente con carattere di interoperabilità rispetto ai sistemi e alle piattaforme digitali in uso presso gli enti coinvolti nell'istruttoria del procedimento e che nelle more della piena operatività è previsto l'utilizzo del SUAP (art. 5 c.1 lett. a-ter del DL 91/2017);*
- *eventuali decisioni tecniche, prese nel presente tavolo, hanno un forte impatto sull'organizzazione del lavoro dei soggetti che attualmente usano il sistema informativo regionale CalabriaSUAP o il sistema SISMICA;*
- *necessario un approfondimento normativo che delinei quale debba essere il flusso di lavoro delle pratiche in SCIA;*
- *il Decreto Interministeriale di dicembre 2021, abroga le specifiche tecniche di interoperabilità di cui al DPR 160/2010 tra i sistemi di sportello unico ed i sistemi degli enti terzi e dà incarico, all'art. 2, ad un gruppo tecnico di emanare le nuove entro 1 anno (dicembre 2022) e di implementare le stesse entro un anno dalla pubblicazione delle stesse (dicembre 2023);*
- *Il nuovo Allegato tecnico, all'Art 6, c7 del medesimo decreto, salvaguarda i SUAP che utilizzano i sistemi regionali escludendo esplicitamente tale strumento dal processo di valutazione di aderenza alle nuove specifiche.*

Infine viene rilevata la necessità di un approfondimento normativo che delinei quale debba essere il flusso di lavoro delle pratiche in SCIA;

(Nota: Ulteriori dettagli e allegati a supporto di quanto sopra esposto sono disponibili presso la Task Force Programmazione)

5 PROPOSTA/E DI SEMPLIFICAZIONE

Sarebbe utile l'emanazione di una norma transitoria che possa valere fino a che l'interoperabilità tra le varie piattaforme non sia pienamente funzionante (le nuove specifiche tecniche in tema di sportello unico non prevedono l'utilizzo delle PEC) e fino a che le stesse non risultino complete di tutti i contenuti (es. PAUR).

Sotto il profilo procedimentale, infatti, c'è da considerare che la procedura in CdS rimane tale e pertanto sarebbe opportuno anche rafforzare gli interventi di coordinamento del Commissario lato orchestrazione dei flussi tra i vari soggetti della PA competenti, perciò, non esclusivamente sotto il profilo formale della scelta informatica. Le previsioni operative recentemente fornite a Fincalabra dal soggetto gestore dello Sportello Digitale della ZES, in sede di incontro formativo in merito agli adempimenti gestiti dallo Sportello Digitale unico della ZES, infatti, mostrano incoerenze con le previsioni normative (es. SCIA in area ZES che, al contrario, dovrebbe essere gestita dal Comune in quanto intervento non soggetto ad autorizzazione).

Tipologia della proposta *(è possibile barrare più di una casella)*

x	Normativa/Legislativa		x	Normativa/Regolamentare
	Organizzativa			Digitale/Tecnica

	Altro (*specificare a fianco)*	…… ……

6 VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DEI TARGET REGIONALI E PROPOSTA DI PRIORITÀ DA ASSEGNARE NEL PIANO OPERATIVO FASE 2

Legenda: (-) nessun contributo; **X** contributo modesto; **XX** contributo rilevante; **XXX** contributo sostanziale

Procedura	**Target intermedio (dicembre 2023)**		**Target finale (giugno 2025)**			**Proposta delle priorità da assegnare**
AU ZES	Riduzione arretrato(%)	Riduzione tempi(%)	Riduzione arretrato(%)	Riduzione tempi(%)	Note	1-Alta, 2-Media, 3-Bassa
proposta 1	xx	xx	xxx	xxx	Sarebbe utile l'emanazione di una norma transitoria che possa valere fino a che l'interoperabilità tra le varie piattaforme non sia pienamente funzionante (le nuove specifiche tecniche in tema di sportello unico non prevedono l'utilizzo delle PEC) e fino a che le stesse non risultino complete di tutti i contenuti (es. PAUR)	1

Commento generale alla griglia:

A*ppare difficile, come per ogni proposta di modifica normativa, prevedere l'immediato impatto sulla riduzione dei tempi e sulla semplificazione delle procedure e di conseguenza sulla formazione di un arretrato. Tuttavia allo stato attuale non risultano arretrati, mentre c'è il rischio che la nuova interpretazione delle norme e la scelta di differenziare le piattaforme possa favorire l'allungamento dei tempi ed il formarsi di un possibile arretrato.*

Vedi paragrafo proposta di semplificazione

7 STATO ATTUALE DELLA PROPOSTA ***(alla data in cui inviate questo foglio, faremo un secondo "giro" tra un mese – barrare una sola casella)***

	All'esame del Dirigente di settore.	……
	Approvata dal Dirigente di settore	……
	Approvata dal Dirigente generale	……
	In fase di implementazione *(specificare a fianco)*	……
x	Altro (*specificare a fianco)*	

Finora gli incontri e gli cambi informativi tra Fincalabra, l'Agenzia per la Coesione e infocamere (ultima riunione del 28/09/2022) non hanno portato a proposte condivise. Appare opportuno quindi investire il Tavolo di semplificazione, perché prenda atto della situazione e valuti l'ipotesi di norme transitorie e di coordinamento tra sistemi e procedure.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 1 COMPONENTE 1 MISURA 2.2.1

Assistenza tecnica a livello centrale e locale

PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE COMPLESSE RIDUZIONE DEI TEMPI -Rev 4

1. PROCEDURA DI RIFERIMENTO

Procedura complessa (come da Piano Territoriale)	
	VAS
	PAUR
	AIA
	AUA
	Aut. Unica imp. Smaltim.
	Aut. Uniche energetiche
	Aut. Unica area ZES
	Bonifiche

Altra procedura (*)	
X	Appalti
	Usi Civici

(*) attualmente non prevista espressamente, in attesa di eventuali variazioni del Piano Territoriale

2 INQUADRAMENTO

I sottoscritti tecnici Geologo Luigi Carbone e Ingegnere Carlo Caparelli assegnati al Dipartimento di Protezione Civile settore 2, dal maggio 2022 ad oggi, in riferimento al Piano Territoriale della Regione Calabria allegato D, svolgono un'attività di supporto ed assistenza tecnica sulle procedure relative a progetti ed appalti.

I progetti interessati riguardano la messa in sicurezza del territorio dal dissesto Idrogeologico distinti in interventi in essere e nuovi interventi finanziati nell'ambito del PNRR – Missione 2 Componente 4 – Investimento 2.1b.

Sugli interventi in essere l'attività svolta ed in corso di svolgimento consiste nella verifica rendicontazione tecnica /amministrativa per l'avanzamento dei lavori con la certificazione delle rate per l'erogazione dei pagamenti nel rispetto di quanto previsto nell'accordo tra DPC Regionale e soggetti attuatori.

Per quanto riguarda i nuovi interventi le attività che si stanno attuando ed organizzando con il Dipartimento di assegnazione riguardano l'assistenza, l'affiancamento ed il supporto tecnico amministrativo a partire dalla fase iniziale dalla stipula della convezione, sino alle varie fase di progettazione ed esecuzione dei lavori.

Tutte le attività dovranno essere debitamente verificate e rendicontate e caricate sul sistema informatico Regis.

Il supporto degli esperti può essere di seguito sintetizzato:

- assistenza tecnico-amministrativa ai soggetti attuatori nell'attività di presentazione della documentazione attraverso la preparazione di modelli e/o standard di lavoro;
- controllo e valutazione della documentazione trasmessa;
- consulenza tecnica ed assistenza specialistica nella predisposizione e modifica di atti di pianificazione e nella definizione di standard che consentano di accelerare i tempi delle procedure;

- realizzazione di attività di monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi e di verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali;
- ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente " Principio DNSH".

3. CRITICITÀ DI ORDINE GENERALE RISCONTRATE

Le criticità di ordine generale riscontrate possono essere di seguito schematizzate:
- tempi lunghi dei procedimenti tra la fase intermedie, di progettazione, di gara d'appalto ed esecuzione lavori;
- carenza di personale presso i soggetti attuatori e non sempre adeguatamente specializzato;
- tempi lunghi da parte dei soggetti attuatori per rispondere alle richieste di integrazioni del dipartimento.
- mancanza di standard e Check list per la presentazione della documentazione tecnico – amministrativa;
- carenza di personale all'interno del Dipartimento di Protezione Civile Regionale;
- adeguare e migliorare il sistema informatico attuale di archiviazione della documentazione, oggi presente a disposizione sistema informativo denominato "Alfresco";
- necessità di continue richieste di integrazioni documentali.

4 CRITICITÀ SPECIFICHE RISCONTRATE

Le criticità riscontrate sono legate ai procedimenti prolungati nel tempo, per i quali le istruttorie vengono effettuate nel corso degli anni in più step, da personale differente sia in riferimento ai soggetti attuatori, ma soprattutto da parte del Dipartimento di Protezione Civile.
Il Dipartimento, infatti, ha una carenza nel proprio organico ed un personale che cambia o perché contrattualizzato a tempo determinato o perché trasferito ad altro incarico all'interno degli uffici regionali, e dunque poco stabile nel ruolo.
Tale continua variazione comporta chiaramente un prolungamento sulle attività di controllo verifica e certificazione sulla rendicontazione.
Si è riscontrata, inoltre, una disomogeneità e/o carenza nella presentazione della documentazione tecnico - amministrativa trasmetta dai soggetti attuatori alla Regione, con la necessità di frequente richieste di integrazione.
Altra criticità è legata al sistema informatico di archiviazione della documentazione, denominato "Alfresco". I documenti sono collocati in maniera poco organica ed ordinata.

5 PROPOSTA/E DI SEMPLIFICAZIONE

Al fine di consentire un corretto adempimento ed una velocizzazione delle attività, è auspicabile concordare e puntualizzare con i soggetti attuatori gli adempimenti da porre in essere nelle varie fasi di gestione, in rispetto della convezione, ed una migliore organizzazione dell'ufficio del Dipartimento di Protezione Civile Regionale;
Le proposte possono essere di seguito schematizzate:
- pianificazione delle attività attraverso un migliore coordinamento gestionale e tecnico - operativo tra Dipartimento di Protezione Civile e soggetti attuatori;
- trasmissione della documentazione mediante uno schema ben codificato e check list specifiche al fine di ottenere una migliore e rapido riscontro e una corretta valutazione.

- organizzazione ed archiviazioni del dossier di progetto tale da facilitarne la consultazione in tempi brevi;
- attivazione di una procedura operativa per la catalogazione e l'archiviazione sia cartacea che digitale della documentazione tecnico – amministrativa nonché delle comunicazioni in entrata e in uscita.
- programmazione ed organizzazione di una struttura di personale tecnico stabile nel tempo, in maniera da raggiungere una continuità nella gestione delle procedure e nella pianificazione del lavoro;

Gli esperti come sopra rappresentati, con comprovata competenza nelle materie oggetto delle procedure interessate dall'intervento, opereranno a supporto delle amministrazioni coinvolte fornendo loro attività di affiancamento e consulenziali quotidianamente, a tal fine al raggiungimento dell'obiettivo prefissato nel PNRR.

Tipologia della proposta

	Normativa/Legislativa			Normativa/Regolamentare
X	Organizzativa		X	Digitale/Tecnica
	Altro (*specificare a fianco)*	…… ……		

VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DEI TARGET REGIONALI E PROPOSTA DI PRIORITÀ DA ASSEGNARE NEL PIANO OPERATIVO FASE 2 ***(riempire la tabella seguente inserendo il nome della procedura e con la valutazione dei contributi stimati)***

Legenda:

(-) nessun contributo;
X contributo modesto;
XX contributo rilevante;
XXX contributo sostanziale

Procedura	**Target intermedio (dicembre 2023)**		**Target finale (giugno 2025)**			**Proposta delle priorità da assegnare**
[Nome Procedura]	Riduzione arretrato(%)	Riduzione tempi(%)	Riduzione arretrato(%)	Riduzione tempi(%)	Note	1-Alta, 2-Media, 3-Bassa
1 Rendicontazione tecnico-amministrativa di progetti in essere	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**		1
2 Attività tecnico-amministrative riguardanti nuovi progetti		**XX**		**XX**		1

7 Livello di coinvolgimento del Settore specifico e stato attuale della proposta

X	All'esame del Dirigente di settore.
	Approvata dal Dirigente di settore
	Approvata dal Dirigente generale
	In fase di implementazione *(specificare a fianco)*
	Altro (*specificare a fianco)*

Vedi relazione degli Esperti cui al bimestre Maggio/Giugno 2022 inviata al Dipartimento per dovuta acquisizione del contenuto. (Integrazione e/o ampliamente del sistema gestionale)

Gli Esperti

Ing. Carlo Caparelli Dott. Luigi Carbone

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 1 COMPONENTE 1 MISURA 2.2.1

Assistenza tecnica a livello centrale e locale

PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE COMPLESSE RIDUZIONE DEI TEMPI -Rev 4

(le parti in blu corsivo vanno cancellate prima dell'invio)

1. PROCEDURA DI RIFERIMENTO *(barrare una sola casella)*

	Procedura complessa (come da Piano Territoriale)
	VAS
	PAUR
	AIA
	AUA
	Aut. Unica imp. Smaltim.
	Aut. Uniche energetiche
	Aut. Unica area ZES
	Bonifiche

	Altra procedura (*)
X	Appalti
	Usi Civici

(*) attualmente non prevista espressamente, in attesa di eventuali variazioni del Piano Territoriale

2 INQUADRAMENTO

ESPERTI: FRANCESCO CAVALLARO, MARIA ELENA CAVALIERE-CONCETTA DE PAOLA

L'attività dagli esperti assegnati formalmente con Nota prot. 236936 del 20.01.2022 del Dipartimento Programmazione Unitaria al Dipartimento Tutela Della Salute e Servizi Socio Sanitari ha riguardato principalmente il supporto all'UOA Investimenti Sanitari, alle 5 Aziende Sanitarie provinciali e alle 4 Aziende Ospedaliere per espletamenti di **appalti di lavori, servizi e forniture** necessarie all'implementazione dei progetti previsti nel Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per l'attuazione del Piano Operativo Regionale della Calabria – PNRR – M6 Salute sottoscritto il 30/05/2022 tra il Ministro della Salute ed il Presidente della Regione Calabria – Commissario ad Acta per il Piano di Rientro.

3. CRITICITÀ DI ORDINE GENERALE RISCONTRATE

Le criticità riscontrate hanno riguardato soprattutto le attività di coordinamento e di monitoraggio delle funzioni delegate alle 5 Aziende Sanitarie Provinciali e 4 Aziende Ospedaliere del SSR Calabrese relativamente all'implementazione degli interventi previsti nel CIS Salute - Missione 6, sottoscritto dal Presidente della Regione Calabria, attraverso la gestione di appalti pubblici, ovvero la realizzazione di Centrali Operative Territoriali, Ospedali di Comunità, Case di Comunità, Forniture di grandi apparecchiature elettromedicali, Acquisti di Sevizi Digitali (Adesione iniziative ed Accordi Quadro CONSIP, Supporto e redazione di progetti, utilizzo di diverse piattaforme per monitoraggio progetti).

(Relazione 2 bimestre Cavaliere pag.3, Relazione 3 bimestre Cavaliere pag.3, Relazione 4 bimestre Cavaliere pag.4) (Relazione 2 bimestre Cavallaro pag.4,Relazione 3 bimestre Cavallaro pag.4, Relazione 4 bimestre Cavallaro pag.6) (Relazione 2 bimestre De Paola pag. 3, Relazione 3 bimestre De Paola pag. 3, Relazione 4 bimestre De Paola pag. 3).

4 CRITICITÀ SPECIFICHE RISCONTRATE ***stesso tipo di descrizione del punto 3 precedente***

- Disomogeneità organizzativa delle Aziende Sanitarie Provinciali e Ospedaliere del SSR;
- Carenze di risorse umane con particolare riguardo a skills adeguate a procedure tra cui quelle di appalti di lavori che sono previste per la realizzazione di interventi nell'ambito del PNRR – Missione Salute e di interventi di edilizia ospedaliera, ingegneria clinica e digitalizzazione;
- **Mancanza di gestionali clinici assistenziali essenziali in alcune ASP/AO (es PS);**
- **Difformità delle piattaforme di Software applicativi in ambito clinico assistenziale;**
- **Mancanza di integrazione e interoperabilità dei dati sanitari tra le aziende sanitarie**
- **Caricamento dati relativi agli investimenti in differenti piattaforme di monitoraggio (Agenas, Regis BDN) con rischio di difformità del dato;**
- **Difficoltà di implementazione alimentazione corretta FSE**
- Tempistiche stringenti previste dai Target e Milestone Nazionali e Europee del PNRR;
- Problematiche relative all'acquisizione degli atti attestanti la disponibilità di immobili da parte dei comuni per la realizzazione delle COT ;

(Relazione 2 bimestre Cavaliere pag.3, Relazione 3 bimestre Cavaliere pag.3, Relazione 4 bimestre Cavaliere pag.4) Relazione 2 bimestre Cavallaro pag.4,Relazione 3 bimestre Cavallaro pag.4, Relazione 4 bimestre Cavallaro pag.6)

5 PROPOSTA/E DI SEMPLIFICAZIONE

Istituzione Nucleo Operativo Attuazione PNRR – Missione 6 Salute", composto per ciascuna azienda del SSR da (Decreto 8316 del 20.7.2022):

- Referente Ufficio Tecnico
- Referente Ingegneria Clinica
- Referente Sistemi Informativi

con incontri periodici tematici e specifici con i vari referenti per ciascun ambito (Edilizia Sanitaria, ingegneria clinica, Sanità Digitale) e utilizzo di canali di comunicazioni specifici formali ed informali al fine di accelerare i processi e aumentare l'integrazione dei gruppi (mail list, gruppi whatsapp, webcall);

1. Format e soluzioni condivise con le 5 aziende sanitarie provinciali ed le 4 ospedaliere del SSR, al fine di uniformare i processi di analisi, progettazione e affidamento lavori, servizi e forniture;
2. Individuazione di AQ e Convenzioni disponibili su Consip per approvvigionamento di Grandi Apparecchiature e servizi in ambito applicativo sanitario segnalando tempestivamente l'attivazione e le modalità di acquisizione;

Tipologia della proposta *(è possibile barrare più di una casella)*

	Normativa/Legislativa			Normativa/Regolamentare
X	Organizzativa		X	Digitale/Tecnica
	Altro (*specificare a fianco)*	…… ……		

6 VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DEI TARGET REGIONALI E PROPOSTA DI PRIORITÀ DA ASSEGNARE NEL PIANO OPERATIVO FASE 2 ***(riempire la tabella seguente inserendo il nome della procedura e con la valutazione dei contributi stimati)***

Legenda:

(-) nessun contributo; **X** contributo modesto; **XX** contributo rilevante; **XXX** contributo sostanziale

Procedura	**Target intermedio (dicembre 2023)**		**Target finale (giugno 2025)**			**Proposta delle priorità da assegnare**
Appalti (sanità)	Riduzione arretrato(%)	Riduzione tempi(%)	Riduzione arretrato(%)	Riduzione tempi(%)	Note	1-Alta, 2-Media, 3-Bassa
proposta 1	**(-)**	**X**	**XX**	**XX**	Condivisione di esperienze, soluzioni migliorative e best practices per accelerare i processi delle aziende sanitarie	1
proposta 2	**(-)**	**X**	**XX**	**XX**	Sviluppo omogeneo degli interventi e riduzione della differenza dei tempi di realizzazione tra le aziende sanitarie	1a
proposta 3	**(-)**	**X**	**XX**	**XX**	Riduzione tempi (gare già espletate, tempi certi, riduzione contenzioso…)	1

Commento generale alla griglia:

I benefici derivanti dall' unificazione di soluzione e di processi e consolidamento si possono così sintetizzare:

- consentire, in tempi rapidi, di dare nuovi servizi e canali, omogenei su tutto il territorio regionale;
- alla luce della attuale situazione epidemiologica è fondamentale la condivisione delle informazioni sanitarie e dei servizi anche tra aziende diverse
- rimozione di possibili ostacoli di integrazioni multiple tra sistemi eterogenei
- ottimizzazione dei processi di popolamento nel formato strutturato corretto del FSE
- sfruttamento ottimale degli impianti di produzione e trasmissione Flussi;

7 Livello di coinvolgimento del Settore specifico e stato attuale della proposta ***(alla data in cui inviate questo foglio, faremo un secondo "giro" tra un mese – barrare una sola casella)***

	All'esame del Dirigente di settore.
	Approvata dal Dirigente di settore
	Approvata dal Dirigente generale
	In fase di implementazione *(specificare a fianco)*
X	Altro

Soluzioni condivise e approvate dal Dirigente dell'UOA Investimenti Sanitari

Proposte Gruppo 2

Appalti 1

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 1 COMPONENTE 1 MISURA 2.2.1

Assistenza tecnica a livello centrale e locale

PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE COMPLESSE RIDUZIONE DEI TEMPI

(le parti in blu corsivo vanno cancellate prima dell'invio)

1. PROCEDURA DI RIFERIMENTO *(barrare una sola casella)*

	Procedura complessa (come da Piano Territoriale)
	VAS
	PAUR
	AIA
	AUA
	Aut. Unica imp. Smaltim.
	Aut. Uniche energetiche
	Aut. Unica area ZES
	Bonifiche

	Altra procedura (*)
X	Appalti
	Usi Civici

(*) attualmente non prevista espressamente, in attesa di eventuali variazioni del Piano Territoriale

2. CRITICITÀ DI ORDINE GENERALE RISCONTRATE

Vedere descrizione dettagliata in Allegato 2.

3 CRITICITÀ SPECIFICHE RISCONTRATE e proposte di miglioramento

Attività	**Criticità**	**Suggerimenti**
Procedimento di appalto	Lunghezza del procedimento indotta dai tre livelli di progettazione PFTE - PD - PE di cui all'art. 23 D. Lgs. n. 50/2016. Tempi lunghi di individuazione progettisti, redazione progetti e successive approvazioni.	Visto che il PFTE è diventato praticamente un Progetto Definitivo senza calcoli e computo metrico estimativo raffinato, ridurre a due il numero di livelli di progettazione : Progetto Definitivo e Progetto Esecutivo.
Gara di appalto lavori e/o servizi	La Stazione Unica Appaltante non performa come Centrale di Committenza regionale per evidente carenza di personale. Complessità avvisi e bandi di gara	La Regione deve essere indotta a decidere : chiudere o potenziare la Stazione Unica Appaltante. Ridurre il numero delle Stazioni Appaltanti. Predisporre avvisi e bandi tipo.
Responsabile del Procedimento RUP	Formazione tecnico amministrativa. Numero elevato di adempimenti a suo carico. Necessità di potenziamento di organico qualificato.	Corsi di formazione periodici obbligatori tenuti da esperti esterni del settore. Supporto adeguato (legale, contabile, tecn-amm.vo). Assunzione Tecnici qualificati.

Commissioni di gara	Difficoltà di individuazione e nomina Commissari Durata eccessiva lavori della Commissione	Formazione Albo regionale dei Commissari con individuazione preventiva di Tecnici qualificati come i "freschi" pensionati Provv.to OOPP - ANAS - Regione - Province - ecc. Durata lavori predeterminata 15/20 gg max
Affidamento lavori e servizi sotto soglia	Mancato riscontro semplificazioni introdotte dai vari decreti legge	Sensibilizzazione Direttori Generali e Dirigenti di Settore timorosi. Richiesta di giustificazione in caso di perseveranza.
Implementazione dati su varie piattaforme	Mancato rispetto principio "Once only"	Istituire una piattaforma unica "intelligente" che possa interagire tra Stato e Regioni.
Verifiche dei requisiti	Numero verifiche elevato e reiterazioni periodiche	White list predeterminata con segnalazione degli Enti interessati quando non più osservata.
Conferenza dei Servizi	Assenza di Enti coinvolti Prescrizioni standard solo per prendere tempo	Segnalazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero interessato con invio di Ispettori.
Progettazione	Qualità scadente	Limitare le Commissioni di verifica interne. Utilizzare come commissari professionisti esterni esperti. Evidenziare gli errori progettuali.
Avvalimento	Utilizzo deviato della possibilità. Professionalità non adeguate	Ridurre drasticamente le possibilità di avvalimento.
Qualsiasi azione amministrativa compresa l'omissione	Mancanza di feedback. Nessuna verifica sull'azione amministrativa.	Istituzione sistema di premialità interna bonus - malus per tutti i dipendenti regionali.
Cessione del lavoro eseguito al futuro gestore	Miope individuazione problematiche future	Coinvolgere il futuro gestore nella esecuzione dell'opera, in particolare nel suo completamento.
Usi civici	Mancanza di Regolamento di Legge regionale esistente	Modificare Legge Regionale ed adottare opportuno Regolamento.
Contenzioso	Soccombenza elevata della Pubblica Amministrazione anche per CTP non idonei nello specifico settore richiesto	Istituire Albo dei CTP regionali con idoneo specifico curriculum.
Esecuzione lavori di difesa costiera	Mancato coordinamento tra Dipartimenti regionali. Esempio classico : Approvvigionamento materiali lapidei previsti nei progetti ma irreperibili nella Regione per mancanza di cave di prestito.	Preventivo coordinamento tra Dipartimenti Regionali LLPP - Attività Economiche Produttive - Ambiente : Legge Regionale con annesso Regolamento.

.....

Tipologia della proposta *(è possibile barrare più di una casella)*

	Normativa/Legislativa		X	Normativa/Regolamentare
X	Organizzativa			Digitale/Tecnica

	Altro (*specificare a fianco)*	…… ……

5 STATO ATTUALE DELLA PROPOSTA ***(alla data in cui inviate questo foglio, faremo un secondo "giro" tra un mese – barrare una sola casella)***

	All'esame del Dirigente di settore.	……
	Approvata dal Dirigente di settore	……
	Approvata dal Dirigente generale	……
	In fase di implementazione *(specificare a fianco)*	……
X	Altro (*specificare a fianco)*	

L'esperto ing Scavelli ha prodotto una relazione dettagliata riportata in Allegato 2. Al momento le sue attività risultano sospese.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 1 COMPONENTE 1 MISURA 2.2.1

Assistenza tecnica a livello centrale e locale

PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE COMPLESSE RIDUZIONE DEI TEMPI

1. PROCEDURA DI RIFERIMENTO

Procedura complessa (come da Piano Territoriale)	
	VAS
	PAUR
	AIA
	AUA
	Aut. Unica imp. Smaltim.
	Aut. Uniche energetiche
	Aut. Unica area ZES
	Bonifiche

Altra procedura (*)	
X	Appalti - Regia interventi Linea all'Art. 1, comma 2, lettera c), punto 13 del D.L. 59/2021 – Fondo Complementare PNRR
	Usi Civici

(*) attualmente non prevista espressamente, in attesa di eventuali variazioni del Piano Territoriale

L'attività sopra indicata è stata svolta dagli esperti ing. Teresa Mazzei, Ing. Roberto Scornajenghi con la partecipazione dal 5 bimestre (settembre – ottobre 2022) dell'Ing. Rosalba Larosa.

2. CRITICITÀ DI ORDINE GENERALE RISCONTRATE

Il supporto è stato prestato su tutti i 52 interventi finanziabili. Dall'esperienza tratta dalle attività realizzate, si è rilevata la sussistenza di una rilevante difficoltà da parte degli Enti Attuatori, nel produrre la documentazione specifica e gli atti necessari all'attuazione dei procedimenti, nei termini previsti dal cronoprogramma , dovuta sostanzialmente a lamentata carenza di personale. Si rimanda alle Relazioni degli esperti ingg. Teresa Mazzei e Roberto Scornajenghi, bimestri II, III, IV.

3 CRITICITÀ SPECIFICHE RISCONTRATE

Ogni Ente attuatore è stato seguito ed indirizzato al fine di adempiere alle obbligazioni di produzione di atti procedurali nei modi e nei tempi previsti dal bando e dallo specifico cronoprogramma.

Le criticità specifiche riguardano sostanzialmente l'intensa e costante attività di regia da mettere in atto, ricadente sul Settore Lavori Pubblici - Politiche edilizia abitativa, al quale competono tutti gli adempimenti necessari per l'erogazione del finanziamento specifico, oltre che per la verifica dell'ottemperanza degli stessi interventi alla normativa nazionale e regionale di riferimento per la realizzazione di lavori pubblici e di interventi di edilizia residenziale pubblica.

Si rimanda alle Relazioni degli esperti ing. Teresa Mazzei e ing. Roberto Scornajenghi, bimestri II, III, IV.

4 PROPOSTA DI SEMPLIFICAZIONE

Al fine di meglio individuare eventuali criticità, si è strutturata in maniera schematica l'attività istruttoria, attraverso l'uso di tabelle di sintesi che descrivessero efficacemente le singole criticità riferite al singolo

intervento, ad attuando una massiva azione di confronto e supporto dei singoli Enti attuatori, con l'obiettivo della realizzazione di tutti gli interventi finanziati, nel rispetto delle specifiche Convenzione, delle norme di settore e del cronoprogramma di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15.09.2021.

Tipologia della proposta

	Normativa/Legislativa			Normativa/Regolamentare
	Organizzativa			Digitale/Tecnica

x	Altro (*specificare a fianco)*	Utilizzo specifico di tabelle di sintesi e monitoraggio. Supporto continuo gli Enti Attuatori

5 STATO ATTUALE DELLA PROPOSTA ***(alla data in cui inviate questo foglio, faremo un secondo "giro" tra un mese – barrare una sola casella)***

	All'esame del Dirigente di settore.	……
	Approvata dal Dirigente di settore	……
	Approvata dal Dirigente generale	……
	In fase di implementazione *(specificare a fianco)*	……
X	Altro (*specificare a fianco)*	Le proposte descritte sono contenute nelle relazioni citate e vistate dal Dirigente di settore e dal D.G.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 1 COMPONENTE 1 MISURA 2.2.1

Assistenza tecnica a livello centrale e locale

PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE COMPLESSE RIDUZIONE DEI TEMPI

1. PROCEDURA DI RIFERIMENTO

Procedura complessa (come da Piano Territoriale)	
	VAS
	PAUR
	AIA
	AUA
	Aut. Unica imp. Smaltim.
	Aut. Uniche energetiche
	Aut. Unica area ZES
	Bonifiche

Altra procedura (*)	
X	Appalti - Adeguamento del Prezzario Regionale
	Usi Civici

(*) attualmente non prevista espressamente, in attesa di eventuali variazioni del Piano Territoriale

2. CRITICITÀ DI ORDINE GENERALE RISCONTRATE

Il Prezzario Regionale - Criticità di ordine generale:

- crisi del settore delle costruzioni che, dai primi mesi del 2021, è stato investito da una grave crisi di disponibilità e reperimento di materie prime determinata da diversi fattori, tra cui l'evento pandemico e la congiuntura economica, con aumenti straordinari di alcuni materiali e prodotti da costruzione con conseguente variabilità ed instabilità dei prezzi.
- incompatibilità della struttura esistente del Prezzario Regionale della Regione Calabria con le linee metodologiche indicate dal MIMS.

3. CRITICITÀ SPECIFICHE RISCONTRATE

Il Prezzario Regionale - Criticità specifiche:

- descrizione delle voci dei prodotti elementari non adeguata e non aggiornata secondo la normativa vigente;
- sovrapposizione e duplicazioni di articoli, voci e codici;
- numero troppo elevato di articoli elementari e di analisi che spesso si ripetono;
- difficoltà di aggiornamento degli articoli e dei prezzi.

4. PROPOSTA DI SEMPLIFICAZIONE

La proposta di semplificazione prevede di l'adeguamento della struttura e della composizione del prezzario

regionale secondo l'articolazione indicata nelle linee programmatiche del MIMS e la realizzazione di un portale dedicato, facilmente consultabile, nel quale saranno inseriti tutti i dati, al fine di garantire la trasparenza e facilitare la gestione e l'aggiornamento.
Inoltre sarà garantito lo scambio informativo tra le Regioni attraverso la "Rete dei prezzari regionali", con l'obiettivo di favorire la semplificazione e l'omogeneità del complesso delle attività delle varie Regioni e mettere a disposizione strumenti di analisi del mercato e di aggiornamento delle normative vigenti in materia. Lo stato di avanzamento delle attività sono riportate nelle relazioni (con allegati) del secondo, terzo e quarto bimestre degli esperti Ciampa, Serra e Zagarese.

Tipologia della proposta

	Normativa/Legislativa		X	Normativa/Regolamentare
X	Organizzativa		X	Digitale/Tecnica

	Altro (*specificare a fianco)*

…….
……

5. STATO ATTUALE DELLA PROPOSTA

	All'esame del Dirigente di settore.
	Approvata dal Dirigente di settore
	Approvata dal Dirigente generale
X	In fase di implementazione *(specificare a fianco)*
	Altro - *in fase di elaborazione*

Redazione del Documento "Elenco Prezzi Elementari", definizione degli articoli e dei prezzi attualmente in essere. Tutti i prezzi elementari dovranno essere verificati ed aggiornati nella fase successiva in quanto si rileva una significativa variabilità ed instabilità dei prezzi, con notevoli aumenti per alcuni materiali. Predisposizione della base informatica e sviluppo delle analisi dei prezzi.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 1 COMPONENTE 1 MISURA 2.2.1

Assistenza tecnica a livello centrale e locale

PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE COMPLESSE RIDUZIONE DEI TEMPI

1. PROCEDURA DI RIFERIMENTO

	Procedura complessa (come da Piano Territoriale)
	VAS
X	PAUR
	AIA
	AUA
	Aut. Unica imp. Smaltim.
	Aut. Uniche energetiche
	Aut. Unica area ZES
	Bonifiche

	Altra procedura (*)
X	Appalti
X	Usi Civici

(*) attualmente non prevista espressamente, in attesa di eventuali variazioni del Piano Territoriale

Dip. Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari ASP di Reggio Calabria
Interventi: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - M6C1
"Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale"
M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona
M6.C1 – 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centri di coordinamento territoriale
M6.C1 – 1.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)
M6.C2 – 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile

Dip. INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI – UOA_ Sistemi Infrastrutturali Complessi
Verifica di Assoggettabilità per Valutazione di Impatto Ambientale, Screening, VIA
Certificazione Usi Civici, verifica conformità per varianti urbanistiche e Certificazione di Destinazione Urbanistica.
Conferenza di Servizi
(DGR, Accordo di Programma, Soggetti…)
PAUR
Espropri
Bandi, Decreti e Convenzioni
Appalto Integrato

- CICLOVIA MAGNA GRECIA
- *N° 8 INFRASTRUTTURE STRADALI*

2. CRITICITÀ DI ORDINE GENERALE RISCONTRATE

Difficoltà connessa alla assenza di una piattaforma interoperabile real time e tracciata per archiviazione ed editazione dati (progetti tecnici, istruttorie e procedimenti amministrativi e finanziari associati. …).

Cfr. Relazioni Ing. Giuliana Barone (I°-II°III° Bimestre);
Cfr. Relazioni Ing. Adriana Ciaccio (I°-II°III° Bimestre).

3 CRITICITÀ SPECIFICHE RISCONTRATE

- Molteplici ruoli e funzioni in capo al medesimo soggetto responsabile con sovrapposizione delle competenze e difficoltà nel coordinamento delle attività con riverbero nel rispetto delle tempistiche e delle relazioni con soggetti esterni (Enti, Amministrazioni e Gruppi di Progettazione).
- Sopravvenuta normativa per revisione e adeguamento prezzi con implicazioni sui cronoprogrammi procedurali e finanziari.

4 PROPOSTA DI SEMPLIFICAZIONE

- Creazione di una piattaforma centralizzata di gestione dell'intero iter procedurale (amministrativo e tecnico) con accessi selettivi e coordinati rispetto alle diverse funzioni dei referenti/responsabili.
- Programmazione sistematica di riunioni periodiche di coordinamento dei soggetti coinvolti nelle procedure e verifica dei risultati attesi.
- Assegnazione strutturata delle funzioni in forza delle competenze e dei requisiti propri dei consulenti.

Tipologia della proposta

	Normativa/Legislativa			Normativa/Regolamentare
x	Organizzativa		x	Digitale/Tecnica
	Altro (*specificare a fianco)*	…… ……		

5 STATO ATTUALE DELLA PROPOSTA

X	All'esame del Dirigente di settore	……
	Approvata dal Dirigente di settore	……
	Approvata dal Dirigente generale	……
	In fase di implementazione *(specificare a fianco)*	……
	Altro (*specificare a fianco)*	

Firmato

Esperti PNRR

Ing. Giuliana Barone

Ing. Adriana Ciaccio

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 1 COMPONENTE 1 MISURA 2.2.1

Assistenza tecnica a livello centrale e locale

PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE COMPLESSE RIDUZIONE DEI TEMPI

1. PROCEDURA DI RIFERIMENTO

Procedura complessa (come da Piano Territoriale)	
	VAS
	PAUR
	AIA
	AUA
	Aut. Unica imp. Smaltim.
	Aut. Uniche energetiche
	Aut. Unica area ZES
	Bonifiche

Altra procedura (*)	
	Appalti
X	Usi Civici

(*) attualmente non prevista espressamente, in attesa di eventuali variazioni del Piano Territoriale

2. CRITICITÀ DI ORDINE GENERALE RISCONTRATE

Le criticità di ordine generale riguardano sostanzialmente:

- la mancanza di normativa in quanto la legge regionale è del 2007 e non è stato ancora predisposto il regolamento attuativo, previsto dalla legge;
- La regione non è dotata di un sistema di gestione informatizzato.

(vedi relazione Beatrice Zagarese , primo bimestre 2022, Allegato 2, Paragrafo "Criticità Generali").

3. CRITICITÀ SPECIFICHE RISCONTRATE

Le pratiche non sono adeguatamente tracciate e spesso sono incomplete, è molto difficile acquisire dati sia rispetto alla tempistica, sia rispetto al flusso.

La procedura attivata recentemente dalla Regione prevede numerosi passaggi e alternanze di competenze tra regione ed enti locali che rallentano il processo e aumentano il contenzioso in quanto non ci sono riferimenti normativi chiari.

Poca collaborazione e conflittualità tra il Dipartimento Ambiente ed il Dipartimento Agricoltura.

(vedi relazione Beatrice Zagarese , primo bimestre 2022, Allegato 2, Paragrafo "Criticità emerse dall'analisi effettuata su alcune pratiche esaminate").

4. PROPOSTA DI SEMPLIFICAZIONE

Per risolvere il problema generale dell'accertamento del vincolo "usi civici" e accelerare i procedimenti complessi (PAUR, VIA, AU, ecc) è necessario che tale vincolo sia verificabile secondo le metodologie applicate per l'accertamento di tutti gli altri vincoli.

1. I comuni devono predisporre la Mappatura del proprio territorio in maniera corretta ed esaustiva, in modo da poter rilasciare l'opportuna certificazione sulle particelle catastali interessate;

2. la regione deve realizzare il Piano per la ricognizione e l'inventario che comprenda tutta la documentazione storica e la documentazione prodotta di volta in volta;

3. la regione deve predisporre lo strumento del Geoportale cartografico catastale con la mappatura di tutte le particelle catastali e il collegamento al geoportale regionale;

4. la regione deve predisporre la redazione del Regolamento di attuazione che chiarisca bene i ruoli, le competenze e tutte le procedure (anche attraverso modelli, check, elenco documentazione ed ogni strumento utile che possa facilitare le modalità operative).

Allo stato attuale, in assenza di tali strumenti, da predisporre con urgenza, la proposta di miglioramento per la procedura di accertamento del gravame civico si potrebbe configurare limitando l'ambito del settore regionale ad un ruolo di coordinamento e di programmazione delle attività.

La modalità dovrebbe prevedere le seguenti fasi:

1. l'Ufficio Usi Civici, in fase di avvio delle attività, relative all'accertamento del gravame "usi civici" nell'ambito delle procedure complesse, su invito del settore Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali, esamina la completezza della documentazione, inviata dal soggetto proponente, e notifica all'ente locale l'avvio della procedura per la verifica dell'accertamento, comunicando in maniera puntuale le fasi della procedura e le attività che l'ente locale dovrà attivare;
2. l'ente locale conferisce incarico al professionista PID, attingendo dall'Albo Regionale;
3. il soggetto proponente dichiara la disponibilità al comune di liquidare le competenze del PID;
4. il PID redige una perizia giurata con tutti gli allegati previsti e consegna all'ente locale la documentazione e la parcella vistata dal proprio ordine;
5. l'ente locale istruisce la pratica, la verifica, la valida e la pubblica all'albo pretorio per 20/30 giorni;
6. l'ente locale, dopo i 30 giorni, se non ci sono opposizioni, delibera l'approvazione e notifica all'Ufficio Usi Civici;
7. l'Ufficio "Usi Civici" prende atto della delibera comunale ed aggiorna il Piano per la Ricognizione ed il Geoportale;
8. La Delibera di Giunta comunale viene trasmessa al settore Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali per il parere richiesto

(vedi relazione Beatrice Zagarese , primo bimestre 2022, Allegato 1 e Allegato 2).

Tipologia della proposta

X	Normativa/Legislativa		X	Normativa/Regolamentare
X	Organizzativa		X	Digitale/Tecnica

	Altro (*specificare a fianco)*	…… ……

5. STATO ATTUALE DELLA PROPOSTA

	All'esame del Dirigente di settore.	…… …… …… …… Bloccata dal Dirigente di Settore e dal Dirigente Generale

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE 1 COMPONENTE 1 MISURA 2.2.1
Assistenza tecnica a livello centrale e locale

PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE COMPLESSE RIDUZIONE DEI TEMPI

1. PROCEDURA DI RIFERIMENTO

	Procedura complessa (come da Piano Territoriale)
	VAS
	PAUR
	AIA
	AUA
	Aut. Unica imp. Smaltim.
	Aut. Uniche energetiche
	Aut. Unica area ZES
	Bonifiche

	Altra procedura (*)
	Appalti
X	Usi Civici

(*) attualmente non prevista espressamente, in attesa di eventuali variazioni del Piano Territoriale

2. CRITICITÀ DI ORDINE GENERALE RISCONTRATE

- ***Pennacchio Fileno Relazione 1° bimestre '22 pec del 21.05.2022 (usi civici)***
- ***Pennacchio Fileno (P. M. Massimo De Meo) Relazione 2° bimestre '22 pec del 15.07.2022 (zone Zes)***

3. CRITICITÀ SPECIFICHE RISCONTRATE

USI CIVICI : Coordinamento tra dipartimenti interessati e realtà enti locali in ordine al confezionamento di norme condivise e non equivoche in sede id applicazione;
ZONE ZES : assenza coordinamento tra strutture di gestione ZES e Regione – Assenza di promozione insediamenti.

4. PROPOSTA DI SEMPLIFICAZIONE

USI CIVICI : Promozione di incontri tra enti e strutture interessate funzionali a stabilire obiettivi e specifiche responsabilità da riportare nei testi di legge e di regolamento;

ZONE ZES : divulgazione e creazione di condizioni di favore per incentivare l'interesse alla nascita di insediamenti produttivi ed agli investimenti

Tipologia della proposta

	Normativa/Legislativa	X	Normativa/Regolamentare
	Organizzativa		Digitale/Tecnica
	Altro *(specificare a fianco)*	.....	

5. STATO ATTUALE DELLA PROPOSTA

X	All'esame del Dirigente di settore.
	Approvata dal Dirigente di settore
	Approvata dal Dirigente generale
	In fase di implementazione *(specificare a fianco)*
	Altro *(specificare a fianco)*

Allegati

Allegato alla scheda AU-FER 1:-proposta con testo a fronte
Allegato alla scheda Appalti:-relazione

Progetto di Legge De Nisi	Modifiche proposte dal Dipartimento SEAC
Proposta di legge ad oggetto: **"NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI CON TENSIONE NON SUPERIORE A 150.000 VOLT, E DELLE LINEE AD ALTISSIMA TENSIONE NON FACENTI PARTE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE, E DELLE LINEE E DEGLI IMPIANTI INDISPENSABILI PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI"**	**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE ad oggetto:** **Disposizioni in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale.** **(Note esplicative: nel titolo è stato eliminato il riferimento al limite di tensione ed alle opere di connessione per includere tutte le tipologie di competenza regionale. E' utilizzata il lemma "elettrodotto" in sostituzione di "linee ed impianti elettrici", correntemente utilizzato nella normativa nazionale degli ultimi 30 anni)**
Art. 1 **Oggetto e finalità** 1. La presente legge disciplina l'esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale, gia' attribuite alle amministrazioni provinciali in forza della legge regionale del 24 novembre 2000 n. 17, in materia di costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, comunque prodotta, non facenti parte della rete di trasmissione nazionale, al fine di assicurare: a) la tutela della salute e dell'incolumità della popolazione b) la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili, nel rispetto delle norme di principio del legislatore nazionale c) il rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio. 2. I procedimenti previsti dalla presente legge si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di semplificazione dell'azione amministrativa. 3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si osservano le norme vigenti in materia e, in particolare, quelle sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).	**(Note esplicative: le modificazioni proposte sono necessarie per evidenziare il recepimento di disposizioni normative nazionali)** **Art. 1** **Obiettivi, principi e finalità** 1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale in materia di elettrodotti, assicurando, in accordo con la normativa nazionale vigente: a) la tutela della salute pubblica e dell'incolumità della popolazione; b) la prevenzione dall'inquinamento elettromagnetico generato da elettrodotti; c) la tutela dell'ambiente e del paesaggio; d) lo sviluppo ordinato e la corretta localizzazione degli elettrodotti, in conformità alla pianificazione territoriale ed urbanistica; e) la puntuale disponibilità di energia elettrica nella crescente qualità e quantità richiesta, allo scopo di migliorare il benessere e la qualità della vita dei cittadini; f) il rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio; g) la tempestiva e completa informazione ai cittadini; h) il rispetto dei principi generali del procedimento amministrativo e dell'amministrazione digitale; i) la risoluzione preventiva delle interferenze con altre infrastrutture di pubblico interesse, con aree demaniali ed aree vincolate l) la promozione dell'innovazione tecnologica e delle azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; m) il coordinamento con i procedimenti di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, come disposto dal comma 3 dell'art. 16 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

	2. I procedimenti previsti dalla presente legge si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di semplificazione dell'azione amministrativa. 3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si osserva la legislazione statale e regionale vigente in materia.
Art. 2: **Competenze** L'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, comma 1, è rilasciata dal competente ufficio regionale a conclusione del procedimento previsto dagli articoli 7 e 12 qualora non sia imposto il vincolo preordinato all'esproprio.	**(Note esplicative: si propone un'articolazione di maggior dettaglio. L'articolo richiama il quadro delle competenze assegnate a Regione, Comune e Arpa, dalle normative statali e definisce il territorio di riferimento)** **Art. 2** **Ambito di applicazione e Autorità competenti** l. La **Regione**, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo l, è autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti non facenti parte della rete di trasmissione nazionale. Ai sensi dell'Art. 52-sexies del TU espropri adotta il provvedimento di cui all'art. 52-quater. 2. I **Comuni,** nell'esercizio delle loro competenze e nel rispetto della pianificazione territoriale e urbanistica, perseguono gli obiettivi di qualità, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti. Esercitano le funzioni amministrative in materia di espropriazione di elettrodotti non facenti parte della rete nazionale, che per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale, in attuazione dell'Art. 52-sexies del TU espropri; 3. L'**ARPA** effettua il monitoraggio dell'esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti. 4. L'ambito di applicazione della legge è il territorio della Regione Calabria. 5. Quando il progetto da autorizzare ricade nel territorio di più regioni, le autorizzazioni sono rilasciate secondo le rispettive norme regionali. Alla conclusione dei procedimenti amministrativi le Regioni interessate adottano un atto d'intesa, che è recepito nei provvedimenti autorizzativi finali, come stabilito dal comma 5 dell'Art. 1-sexies del Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 convertito dalla Legge 27 ottobre 2003, n. 290. 6. L'applicazione della presente legge è subordinata all'approvazione del Regolamento di attuazione. Il Regolamento definirà gli aspetti amministrativi, tecnici, organizzativi, i costi istruttori e le sanzioni amministrative e sarà approvato dalla Giunta, ai sensi del comma 3 dell'art. 43 dello Statuto Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge. 7. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli elettrodotti facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, di competenza statale ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239 convertito con

	modificazioni dalla legge 23 agosto 2004, n. 239.
Art. 3 **Definizioni** 1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni che seguono a) Alta tensione (AT): tensione nominale tra le fasi superiore a 30.000 V e fino a 150.000 V(linee terza classe) b) Media tensione (MT): tensione nominale tra le fasi superiore a 1.000 V e fino a 30.000 V (linee seconda classe) c) Bassa tensione (BT): tensione nominale tra le fasi fino a 1.000 V (linee prima classe) d) Aree tutelate: zone del territorio all'interno delle quali devono essere rispettati gli obiettivi di cui all' articolo 3, comma 1, lettera "d", della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e) Autorità: Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n.481 f) Distribuzione: attività di trasporto, trasformazione e consegna di energia elettrica sugli elettrodotti di alta (non facenti parte delle ret i di trasporto nazionale), media e bassa tensione g) Elettrodotto: insieme delle linee elettriche ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi h) Opere accessorie: opere o impianti elettrici funzionali al sezionamento ovvero al mantenimento della tensione o alla distribuzione della potenza (ad es. armadi stradali, punti di trasformazione su palo, prese di derivazione, etc.) i) Esposizione: soggezione a campi elettrici, magnetici, elettromagneti ci j) Limite di esposizione: valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico definito dall' articolo 3 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e ss. mm. ii. k) Valore di attenzione: valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere. E' definito dall' articolo 3 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e ss. mm. ii. e costituisce misura di cautela ai fini della protezione della popolazione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, attraverso la predisposizione e realizzazione di piani di risanamento l) Obiettivi di qualità: limite definito dall' articolo 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e ss. mm. ii. e pari a 3 microtesla che non deve essere superato nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree di gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di	**(Note esplicative: le definizioni sono integrate con i riferimenti normativi nazionali, anche per dettagliare meglio la diversa titolarità e tipologia delle reti elettriche in relazione alla connessione di impianti di produzione di energia. Sarebbe opportuno che l'articolo "Definizioni" anticipasse l'articolo precedente "Competenze". L'autorizzazione semplificata è definita nello specifico articolo)** **Art. 3** **Definizioni** 1. Ai fini di una migliore comprensione dei contenuti della presente legge si applicano le definizioni che seguono: **T.U. Espropri:** il Decreto Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 ad oggetto "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e ss.mm. e ii. **Elettrodotto**: insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione (legge 36/2001 art. 3); nel contesto dell'autorizzazione amministrativa si intendono incluse: le linee elettriche, le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi. **Opere accessorie**: opere e/o impianti elettrici: - componenti d'impianto funzionali al sezionamento ovvero al mantenimento della tensione o alla distribuzione della potenza, od alla manutenzione delle reti, (ad es. armadi stradali, punti di trasformazione su palo, prese di derivazione, ecc.); - opere edilizie funzionali alla limitazione del rischio di contatto diretto o indiretto (cancelli, recinzioni, ecc.) ovvero accessorie alla gestione dell'attività nel sito (raccolta acque piovane, o di residui oleosi; sistemi antincendio, ecc.) **Linee elettriche aeree esterne**: linee installate all'aperto, al di sopra del suolo e costituite dai conduttori o dai cavi con i relativi isolatori, sostegni ed accessori (punto 1.2.02. D.I.M. 21 marzo 1988, n. 449). **Cavidotto o Linea interrata o Linea sotterranea**: linee installate al di sotto del suolo costituite dai conduttori o dai cavi con i relativi strati di sovrastanti e sottostanti di segnalazione, protezione ed isolamento. **Produttore:** persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto (art. 2 Decreto Legislativo 16 marzo 1999 , n. 79). E' generalmente anche il soggetto che richiede "*la connessione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili alla rete elettrica con obbligo di connessione di terzi*". **Proponente o Richiedente**: soggetto legittimato in virtù di una concessione per la distribuzione o il trasporto di energia elettrica o di una norma di legge a costruire o esercire

luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere nonché nella progettazione di nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra, in prossimità di elettrodotti preesistenti m) Impianto di rete per la connessione o elettrodotto di connessione: è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi n) Produttore: soggetto richiedente "la connessione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili alla rete elettrica con obbligo di connessione di terzi" o) Proponente o Richiedente: soggetto legittimato in virtù di una concessione per la distribuzione o il trasporto di energia elettrica o di una norma di legge a costruire o esercire elettrodotti e opere accessorie 2. Autorizzazione semplificata: procedura autorizzativa semplificata o denuncia inizio lavori per assentire le linee, opere ed impianti descritti nell'articolo 6, comma 3.	elettrodotti e opere accessorie, ovvero il soggetto delegato per nome e per conto di uno dei soggetti precedenti (in particolare, i produttori ai quali sia stato rilasciato un preventivo per la connessione alla reti pubbliche accettato dal produttore stesso); **Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN)**: e' il complesso delle stazioni di trasformazione e delle linee elettriche di trasmissione ad alta ed altissima tensione sul territorio nazionale gestite unitariamente (art. 2 Decreto Legislativo 16 marzo 1999 , n. 79). L'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale è individuato nel dettaglio dal Decreto 25 giugno 1999 e dalle sue successive integrazioni. Le successive estensioni della RTN (per sviluppo e manutenzione) sono stabilite dal gestore nazionale ai sensi del Decreto Ministeriale 20 aprile 2005. Queste reti non sono soggette alla presente legge ma vengono autorizzate ai sensi dell'Art. 1-sexies D.L. 29-08-2003 n. 239 conv. L. 27-10-2003, n. 290, e ss.mm.ii. Sono invece soggette alla presente legge le reti elettriche a tensione superiore a 120 kV non comprese nell'ambito della RTN e le linee dirette ai sensi dell'articolo 2, comma 16, del D.Lgs 16 marzo 1999, n. 79. **Rete elettrica di distribuzione (RD):** Insieme delle reti elettriche gestite dalle imprese distributrici concessionarie al fine dello svolgimento e dell'erogazione del pubblico servizio di distribuzione come disciplinato dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99 ovvero dall'articolo 1-ter del DPR n. 235/77. Le reti di distribuzione sono composte dalle reti di proprietà delle imprese distributrici concessionarie e dai tratti delle reti e delle linee di proprietà di soggetti non concessionari dell'attività di distribuzione che vengono utilizzate dalle imprese distributrici concessionarie per l'erogazione del pubblico servizio di distribuzione. **Concessionario**: soggetto titolare della concessione, rilasciata dal competente Ministero, all'esercizio, in via esclusiva nell'ambito del territorio di ciascun comune, del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica. **Impianto di utenza per la connessione**: porzione di impianto per la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere b), c) e d) la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la connessione; **Impianto di rete per la connessione**: porzione di impianto per la connessione alla rete elettrica degli impianti di produzione di energia elettrica di competenza del gestore di rete sottoposto all'obbligo di connessione di terzi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; **Rete elettrica pubblica**: comprende sia la RTN che le reti RD, rimanendo escluse le tratte che costituiscono gli impianti di utenza. **C.A.D.**, ovvero il **Codice dell'Amministrazione Digitale:** il testo unico che riunisce e organizza le norme riguardanti l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei

	rapporti con i cittadini e le imprese istituito con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. e ii. **VIA**, ovvero **Valutazione d'Impatto Ambientale**: i procedimenti tecnici e amministrativi definiti all'art. 5 comma 1 lett. a) del Decreto legislativo 3 aprile 2006 , n. 152. **VINCA**, ovvero **Valutazione d'INCidenza Ambientale**: i procedimenti tecnici e amministrativi definiti all'art. 5 comma 1 lett. b-ter) del Decreto legislativo 3 aprile 2006 , n. 152. **AUR**, ovvero **Autorizzazione Unica Regionale**: l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, inclusiva degli elettrodotti connessi e indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. **PAUR**, ovvero il **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale**: l'autorizzazione ai sensi dell'art.27-bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Art. 4 **Accesso ai fondi per lo studio del tracciato** 1. Per l'accesso ai fondi ai fini di studi ed indagini necessarie per la redazione progettuale degli impianti elettrici ed opere accessorie, ove non si ottenga il consenso dei proprietari, si applica la procedura dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 qualora il numero delle ditte interessate sia superiore a quelle previste dall'articolo 52 septies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 trovano applicazione le disposizioni ivi previste. 2. I proprietari dei fondi saranno avvisati almeno 10 giorni prima dal soggetto richiedente l'autorizzazione per l'accesso ai fondi. I proprietari potranno assistere alle operazione anche attraverso la nomina di un proprio tecnico di fiducia.	**(Note esplicative: la proposta di modifica dell'articolo è necessaria per dettagliare meglio le attività del proponente preliminari alla presentazione dell'istanza o della comunicazione. E' necessario indicare gli standard tecnici di riferimento, cui attenersi nella predisposizione della documentazione progettuale, anche al fine di ridurre la durata dei procedimenti amministrativi)** **Art. 4** **Attività di progettazione. Accesso ai fondi. Modalità di presentazione delle istanze e delle comunicazioni.** 1. Per l'accesso ai fondi, durante la fase di progettazione degli elettrodotti, trovano applicazione l'art. 15 e l'art. 52-septies del TU Espropri. 2. Per assicurare il risarcimento di eventuali danni a terzi, nel provvedimento con il quale si autorizza l'accesso ai fondi viene prescritto al richiedente, con esclusione delle società concessionarie dei pubblici servizi di distribuzione dell'energia elettrica, il preventivo deposito di una garanzia fideiussoria. 3. La progettazione degli elettrodotti viene condotta secondo gli standard tecnici fissati dalla normativa vigente ed in ottemperanza agli standards ed alla modulistica individuati nel Regolamento di attuazione. 4. La presentazione delle istanze, delle comunicazioni e dei progetti alla Regione Calabria è effettuata dal proponente secondo le tecnologie e le modalità individuate nel C.A.D., ovvero attraverso la presentazione di documenti informatici come definiti all'art. 1 dello stesso. La documentazione, prodotta e sottoscritta ai sensi del Capo II del C.A.D., è indirizzata, per quanto disposto dall'Art. 5-bis del C.A.D., al domicilio digitale del Settore Regionale competente e

	contribuisce alla costruzione del fascicolo informatico di cui all'art. 41 del codice stesso. 5. Qualunque sia il regime autorizzativo applicabile, il proponente, a pena di improcedibilità, allega all'istanza: ● certificazione comunale attestante la destinazione urbanistica delle aree e le eventuali prescrizioni da rispettare; ● certificazione comunale attestante la presenza o meno di aree vincolate e aree demaniali interferenti con il progetto e l'attraversamento di aree percorse da incendio; ● certificazione comunale attestante la conformità del progetto da autorizzare allo strumento urbanistico vigente e la compatibilità dell'intervento con le previsioni del QTRP; la certificazione dovrà dare evidenza della necessità o meno di adottare varianti allo strumento urbanistico; ● accertamento dell'esistenza di diritti di uso civico in conformità alla Legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 Inoltre, il proponente, anche attraverso il tecnico incaricato della progettazione, in relazione alla modulistica approvata nel Regolamento di attuazione: ● valuta, elabora, identifica gli elementi, dettaglia i dati e le informazioni individuati come obbligatori; ● sottoscrive le dichiarazioni indicate come obbligatorie. 6. Le istanze e le comunicazioni saranno indirizzate all'autorità competente tramite l'apposito sportello telematico. Il procedimento informatico assicura il soddisfacimento dei requisiti indicati ai precedenti comma 4 e 5.
Art. 5 **Piani di sviluppo della Rete di Distribuzione** 1. I soggetti gestori degli elettrodotti per le linee superiori a 30.000 volt, presentano annualmente alla Regione e alla Provincia i propri programmi di sviluppo della rete che comprendano, tra l'altro, l'uso di reti di distribuzione intelligenti (Smart Grid). 2. La Regione e le province interessate, nell'ambito dei procedimenti di approvazione degli strumenti di programmazione territoriale o di loro varianti, promuovono il coinvolgimento dei soggetti di cui al comma 1 per le opportune intese. 3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo gli interventi per singoli siti di connessione e consumo.	**[L'articolo sui Piani di Sviluppo non influenza o interferisce con i procedimenti amministrativi della legge; l'argomento è gia normato dall'art. 18, comma 3 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28. L'articolo così come proposto non introduce innovazioni o strumenti operativi, pertanto se ne propone lo spostamento in fondo PDL e la sostituzione con il seguente.]** **Art. 5** **Requisiti del progetto allegato all'istanza** 1. Le infrastrutture e le opere di cui alla presente legge devono essere progettate nel rispetto delle leggi statali e delle norme tecniche di settore ed in accordo con le norme tecniche emanate dall'UNI (Ente Italiano di Normazione), dal CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) e dal CTI (Comitato Termotecnico Italiano). 2. I progetti di elettrodotti, presentati dai produttori di energia elettrica, per la connessione alle reti pubbliche, si conformano agli standard di progettazione approvati

	dal concessionario nazionale della rete. Prima della conclusione del procedimento, è acquisito agli atti il benestare tecnico sul progetto di connessione alla RD od alla RTN rilasciato dal concessionario nazionale. 3. La progettazione deve ● essere condotta nel rispetto del Decreto Ministeriale 21 marzo 1988 ad oggetto "Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne (e linee interrate)" e del Decreto Ministeriale 29 maggio 2008 ad oggetto "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti"; di ciò occorre dare evidenza nelle relazioni specialistiche ● includere i calcoli per la determinazione delle fasce e delle distanze di rispetto, secondo la metodologia specificata nel D.M. 29 maggio 2008; ● identificare catastalmente le aree soggette ad espropriazione o ad asservimento; ● indicare gli elementi necessari catastali ed anagrafici per consentire all'autorità procedente il coinvolgimento e la partecipazione dei soggetti interessati per come previsto dalla normativa vigente; ● essere corredata di elaborati idonei ad illustrare le interferenze delle opere progettate con le infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico (energetiche e non) eventualmente presenti nelle aree di intervento o in prossimità delle stesse, le azioni previste per la risoluzione delle interferenze stesse e le misure di mitigazione da adottare; ● limitare le interferenze con i beni demaniali e le zone vincolate; ● valutare i rischi sulla sicurezza pubblica, ivi compresi i rischi di elettrocuzione, di scoppio e d'incendio; ● valutare e limitare i danni a terzi sia durante la costruzione che durante l'esercizio degli elettrodotti; 4. Nel caso in cui debba essere acquisita condotta preliminarmente la verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e riguardante la VINCA, il progetto include la documentazione tecnico amministrativa da trasmettere all'autorità competente in materia ambientale per l'espressione del necessario nulla-osta. 5. I progetti presentati devono intendersi di livello definitivo ai sensi di legge e devono contenere, ove occorrenti, i calcoli delle strutture e degli impianti e lo studio di fattibilità ambientale. 6. Il Regolamento di attuazione alla legge definisce i documenti e gli elaborati minimi e obbligatori da allegare all'istanza.

	7. Il progetto per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica distingue le tratte ed i componenti costituenti l'Impianto di utenza per la connessione e l'Impianto di rete per la connessione; individua gli elementi, che seppur presenti nei preventivi per la connessione, interessano la RTN e che pertanto non sono soggetti alla competenza autorizzativa regionale. 8. La documentazione di progetto include, anche gli elementi tecnici e i dati necessari per l'implementazione del Catasto degli elettrodotti e degli impianti di produzione di energia di cui all'art 25 della presente legge.
Art. 6 **Titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici** 1. La costruzione e l'esercizio di linee ed impianti elettrici con le relative opere accessorie, di cui alla presente legge, salvo quanto previsto dai commi successivi, è soggetta ad autorizzazione. Sono soggette ad autorizzazione anche le varianti delle linee e degli impianti esistenti che implicano aumento della tensione di esercizio indicata nell'originaria autorizzazione. 2. La costruzione e l'esercizio delle linee e degli impianti elettrici necessari alla connessione alla rete del Gestore di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è autorizzata ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e nel rispetto della legge 22.2.2001, n. 36 nonché del D.P.C.M. 8.7.2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generali dagli elettrodotti). 3. Fermo restando quanto previsto nei commi che precedono e dal D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii in materia ambientale, nonché l'obbligo dell'esercente al ripristino dei luoghi, delle aree semidismesse sono soggette alla procedura autorizzativa semplificata, la costruzione e l'esercizio delle linee e degli impianti elettrici: a) in cavo aereo con tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino 20.000 volt la cui lunghezza non sia superiore a 2.000 metri; b) in cavo sotterraneo con tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 20.000 volt, di qualunque lunghezza, da realizzarsi su sedi stradali, suoli pubblici o privati previa acquisizione del consenso dei proprietari;	**(Note esplicative: si propone un'articolazione di maggior dettaglio frutto dell'esperienza e delle casistiche affrontate nell'attività istruttoria. Al fine di ridurre i tempi dei procedimenti in accordo con le disposizioni normative, è necessario fornire al soggetto proponente un quadro chiaro dei regimi autorizzativi e dei titoli abilitativi vigenti. E ciò affinché lo stesso sia in grado di orientarsi, in autonomia, nella individuazione del regime corretto).** **Art. 6** **Regimi autorizzativi e titoli abilitativi per la costruzione e l'esercizio di elettrodotti** 1. Gli elettrodotti sono autorizzati secondo i procedimenti individuati dalla presente legge e non sono soggetti al rilascio del permesso di costruire o altro titolo abilitativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'assenso edilizio di cui al DPR 380/2001, previsto per le opere indicate all'art. 18, è rilasciato, a seconda dei casi, sotto forma di provvedimento espresso dal comune o autocertificato dal proponente ed è acquisito all'interno dei procedimenti regolamentati dalla presente legge. 2. I regimi autorizzativi di cui al presente articolo riguardano gli elettrodotti non facenti parte della rete di trasmissione nazionale, di nuova costruzione, le varianti, le riattivazioni e le opere accessorie. Per le varianti di progetto e per quelle in corso di esecuzione si applica l'art. 12. Rientrano nel campo di applicazione della presente legge le opere di ampliamento o adeguamento delle Reti elettriche per le esigenze dell'utenza di consumo e le opere di connessione di impianti di produzione di energia, incluse le opere di sviluppo della rete elettrica funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti non inseriti nei preventivi di connessione di cui al comma 4 dell'art. 4 ed all'art. 16 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 3. I soggetti diversi dalle società concessionarie delle attività per l'esercizio del pubblico servizio di fornitura dell'energia elettrica nel territorio nazionale e dalle Aziende elettriche municipalizzate devono allegare alla

c) le opere accessorie agli impianti di cui alle lettere a) e b); d) le varianti, di sviluppo complessivo non superiore a 2.000 metri, di elettrodotti esistenti di tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 20.000 volt; e) i rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 20.000 volt, anche con varianti di tracciato che non comportino, rispetto al tracciato originario, scostamenti superiori ai 40 metri . 4. Fermo restando quanto previsto dalla Regolamento regionale 4-8-2008 n. 3 e ss mm ii e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. in materia di valutazione di impatto ambientale, non sono soggetti ad autorizzazione né a denuncia gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti esistenti, ivi compresi: la sostituzione di parte dei componenti degli stessi anche in ragione all'evoluzione tecnologica e le varianti di tracciato concordate con i soggetti e con gli Enti interessati dall'opera. 5. E' consentito all'esercente di costruire ed esercire impianti elettrici con tensione nominale fino a 1.000 volt che si diramino da un impianto preesistente realizzato in base a provvedimento di autorizzazione o a seguito di procedura abilitativa semplificata o denuncia inizio lavori, in assenza di opposizioni da parte dei privati interessati ed acquisiti i provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari. 6. E' consentito all'esercente dell'impianto, previa comunicazione, il ripristino di una linea elettrica dismessa.	domanda la documentazione necessaria a comprovare il loro titolo all'esercizio dell'attività elettrica. 4. Per gli elettrodotti costituenti opere di connessione ad impianti di produzione di energia sottoposti al regime di cui all'Art. 6 "Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile" del Decreto legislativo del 3 marzo 2011 n. 28 il produttore assevera al comune competente di avere preventivamente espletato le procedure di cui alla presente legge, ovvero di avere ottenuto l'autorizzazione unica o di aver fatto ricorso al regime semplificato. 5. Il titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti, anche semplificato, decade per le opere di connessione di impianti di produzione di energia elettrica quando il produttore non ha iscritto e aggiornato i dati dell'impianto al Catasto di cui all'art. 25 della legge. **AUTORIZZAZIONE UNICA** 6. L'autorizzazione unica, ai sensi dell'Art. 52-quater del TU Espropri, dispone, per gli elettrodotti non facenti parte della rete nazionale, l'accertamento della conformita' urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità; comprende l'eventuale valutazione di incidenza naturalistico ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357; sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati; costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti; approva il progetto definitivo; determina l'inizio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV del titolo II del TU Espropri. 7. Il provvedimento è emanato a conclusione di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza di servizi convocata ed indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii., alla quale partecipano anche i soggetti preposti ad esprimersi in relazione alle eventuali interferenze di cui all'art. 11 della presente legge. 8. Le istanze di autorizzazione ed il progetto sono redatti e presentati come specificato agli artt. 4 e 5, allegando - a pena di improcedibilità - la ricevuta di avvenuto versamento degli oneri istruttori definiti nel Regolamento di attuazione. 9. L'autorizzazione unica è rilasciata dal Settore regionale competente nei procedimenti amministrativi in materia di Infrastrutture Lineari energetiche, ed include le opere e gli impianti accessori connessi o funzionali all'esercizio degli elettrodotti medesimi. 10. Il provvedimento di autorizzazione unica è sostituito da nulla-osta nel caso in cui il progetto degli elettrodotti risulti complementare ad un progetto più ampio, sottoposto ad altro regime di autorizzazione unica, come - a titolo

	esemplificativo - le opere di connessione alle reti elettriche di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, oggetto di AUR o di PAUR. Il responsabile del procedimento unico, sia nel caso di AUR che di PAUR, assicura che il procedimento medesimo si svolga recependo i principi e le procedure di cui alla presente legge. **REGIMI SEMPLIFICATI** 11. In attuazione dei principi di semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 1 dell'Art. 19 "Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia" della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed a quanto disposto al comma 5 dell'Art. 1-sexies DECRETO-LEGGE 29 agosto 2003, n. 239 (convertito con modificazioni dalla L.27 ottobre 2003, n. 290), la presente legge individua i seguenti titoli abilitativi operanti in regime semplificato di silenzio-assenso: a. Comunicazione preventiva, b. Attività libera. 12. E' possibile ricorrere al regime semplificato di silenzio-assenso quando non è necessario ottenere il provvedimento comprendente le disposizioni di cui al comma 6 ovvero sussistono tutte le condizioni specificate all'art. 7 comma 1. 13. Il proponente può ricorrere al regime semplificato anche quando gli elettrodotti sono parte di un progetto più ampio, sottoposto ad altro regime di autorizzazione unica (PAUR, AUR), tipicamente opere di connessione alla rete elettrica pubblica di impianti di produzione di energia. L'Ufficio competente in materia di elettrodotti, ove occorra, indica le condizioni per il soddisfacimento delle condizioni del regime semplificato e che devono essere soddisfatte nell'ambito del procedimento unico, oltre che le prescrizioni sulla costruzione e l'esercizio da recepire nel provvedimento unico. 14. Nel caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti l'Ufficio competente procede ai sensi del comma 3 dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 7 **Domanda di autorizzazione** 1. La domanda di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici, corredata del piano tecnico delle opere da costruire, costituito da corografia su scala non inferiore a 1:25.000, planimetria catastale su scala non inferiore a 1:10.000 e da una relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche degli impianti, è presentata alla Regione Calabria. 2. Il richiedente è tenuto a trasmettere, per il rilascio del parere di competenza, copia della domanda di autorizzazione, corredata del piano tecnico e degli ulteriori elaborati necessari, ai Comuni interessati per gli aspetti urbanistici e alle altre Amministrazioni ed Enti di cui agli articoli	**[L'Articolo è riproposto in coordinamento e continuazione delle disposizioni precedenti come segue].** **Art. 7** **Titoli abilitativi semplificati** 1. E' possibile ricorrere al regime semplificato, per le opere di cui all'art. 6 comma 2, quando non è necessario acquisire il provvedimento di autorizzazione unica di cui all'art. 6, ovvero quando sussistono tutte le seguenti condizioni: a) il proponente dimostra il possesso, la disponibilità o l'asservimento bonario di tutte le aree interessate dalle opere in progetto - di proprietà pubblica o privata - attraverso l'esistenza di un accordo bonario alla concessione di proprietà o alla costituzione di servitù da elettrodotto, stipulato con le parti interessate, in forma

111 e 120 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Nel caso di aree sottoposte a vincolo, la domanda dovrà essere integrata con la documentazione richiesta dalla specifica normativa disciplinante il vincolo. Fatto salvo quanto disciplinato dal punto 13.3 del D.M. 10/09/2010, nel caso non sussistano interferenze con aree soggette a vincoli, usi civici, o con infrastrutture lineari ovvero a rete, il richiedente potrà darne attestazione nella domanda di autorizzazione.
3. I pareri, i nulla-osta e gli assensi comunque denominati devono essere rilasciati dalle Amministrazioni competenti entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza.
Fermo restando quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia di silenzio-assenso, decorso tale termine, il parere si intende espresso favorevolmente.
4. Il richiedente deve effettuare, a sua cura e spese, la pubblicazione, sul bollettino ufficiale della Regione Calabria, dell'avviso di avvenuto deposito della domanda di autorizzazione, nonché l'affissione, per quindici giorni, dell'avviso stesso all'albo pretorio dei Comuni interessati. Detto avviso deve contenere l'indicazione che il piano tecnico dell'opera resta depositato presso l'ufficio regionale competente al rilascio dell'autorizzazione e presso l'albo pretorio dei Comuni interessati, nonché l'indicazione dell'ufficio dove inviare, nei trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione, le osservazioni e le opposizioni da parte di titolari di interessi pubblici o privati.
5. Il richiedente non è tenuto ad effettuare avvisi individuali di avvio del procedimento autorizzativo laddove il numero dei soggetti privati interessati sia superiore a quelli previste dall'articolo 52 septies e succ. mod. e integr. del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
6. Il richiedente per linee e impianti elettrici di media tensione (MT) in conduttori nudi e in aereo, e per quelli di alta tensione (AT) nudi in aereo, in cavo aereo, in cavo interrato, non superiore a 150.000 V. è tenuto a trasmettere copia della domanda anche all'Agenzia regionale per la pro tezione dell'ambiente (ARPACAL) per la formulazione del parere relativo al rispetto delle prescrizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiett ivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generali dagli elettrodotti) e sue modifiche ed integrazioni. Per le linee e gli

scritta, anche in via preliminare, ma da rendere definitivo prima dell'avvio di lavori;

b) non sussistono interferenze con beni demaniali e zone vincolate di cui all'art. 11, ovvero sono stati acquisiti preliminarmente i necessari assensi, concessioni, nulla-osta, autorizzazioni, inclusa la VINCA, ove necessario;

c) sono stati acquisiti preventivamente i pareri obbligatori per legge in relazione alle interferenze con altre infrastrutture o opere pubbliche o di interesse pubblico; il Regolamento di attuazione identifica le amministrazioni da consultare obbligatoriamente;

d) sono fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e del QTRP, come rilevabile da attestazione di conformità urbanistica rilasciata dai comuni interessati, e sia stato acquisito l'eventuale l'assenso edilizio di cui all'art. 18;

e) le scelte progettuali rendono soddisfatti, sulla base delle normative tecniche specifiche vigenti, i principi di "tutela della salute pubblica e dell'incolumità della popolazione" e di "prevenzione dall'inquinamento elettromagnetico generato da elettrodotti", ovvero sia stato acquisito preliminarmente - ove necessario - lo specifico parere di competenza (Arpacal, VVF, ecc.)

CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata)

2. Gli interventi di realizzazione di elettrodotti riconducibili al regime semplificato di cui al comma 1 sono realizzabili previa comunicazione di inizio lavori che assevera la sussistenza di tutte le condizioni esplicitate al comma 1 e la compatibilità con le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente ed il rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività di costruzione degli elettrodotti e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. L'interessato trasmette all'autorità competente, per il tramite dello Sportello telematico regionale, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, la Comunicazione, corredata di:
- progetto tecnico
- documentazione, atti, dichiarazioni;
- pareri, atti di assenso, nulla-osta, autorizzazioni acquisiti in via preventiva
- elenco dei pareri, atti di assenso, nulla-osta, autorizzazioni da acquisire in via preventiva in applicazione dell'Art. 19-bis "Concentrazione dei regimi amministrativi" della legge 241/1990.

4. Il Regolamento di attuazione dettaglia i contenuti minimi

impianti MT, in conduttori nudi e in aereo di tensione inferiore a 30.000 V. in luogo del parere, il richiedente deve trasmettere all'ARPACAL e all'autorità che autorizza l'opera, autocertificazione tecnica che attesti che l'opera in progetto è conforme ai dettami di cui al d.p.c.m. 11723/2003 e sue modifiche e integrazioni, nonché alle prescrizioni tecniche di cui alle normative del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) e determine applicative dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT). Analoga dichiarazione deve essere resa per le cabine di trasformazione MT/BT con tensione d'ingresso inferiore a 30.000 V.	della documentazione da allegare, quali condizioni possono essere asseverate da tecnico abilitato sotto la propria responsabilità. 5. La Comunicazione evidenzia le eventuali variazioni catastali alle aree interessate in conseguenza dell'acquisizione del titolo abilitativo semplificato, che il proponente il progetto si impegna a effettuare presso i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate prima della comunicazione di ultimazione dei lavori. 6. Per gli elettrodotti realizzati appositamente, anche in forma non esclusiva, per la connessione di impianti di produzione di energia, la CILA include la richiesta di pubblicazione di un Avviso presso l'albo pretorio dei comuni interessati e sul Burc, secondo lo schema definito nel Regolamento di attuazione, ed alla ricevuta di iscrizione al Catasto di cui all'art. 25 della presente legge. 7. Per il riscontro delle condizioni dell'applicabilità del regime semplificato, di cui all'art. 1 lettere b) e c), trova applicazione l'Art. 19-bis "Concentrazione dei regimi amministrativi" della legge 241/1990, ad eccezione dei progetti di cui all'art. 6 comma 13 (elettrodotti complementari ad un progetto più ampio, sottoposti ad altro regime di autorizzazione unica come PAUR o AUR). 5. Nei casi di elettrodotti costituenti opere di connessione alle reti elettriche pubbliche di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile in regime di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) o di Comunicazione ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28, il procedimento riguardante il regime semplificato del presente articolo è delegato al Comune ove viene realizzato in via prevalente l'impianto di produzione di energia attraverso la conferenza di servizi di cui al comma 5 dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, da gestire attraverso sportello telematico regionale. La conferenza indetta dal Comune non può sostituire l'autorizzazione unica di cui all'art. 6 della presente legge nei casi in cui non è applicabile il regime della Comunicazione preventiva. 6. Il proponente di un progetto di elettrodotto sottoposto a CILA può richiedere all'Ufficio regionale competente in materia di elettrodotti l'attestazione sulla sussistenza del regime semplificato e sulla decorrenza dei termini di cui al comma 3. Qualora l'attestazione non è rilasciata entro 30 giorni, salvo sospensione del procedimento per richiesta integrazioni, trova applicazione l'art. 20 "Silenzio assenso" della legge 7 agosto 1990, n. 241. 7. L'attestazione non è esprimibile quando il progetto comprendente elettrodotti o riguardante elettrodotti è sottoposto ai seguenti procedimenti: ● AUR, PAUR, PAS ● valutazione di impatto ambientale (VIA) ● valutazione di incidenza ambientale (VINCA) ● autorizzazione paesaggistica

	● attivazione delle procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'Art. 19-bis "Concentrazione dei regimi amministrativi" della legge 241/1990 fino a che l'autorità competente non abbia rilasciato il previsto provvedimento di autorizzazione unica, di compatibilità ambientale o paesaggistica, ovvero abbia concluso favorevolmente la conferenza di servizi, o rilasciato il nulla-osta o parere previsto. **ATTIVITA' LIBERA** 8. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla costruzione e l'esercizio degli elettrodotti e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, della prevenzione dall' inquinamento elettromagnetico generato da elettrodotti, di tutela dal rischio idrogeologico, nonche' delle disposizioni delle norme a tutela dei beni ambientali e paesaggistici, ferma restando la necessita' della preventiva autorizzazione allo scavo e occupazione di suolo pubblico da parte dell'Ente proprietario, asserviti in via bonaria e non ricadenti in zone sottoposte a vincolo, sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo gli interventi di costruzione ed esercizio di a) elettrodotti interrati in bassa o in media tensione fino a 20kV b) elettrodotti aerei con tensione fino a 500 V; c) elettrodotti aerei con tensione superiore a 500 volt e fino a 30.000 volt la cui lunghezza non sia superiore a 500 metri, anche inclusivi di trasformatori su palo (PTP); d) di cabine elettriche e opere accessorie con tensione fino a 500 volt. qualora progettati e realizzati direttamente dai concessionari nazionali per la distribuzione dell'energia elettrica per l'erogazione di energia elettrica agli utenti finali 9. Il comma 8 è applicabile per le opere per la connessione di impianti di produzione di energia alle reti elettriche pubbliche fino ad una potenza nominale di 20 kW; per potenze maggiori è richiesta la CILA. 10. I commi 8 e 9 sono applicabili alle condizioni sopra enunciate, anche: a) alle opere accessorie ed alle varianti delle linee in esso indicate; b) ai rifacimenti delle linee con tensione nominale superiore a 500 volt e fino a 30.000 volt, a condizione che gli stessi interventi non modifichino lo stato dei luoghi; c) agli interventi di manutenzione ordinaria degli elettrodotti esistenti, consistenti nella riparazione, nella rimozione e nella sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, impianti di

	terra, con elementi di caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche.. 11. La realizzazione di cabine a MT/BT appoggiate al suolo, parte di elettrodotto da realizzare in regime di attività libertà, è sottoposta ai procedimenti edilizi di cui al TU Edilizia d.P.R. 6 giugno 2001 , n. 380.
Art. 8 **Procedimento autorizzatorio** 1. La Regione comunica al richiedente le osservazioni ed opposizioni pervenute, invitando lo stesso a formulare, entro i successivi trenta giorni, le proprie controdeduzioni. 2. La Regione rilascia il provvedimento di autorizzazione dopo aver valutato le osservazioni ed opposizioni pervenute e le relative controdeduzioni. Il provvedimento è comunicato agli interessati. 3. Il termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio è di centottanta giorni decorrenti dalla pubblicazione, nel bollettino ufficiale della Regione Calabria, dell'avviso dell'avvenuto deposito della domanda di autorizzazione di cu i al comma 4 dell'articolo 7. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), il termine per la conclusione del procedimento è di centoventi giorni. 4. La Regione, anche su istanza del richiedente, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di acquisire i pareri, i nulla-osta, le autorizzazioni, i permessi e gli assensi comunque denominati necessari al rilascio dell'autorizzazione entro i termini previsti dal comma precedente.	**[L'Articolo è riproposto in coordinamento alle disposizioni precedenti come segue].** **Art. 8** **Procedimenti amministrativi per le autorizzazioni** 1. L'attività istruttoria preliminare ha la finalità di accertare la completezza e la correttezza della documentazione trasmessa e l'avvenuto pagamento da parte del soggetto proponente degli oneri istruttori. L'istruttoria potrà concludersi specificando l'improcedibilità, ovvero positivamente o negativamente. Nel caso che l'istruttoria preliminare si concluda negativamente, il provvedimento di diniego è preceduto, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, da una comunicazione agli istanti dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento di detta comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Per le finalità connesse all'istruttoria, ai sensi della legge n. 241/90, il Responsabile del Procedimento è individuato nel Responsabile all'ufficio regionale competente in materia di elettrodotti, ovvero in altro dipendente dallo stesso designato nei termini di legge presso la stessa unità. 2. Completata positivamente l'istruttoria preliminare, il Responsabile del Procedimento comunica all'istante, nel termine massimo di 15 giorni dall'acquisizione della domanda al protocollo regionale, l'avvio del Procedimento, ai sensi dell'art 7 e con le modalità di cui all'art. 8 della Legge 241/90 e indice conferenza dei servizi ai sensi della presente legge. 3. Sono fatti salvi i casi in cui per la realizzazione dell'opera sia necessario espletare la procedura di assoggettabilità a VIA e/o la procedura di VINCA, nel qual caso i termini del procedimento si intendono sospesi sino all'emanazione dei relativi decreti. 4. Nel caso di progetto sottoposto a VIA e quindi al PAUR, il comma 2 non si applica. 3. Le Procedure di comunicazione, notificazione e pubblicita' degli atti del procedimento sono effettuate secondo le modalità stabilite all'Art. 52-ter del TU Espropri, integrate con la pubblicazione sul BUR Calabria, e sono dirette ai soggetti diversi dal proponente interessati dalla realizzazione delle opere. Ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, ai proprietari degli immobili oggetto delle

	procedure di cui alla presente legge è assicurata la consultazione degli atti del procedimento attraverso strumenti telematici. 4. Le comunicazioni di cui al comma precedente possono essere delegate, attraverso la Comunicazione di avvio del procedimento, al soggetto, pubblico o privato, che richiede l'autorizzazione; i relativi costi sono sostenuti direttamente dall'istante indipendentemente dal pagamento dei costi istruttori. 5. La conferenza decisoria relativa al procedimento unico di cui all'Art. 52-quater del TU Espropri è ordinariamente indetta e convocata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 in forma semplificata e in modalita' asincrona. Nel caso in cui per la realizzazione dell'opera sia necessario acquisire la VINCA o verificare presso l'autorità competente in materia ambientale la necessità di assoggettare l'opera a VINCA, la prima riunione della conferenza di servizi potrà essere fissata solo dopo l'emissione del succitato parere. 6. Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo sospensione dei termini. 7. Nei casi di elettrodotti che costituiscono parte di un progetto più ampio sottoposto ad altro regime di autorizzazione unica: a) l'istanza presentata per l'autorizzazione unica include l'istanza di autorizzazione o la CILA di cui agli art. 6 o 7; b) le procedure di cui ai comma 3 e 4 sono assicurate, incluse le valutazioni sulle opposizioni ricevute, dall'Ufficio procedente che adotterà il provvedimento unico; c) la conferenza decisoria, di cui al comma 5, è sostituita dalla conferenza di servizi unica.
Art. 9 **Disposizioni particolari per le opere di connessione** 1. La costruzione e l'esercizio di linee ed impianti elettrici con le relative opere accessorie connesse agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, così come descritte dalle linee guida emanate con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 219 del 18 settembre 2010, sono autorizzate nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, indipendentemente dal soggetto richiedente. 2. Nel caso di impianti soggetti a Procedura abilitativa semplificata (PAS) ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 3 marzo 2011 n. 28 e e ss.mm.ii , e Dgr Calabria 13 marzo 2012 n. 81 il Comune sede	**[L'Articolo è riproposto in coordinamento alle disposizioni precedenti come segue].** **Art. 9** **Rilascio dell'autorizzazione** 1. Il Decreto riguardante l'autorizzazione di cui all'art. 6 è emanato entro dieci giorni dalla conclusione del procedimento. Per gli elettrodotti da autorizzare nell'ambito dei procedimenti AUR e PAUR il provvedimento di cui all'art. 6 assume la forma di nulla-osta, da recepire nel Decreto di Autorizzazione unica. 2. L'autorizzazione comprende, ove richiesto nell'istanza, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al TU Espropri.

dell'impianto acquisisce i pareri e se occorre convoca la conferenza dei servizi per l'approvazione delle linee elettriche di connessione	
Art. 10 **Autorizzazione semplificata** 1. Il richiedente deve presentare all'ufficio regionale competente una denuncia inizio lavori, a firma del legale rappresentante, accompagnata da una relazione tecnica illustrante le caratteristiche dell'impianto, da una corografia con l'indicazione delle opere da realizzare e da una dichiarazione del lo stesso richiedente che sono stati acquisiti gli atti di assenso comunque denominati necessari da parte delle Amministrazioni eventualmente coinvolte nonché i consensi dei proprietari delle aree interessate e che le opere saranno realizzate conformemente a quanto prescritto dalla normativa tecnica vigente. 2. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della denuncia di cui al comma precedente, salvo motivato provvedimento di divieto di inizio dei lavori da parte della Regione Calabria, il richiedente può procedere alla realizzazione dell'opera.	**[Note esplicative: L'autorizzazione semplificata non è applicabile. Può essere solo sostituita dai regimi normativi semplificati previsti dall'art. 6 del d.lgs. 28/2011. Si propone l'inserimento del seguente articolo per regolamentare il rilascio dell'autorizzazione nei casi di urgenza]** **Art. 10** **Autorizzazione ed occupazione d'urgenza** 1. Nei casi d'urgenza, così definiti: a) guasti, anomalie e danni anche provocati da terzi; b) situazioni di pericolo per persone, animali o cose; c) situazioni in cui è prioritariamente necessario garantire la continuità nell'erogazione del servizio pubblico oggetto di concessione; d) eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza; e) installazioni qualificate dalla Regione o dai Comuni in relazioni ad eventi di pubblico interesse; f) ulteriori ragioni di urgenza individuate dalla Giunta regionale con propria deliberazione; dietro presentazione di motivata istanza, l'ufficio regionale competente in materia di elettrodotti può autorizzare d'urgenza alla costruzione delle opere, in conformità all'articolo 113 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775. 2. L'autorizzazione d'urgenza è rilasciata entro il termine di sessanta giorni dall'istanza. Le procedure di cui ai precedenti articoli vengono comunque espletate, ma la tempistica delle procedure si conforma a questa riduzione di termini. E' fatto salvo il caso che il progetto non debba essere sottoposto a VIA o a VINCA. 3. Con il provvedimento di autorizzazione d'urgenza viene pure determinata la garanzia fideiussoria di cui all'ultimo comma dell'articolo 113 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775, in favore della Regione Calabria. 4. Il provvedimento di autorizzazione d'urgenza non comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, se questa non è espressamente richiesta e sancita. 5. L'autorizzazione d'urgenza alla costruzione ha la durata di tre anni dalla data di emanazione del relativo provvedimento, e può essere prorogata, a richiesta, per un anno, allorché particolari esigenze tecniche e amministrative abbiano ritardato l'entrata in esercizio dell'impianto. 6. Nelle medesime condizioni d'urgenza definite al comma 1, l'Ufficio regionale competente in materia di espropriazione determina in forma urgente l'indennità provvisoria di espropriazione ai sensi dell'art. 22 del TU Espropri. Può inoltre disporre l'occupazione d'urgenza preordinata

	all'espropriazione ai sensi dell'Art. 22-bis del TU Espropri.
Art. 11 **Attraversamenti ed interferenze con beni demaniali, opere pubbliche, infrastrutture o con territori soggetti a vincoli** 1. L'esecuzione dei lavori di costruzione dei tratti di linee elettriche ed opere accessorie che attraversino o generino altri tipi di interferenza con beni demaniali o patrimoniali indisponibili, con beni, aree, opere di impianti pubblici o di pubblico interesse, o quando interessino territori o immobili soggetti a vincolo archeologico , idrogeologico, paesaggistico, ambientale, minerario, o a vincoli pubblicistici derivanti dalla destinazione a riserva o a parco naturale, oppure quando comportino il taglio di boschi, non può essere autorizzata se non si siano pronunciate in merito le autorità e gli enti interessati. Si puo' fare ricorso all'autorizzazione semplificata solo qualora siano stati precedentemente acquisiti i pareri di cui al presente comma. 2. Per le modalità di esecuzione e di esercizio delle linee e degli impianti autorizzati, il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare le prescrizioni dettate dalle Amministrazioni ed Enti coinvolti e, ove necessario, a stipulare apposito disciplinare.	**[Note esplicative: Il rilascio dell'autorizzazione deve avvenire nell'ambito di un procedimento unico ai sensi della legge 7 agosto 1991, n. 241 come disposto dal D.P.R. n. 327 del 2001, pertanto si propone la revisione dell'articolo nella forma di seguito riportata. La revisione proposta è più articolata poiché tiene conto di alcune specificità]** **Art. 11** **Interferenze con beni demaniali, infrastrutture pubbliche e zone vincolate** 1. Per l'esecuzione dei lavori di costruzione e manutenzione di elettrodotti che interessano o che si avvicinano: ● beni demaniali (quali fiumi, torrenti, canali, laghi, e foreste demaniali, ec.) e zone dichiarate militarmente importanti ● aree oggetto di concessione pubblica (cave, miniere, ..) ● infrastrutture od opere pubbliche o di interesse pubblico (strade, ferrovie, tramvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche, impianti radiotelevisivi, acquedotti, oleodotti, gasdotti, elettrodotti, reti di teleriscaldamento, opere per la regimazione delle acque, ecc.) ● aree soggette a vincolo militare, zone tutelate o vincolate ai sensi del D.lgs 42/2004 e s.m.i., del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., del R.D. n. 3267/1923, nonché zone sottoposte a tutela ai sensi del P.A.I. della Regione Calabria, o a vincoli individuati nella pianificazione urbanistica comunale; il soggetto proponente dovrà provvedere a richiedere, nelle forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, i necessari atti di assenso. Ai sensi dell'art. 120 del 11 dicembre 1933 n. 1775 gli elettrodotti non possono essere autorizzati "*in nessun caso se non si siano pronunciate in merito le autorita' interessate*". 2. Nel caso degli elettrodotti sottoposti al regime di autorizzazione, tali atti di assenso sono acquisiti attraverso la conferenza di sevizi decisoria di cui all'art. 8, anche nella modalità del silenzio-assenso. Qualora due o più amministrazioni abbiano presentato opposizioni ed osservazioni, si procederà alla convocazione della conferenza simultanea ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241/90. 3. Nel caso di elettrodotti sottoposti al regime semplificato gli atti di assenso sono acquisiti autonomamente ed in via preliminare dal soggetto interessato ed allegati alla CILA, ovvero richiesti in attuazione dell'Art. 19-bis "Concentrazione dei regimi amministrativi" della legge 241/1990. 4. Le autorità di cui al comma 1 possono subordinare

	l'efficacia dei titoli abilitativi alla costruzione e l'esercizio degli elettrodotti alla stipula preventiva di apposito atto di sottomissione. 5. Restano salve le disposizioni che disciplinano le servitù militari ed aeronautiche per i tratti di linea che attraversano zone soggette a quelle servitù. 6. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici possono essere concessi unicamente per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione, da accertarsi d'intesa tra le amministrazioni interessate. 5. Per la costruzione e l'esercizio delle linee e degli impianti autorizzati, il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare le prescrizioni dettate dalle Amministrazioni ed Enti coinvolti e, ove necessario, a stipulare apposito disciplinare o acquisire la prevista concessione. 6. I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente salvo che non venga pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, con le procedure di cui alla Legge regionale 21 agosto 2007, n. 18. Sono fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico come da attestazione del comune competente. Per gli elettrodotti oggetto della presente legge trovano applicazioni gli 1-ter e 1-quater dell'art. 4 del TU Espropri, fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica.
Art. 12 **Procedura espropriativa per opere soggette ad autorizzazione** 1. Qualora il richiedente intenda ottenere con l'autorizzazione di cui alla presente legge anche la dichiarazione di pubblica utilità nonché, ove previsto dalla legge, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di conformità urbanistica, la documentazione prevista al comma 2 dell'articolo 7 dovrà contenere anche l'indicazione delle aree interessate dall'elettrodotto e l'indicazione delle ditte catastali. L'acquisizione degli eventuali nulla -osta, pareri, permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati dovrà avvenire nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di un'apposita Conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. E' in facoltà dell' istante chiedere, prima della presentazione della domanda di cui all'articolo 7, la convocazione di una conferenza di servizi preliminare, così come disciplinata dall'articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. 3. La Regione Calabria comunica ai proprietari delle aree interessate dagli impianti, qualora non	**[Note esplicative: si propone l'introduzione del seguente articolo per regolamentare i casi di variazione in corso di esecuzione al progetto approvato. Delle procedure si tratterà negli artt. successivi]** **Art. 12** **Varianti al progetto autorizzato** 1. Sono soggette alla presentazione di una nuova istanza di autorizzazione unica o di Scia le varianti di elettrodotti che comportino l'aumento dei valori dei parametri di esercizio rispetto ai valori nominali precedentemente autorizzati (tensione elettrica, o carico elettrico, ecc). 2. Si considerano interventi di manutenzione ordinaria sugli elettrodotti e sono soggetti al regime semplificato, rimanendo ferme le condizioni generali per l'applicazione di questo regime, gli interventi che costituiscono varianti di lieve entità alle seguenti condizioni: ● utilizzano il medesimo tracciato di quello autorizzato, ovvero se ne discostano per un massimo di 60 metri lineari; ● non sussistono nuove o più rilevanti interferenze ai sensi dell'art. 11; ● non è richiesto un maggiore o più oneroso asservimento di quello autorizzato; ● continuano a sussistere - con riferimento al titolo abilitativo preesistente - le medesime condizioni di

si avvalga della facoltà di delega al richiedente, l'avvio del procedimento di autorizzazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, nel caso le ditte interessate siano superiori a venti, con le modalità stabilite dall'articolo 52 ter del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Le spese di tali comunicazioni sono a carico del richiedente. 4. Il provvedimento regionale, emanato a conclusione del procedimento di cui al comma 1, autorizza la costruzione e l'esercizio dell'elettrodotto, dichiarandone la pubblica utilità, dispone, se richiesta, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ne dichiara la conformità urbanistica e, ove occorra, cos tituisce esso stesso variante agli strumenti urbanistici vigenti. Il provvedimento comprende altresì il giudizio di valutazione ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e sostituisce, anche ai fini urbanistici e edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, permesso, parere e nulla -osta e assensi comunque denominati necessari alla costruzione ed all'esercizio deg li elettrodotti di cui alla presente legge. 5. Il provvedimento di cui al comma 4, contenente anche la dichiarazione di pubblica utilità e, ove richiesto, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dovrà essere comunicato ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e determina l'inizio del procedimento espropriativo di cui al capo IV del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 6. L'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità degli impianti e delle linee elettriche possono essere chieste alla Regione anche successivamente all'acquisizione dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della presente legge. In tal caso il richiedente dovrà presentare apposita istanza, corredata da una relazione sommaria che indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire e corredata con gli eventuali nulla-osta, autorizzazioni ed atti di assenso già autonomamente acquisiti. Al procedimento si applicano i precedenti commi 1, 3, 4 e 5. 7. Per le linee e gli impianti elettrici di cui all'articolo 6, commi 3 e 5, della presente legge, qualora in sede di realizzazione dell'opera, venga meno il consenso del proprietario o nel caso in cui lo stesso formalizzi la sua opposizione, l'istante potrà chiedere che la Regione autorizzi gli impianti e ne dichiari la pubblica utilità, previa	compatibilità urbanistica, senza ulteriori impatti per l'ambiente, il paesaggio, la salute e l'incolumità pubblica, o un aggravamento all'utilizzo originario delle aree attraversate. 3. Fuori dai casi di cui al comma precedente, le varianti al progetto autorizzato costituiscono interventi di manutenzione straordinaria e sono autorizzate ai sensi degli artt. 6 o 7. 4. Sono soggetti al regime libero gli interventi di semplice sostituzione di componenti di linea deteriorati, anche aventi caratteristiche analoghe in ragione delle evoluzioni tecnologiche.

presentazione di apposita istanza corredata da una relazione sommaria, che indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, dall'attestazione circa l'assenza di opposizioni delle Amministrazioni coinvolte, nonché da un elaborato riportante la descrizione delle aree interessate dall'opera e il nominativo delle ditte catastali. Al procedimento si applica il comma 3 del presente articolo ed il provvedimento emanato ha gli stessi effetti di cui ai commi 4 e 5 che precedono.	

Art. 13 **Occupazione anticipata** 1. Oltre ai casi previsti dagli articoli 22, comma 2, e 22 -bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, i decreti di esproprio o di occupazione d'urgenza possono altresì essere emanati ed eseguiti, qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, senza particolari indagini o formalità, con le modalità di cui all'articolo 52-nonies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 2. I decreti sono emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza del beneficiario dell'espropriazione.	**[Articolo da eliminare: i contenuti sono inseriti alla fine dell'Art. 10 "Autorizzazione ed occupazione d'urgenza" Poichè alcuni passaggi dell'art. 12 del PDL sono in contrasto con il TU Espropri, altri sono in contrasto con la presente proposta, ed alcuni commi sono già stati inclusi negli artt. precedenti.** **Si propone la sostituzione dell'articolo con due differenti articoli, il primo in materia di dichiarazione di pubblica utilità, il secondo in materia di espropriazioni ed asservimenti.** **N.B. Questo articolo e i successivi 14-15-16-17 andrebbero condivisi con il settore regionale competente in materia di espropriazioni]** **Art. 13** **Dichiarazione di pubblica utilità** 1. Il decreto di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 6 può avere efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 12 del TU Espropri, su istanza del richiedente. 2. Il decreto che concede l'Autorizzazione d'urgenza ai sensi dell'art. 10, può contenere la dichiarazione di pubblica utilità, su istanza del richiedente. 3. La dichiarazione di pubblica utilità è finalizzata all'ottenimento dell'espropriazione delle zone interessate dal progetto o alla costituzione di servitù di elettrodotto. 4. La dichiarazione di pubblica utilità non è richiedibile, nell'ambito di applicazione della presente legge, per elementi progettuali diversi dagli elettrodotti e loro opere accessorie, quali edifici da destinare a residenza o a insediamenti produttivi, ovvero per la realizzazione di impianti di produzione di energia, ai quali si applica la specifica normativa. 5. Per quanto non previsto nella presente legge ed all'Art. 52-ter "Procedure di comunicazione, notificazione e pubblicità degli atti del procedimento" del TU espropri, si applicano i principi e le modalità operative di cui agli artt. 13, 14, 16 e 17 del TU Espropri. **Art. 14** **Espropriazioni ed asservimenti** 1. La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di espropriazione per gli elettrodotti non facenti parte della rete nazionale, attraverso l'Ufficio regionale competente in materia di espropriazioni. Fanno eccezione gli elettrodotti che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale, nel qual caso sono esercitate dal comune (ai sensi dell'art. Art. 52-sexies c.2 TU Espropri) 2. Nel caso di inerzia del comune protrattasi per oltre 30 giorni dalla richiesta di avvio del procedimento di espropriazione, la Regione puo' esercitare nelle forme previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei principi di sussidiarieta' e leale collaborazione, il potere sostitutivo. L'esercizio del potere sostitutivo è delegato all'Ufficio competente in materia di espropriazioni, che assume in carico il procedimento di espropriazione previa

	partecipazione del comune sostituito; tale procedimento ha una durata massima di 30 giorni dalla richiesta di esercizio del potere sostitutivo. 3. Nell'ambito del procedimento unico di cui ai precedenti articoli, il titolare dell'autorizzazione presenta all'Ufficio regionale competente in materia di espropriazioni i piani particolareggiati dei tratti di linea e degli impianti per i quali è necessario procedere alla costituzione di servitù coattiva o all'espropriazione dei suoli, composti da: a) planimetria catastale contenente riferimenti idonei a consentire l'individuazione dei tratti degli impianti interessati dall'espropriazione o dall'asservimento, con esatta indicazione delle aree da espropriare o asservire; b) elenco delle ditte proprietarie degli immobili da espropriare o asservire; c) proposta di offerta, alle ditte proprietarie, dell'indennità determinata in base a quanto disposto nei successivi articoli della presente legge. 4. Per il procedimento di espropriazione si rinvia esplicitamente al Titolo II Sezione III Capo IV "La fase di emanazione del decreto di esproprio" del DPR 327/2001 (artt. dal 20 al 29) ed al Titolo III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI Capo II art. 52 bis - L'espropriazione per infrastrutture lineari energetiche. 5. L'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù sono disposte ai sensi dell'art. 52-octies. - Decreto di imposizione di servitù. Il decreto indica l'ammontare delle relative indennità.
Art. 14 **Determinazione dell'indennità di servitù** 1. L'indennità per l'imposizione della servitù di elettrodotto da corrispondere agli aventi diritto, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, viene commisurata: a) al valore totale delle aree occupate dai cavi interrati, dai basamenti dei sostegni nonché dalle cabine o da altre costruzioni comprese le eventuali aree di pertinenza indicate nel piano particolareggiato 'b) ad un quarto del valore della striscia necessaria al transito per il servizio di controllo delle condutture, avente una larghezza di metri uno ed una lunghezza pari alla percorrenza dell'elettrodotto misurato lungo il suo asse al netto dei basamenti e/o aree di cui al comma precedente c) con le seguenti modalità per le aree necessarie all'esercizio dell'impianto indicate nel piano particolareggiato, detratte le aree considerate ai precedenti punti a) e b): 1) ad un decimo del valore per le destinazioni colturali di incolto, pascolo e terreno sterile	**[Note esplicative: si propone la revisione dell'articolo introducendo il riferimento anche alla determinazione dell'indennità di espropriazione. Sia per l'indennità di espropriazione che per l'indennità di servitù si rimanda espressamente ai pertinenti articoli del DPR 327/2001]** **Art. 15** **Determinazione dell'indennità di espropriazione e dell'indennità di servitù** 1. Per la determinazione dell'indennità di espropriazione si rinvia esplicitamente al Titolo II Capo VI - Dell'entità dell'indennità di espropriazione del DPR 327/2001 (artt. dal 32 al 42). 2. L'indennità per l'imposizione della servitù è determinata a norma del Titolo II Capo VIII - Indennità dovuta al titolare del bene non espropriato (art. 44). 3. Come previsto dall'Art. 52-nonies. - Determinazione dell'indennità di espropriazione "Per le infrastrutture lineari energetiche, l'autorità espropriante per la determinazione dell'indennità provvisoria o definitiva di cui agli articoli 20 e 21, può avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 20, comma 3, ovvero di propri uffici tecnici". 4. L'indennità di espropriazione è dovuta anche nel caso di

2) ad un quinto del valore per le destinazioni colturali di seminativi, orti, vigneti, frutteti o comunque con colture compatibili con l'elettrodotto 3) ad un quinto del valore per le destinazioni colturali arboree incompatibili con la presenza dell'elettrodotto. 2. Il valore dei terreni è determinato per le lett. a), b) e c) del precedente comma in base alle disposizioni vigenti in materia, tenendo conto del valore medio della tipologia colturale prodotta nell'area interessata. 3. Il calcolo condotto come al primo comma lett. a), b) e c) determina il valore per la servitù di elettrodotto amovibile nel caso di servitù di elettrodotto inamovibile il valore di cui sopra è aumentato del cinquanta per cento.	espropriazioni necessarie alla realizzazione di opere complementari e accessorie. **[Note esplicative: articolo così ripreso dalla legge regionale n. 17/2000 da valutare con il settore regionale competente in materia di espropriazioni]** **Art. 16** **Indennità per l'attraversamento di beni di enti pubblici** 1. Per le servitù costituite sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile della Regione, delle Province e dei Comuni, che comportino l'occupazione effettiva di suolo pubblico, la corresponsione dell'indennità di cui al precedente articolo 15 è sostituita dal pagamento della tassa o della concessione prevista dalla normativa vigente in materia. 2. Per i beni di proprietà o di competenza della Regione si applica la disciplina di cui alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 15. 3. Per i canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli Enti locali si applica la legge 21 dicembre 1961, n. 1501. 4. Nei casi di semplici attraversamenti aerei con elettrodotti - senza infissione di pali o di mensole e senza posa di cavi - di zone militarmente importanti, di fiumi, di torrenti, di canali, di miniere e foreste demaniali, di zone demaniali marittime e lacuali, di strade pubbliche, di ferrovie, di beni di demanio pubblico e di opere di pubblico interesse, si applica il comma 2 dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501. 3. Per i beni facenti parte del patrimonio disponibile è in facoltà della Regione, delle Province e dei Comuni è richiesto, in luogo dell'indennità determinata a norma della presente legge, la corresponsione del canone come sopra definito. 4. In ogni caso, il pagamento dei canoni o delle tasse previsti dal presente articolo non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni. 5. Le disposizioni che impongono il versamento di cauzioni a qualsiasi titolo non si applicano nei confronti delle società concessionarie delle attività per l'esercizio del pubblico servizio.
Art. 15 **Comunicazione di fine lavori** 1. Entro i centoventi giorni successivi alla entrata in esercizio di un impianto con tensione di esercizio superiore a 1.000 Volt, autorizzato ai sensi della presente legge, il gestore è tenuto ad informare dell'avvenuta fine lavori la Regione Calabria che ha rilasciato l'autorizzazione inviando una dichiarazione contenente la data di entrata in esercizio dell'impianto nonché la conformità delle opere realizzate al progetto autorizzato e la loro rispondenza alle prescrizioni	**[Note esplicative: è proposto un diverso testo in coordinamento con gli artt. precedenti.]** **Art. 17** **Comunicazioni di fine lavori e di entrata in esercizio** 1. Per gli elettrodotti sottoposti ad autorizzazione o CILA entro i sessanta giorni successivi alla conclusione dei lavori viene depositata nello Sportello telematico predisposto dalla Regione, nel fascicolo informatico del progetto, una Comunicazione di Ultimazione di lavori, attestante altresì il soddisfacimento delle condizioni e delle prescrizioni stabilite nel decreto di autorizzazione.

tecniche stabilite dalla normativa vigente. E' in facoltà della Regione Calabria verificare, nei successivi centoventi giorni, la conformità dell'opera realizzata al progetto approvato.	2. Per gli elettrodotti di cui al comma precedente, e con le stesse modalità è depositata la Comunicazione di entrata in esercizio dell'infrastruttura. Se l'infrastruttura è realizzata da soggetto diverso dai concessionari nazionali, mentre la gestione è a carico dei concessionari, viene allegato il verbale di consegna al concessionario. Tale comunicazione dichiara la data di effettiva entrata in esercizio dell'impianto ed assevera la conformità delle opere realizzate al progetto autorizzato e la loro rispondenza alle prescrizioni tecniche stabilite dalla normativa vigente e nel Decreto di autorizzazione. Per le infrastrutture realizzate al fine della connessione degli impianti di produzione di energia, è allegata dichiarazione del produttore che attesta l'avvenuto aggiornamento del Catasto di cui all'art. 25. 3. E' in facoltà della Regione Calabria verificare, nei successivi centoventi giorni, la conformità dell'opera realizzata al progetto approvato, con costi a carico del proponente, salvo che il progetto non debba essere sottoposto a collaudo ai sensi dell'art. 21. 4. Le comunicazioni di fine lavori e di entrata in esercizio non sono dovute in caso di elettrodotti realizzati nel regime di attività libera.
Art. 16 **Disposizioni urbanistiche** 1. La realizzazione di linee ed impianti elettrici non è soggetta al rilascio del permesso di costruire o altro titolo abilitativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 2. La costruzione di opere edilizie con strutture di fondazione da adibire a cabine elettriche primarie e secondarie è soggetta al rilascio di titolo abilitativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e succ. mod. e integrazioni, conseguibile all'interno della conferenza di servizi indetta a termini dell'art. 7, comma 4, e dell'art. 12, comma 2. Dette opere sono esonerate dal pagamento del contributo di costruzione ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 17 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e non vengono computate nel calcolo della volumetria consentita dallo strumento urbanistico vigente per l'area interessata. 3. Nel caso in cui l'area individuata per l'insediamento delle opere di cui al precedente secondo comma non abbia conforme destinazione nello strumento urbanistico vigente, il Comune, interpellato dalla Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della presente legge, si esprime, in merito alla localizzazione dell'opera entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di parere; trascorso infruttuosamente tale termine, il parere si intende espresso favorevolmente.	**[Note esplicative: si propone la revisione dell'articolo nella forma di seguito riportata. L'assenso edilizio, nelle forme previste dal DPR 380/2001, è acquisito nei procedimenti di cui alla presente legge preliminarmente, o adottato contestualmente all'autorizzazione unica, ovvero acquisito successivamente, a seconda dei casi. L'articolo dettaglia questi casi. Sono dettagliate altresì le previsioni e conseguenze urbanistiche]** **Art. 18** **Opere edilizie, conformità urbanistica.** **Disposizioni per piani e strumenti urbanistici** 1. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti, cabine e stazioni elettriche rilasciata ai sensi ai sensi dell'art. 6 della presente legge obbliga le autorità competenti in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica a recepire le fasce di rispetto, eventualmente individuate ai sensi della legge 36/2001, del D.P.C.M. dell'8 luglio 2003 e del D.M. del 29 maggio 2008 e ss.mm. e ii., all'interno degli strumenti di pianificazione vigenti e ad imporre un vincolo sovraordinato di inedificabilità assoluta come segue: all'interno delle fasce di rispetto non è consentita la costruzione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero di altre opere che comportino una permanenza superiore a quattro ore. 2. Il vincolo di cui al comma 1 è adottato per gli strumenti urbanistici generali e loro varianti, adottati dopo l'entrata in vigore della presente legge con riferimento agli elettrodotti esistenti od in costruzione, autorizzati ai sensi delle normative vigenti. A tale scopo il comune richiede al

4. Il provvedimento di autorizzazione regionale nel caso di cui al precedente comma, determina la localizzazione in via definitiva delle opere e costituisce variante allo strumento urbanistico e edilizio vigente.	gestore della rete elettrica la tavola cartografica riportante il tracciato degli elettrodotti esistenti, inclusiva delle fasce e distanze di rispetto. Il gestore è obbligato, ove richiesto, a fornire il calcolo esatto della fascia di rispetto in relazione ad un'area / edificio di specifico interesse, in sostituzione del calcolo approssimato costituito dalla Distanza di Prima Approssimazione (D.P.A.). 3. Per la realizzazione degli elettrodotti e delle opere accessorie, di cui alla presente legge, non è richiesta alcuna concessione o autorizzazione edilizia, ad eccezione di quanto previsto dal comma successivo. 4. La costruzione di opere edilizie, adibite a stazioni elettriche, cabine primarie e secondarie, opere accessorie è soggetta al rilascio di titolo abilitativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e ss. mm. e ii, da parte del comune competente per territorio. Il titolo, da acquisire in sede di conferenza di servizi, è recepito nel provvedimento unico di cui all'Art. 52-quater del TU Espropri. Il comune rilascia l'assenso edilizio tenendo conto della eventuale disponibilità futura dei luoghi a seguito delle procedure espropriative consentite dalla presente legge. 5. Quando per l'assenso edilizio di cui al comma 4 non è richiesto il rilascio di un provvedimento espresso, secondo le procedure di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, l'intervenuto accoglimento della domanda, per decorrenza dei termini, è attestato dal comune od utocertificato ai sensi del comma 2-bis dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 6. Qualora il comune non possa esprimere l'assenso edilizio prima della costituzione del titolo abilitativo di cui alla presente legge, ferma restando la preventiva dichiarazione comunale sulla compatibilità urbanistica e dell'espressione dell'assenso edilizio di massima, l'assenso edilizio viene acquisito agli atti prima dell'avvio dei lavori e acquisito nel fascicolo informatico del progetto. 7. Le opere autorizzate dalla presente legge sono esentate dal pagamento del contributo di costruzione ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 17 e 19 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e non vengono computate nel calcolo della volumetria consentita dallo strumento urbanistico vigente per l'area interessata. 8. Il parere di conformità urbanistica - richiesto per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 6, anche per i regimi semplificati - tiene conto delle fasce e delle distanze di rispetto identificate dal proponente nel progetto tecnico in relazione all'edilizia esistente e pianificata; esprime altresì la conformità alle disposizioni normative del Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QTRP), in particolare a quanto esposto al punto B - Reti energetiche dell'art.15 "Reti tecnologiche". Nei casi dell'attraversamento di luoghi soggetti ai vincoli di cui all'art. 10 della legge 21 novembre 2000 , n. 353, in materia di incendi boschivi, la compatibilità urbanistica per gli elettrodotti è da intendersi riferita anche a tali vincoli.

	9. Nel caso in cui l'area individuata per l'insediamento delle opere di cui alla presente legge non abbia conforme destinazione nello strumento urbanistico vigente, il Comune, si esprime nella conferenza di servizi del procedimento unico, in merito alla localizzazione dell'opera entro, sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di parere, trascorso infruttuosamente tale termine, il parere si intende espresso favorevolmente. 10. Le reti di distribuzione dell'energia elettrica sono opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847. La Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19 vieta all'Art. 51 comma 3 le trasformazione del suolo agricolo che possono rendere incompatibile il suolo con la produzione vegetale o con l'allevamento e valorizzazione dei prodotti. 11. Le opere edilizie relative alle cabine di trasformazione per l'alimentazione della rete di distribuzione all'utenza non vengono computate nel calcolo dell'edificabilità consentita. 13. Ove previsto dalla normativa vigente, l'attestazione di avvenuto deposito dei calcoli delle strutture è depositata nel fascicolo informatico del progetto presso il Catasto di cui all'art. 25 prima dell'entrata in esercizio dell'impianto
Art. 17 **Revoca e sospensione** 1. L'autorizzazione potrà essere revocata qualora il titolare non adempia alle prescrizioni ed agli obblighi contenuti nella stessa e persista in tale inosservanza anche dopo la notifica di una specifica diffida. Il provvedimento di diffida: a) intima la sospensione della costruzione e/o dell'esercizio dell'opera elettrica b) concede il termine, comunque non inferiore a centoventi giorni, per l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni disattese c) avverte il titolare dell'autorizzazione che, in caso di inottemperanza, l'autorizzazione sarà revocata e sarà intimata la demolizione. 2. L'autorizzazione può essere sospesa dalla Regione Calabria, per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica, ostative alla prosecuzione dell'esercizio della linea ed impianto elettrico. Nel caso in cui la situazione di pericolo sia tale da non consentire il ripristino dell'esercizio dell'impianto sospeso, l'autorizzazione verrà revocata all'esercente l'impianto. 3. Il provvedimento di sospensione deve essere motivato e deve contenere l'indicazione degli eventuali interventi da eseguire.	**[Note esplicative: al momento non si propongono modifiche all'articolo, che viene pertanto di seguito trascritto per intero. La numerazione segue l'ordine progressivo]** **Art. 19** **Revoca e sospensione** 1. L'autorizzazione potrà essere revocata qualora il titolare non adempia alle prescrizioni ed agli obblighi contenuti nella stessa e persista in tale inosservanza anche dopo la notifica di una specifica diffida. Il provvedimento di diffida: a) intima la sospensione della costruzione e/o dell'esercizio dell'opera elettrica b) concede il termine, comunque non inferiore a centoventi giorni, per l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni disattese c) avverte il titolare dell'autorizzazione che, in caso di inottemperanza, l'autorizzazione verrà revocata e sarà intimata la demolizione. 2. L'autorizzazione può essere sospesa dalla Regione Calabria, per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica, ostative alla prosecuzione dell'esercizio della linea ed impianto elettrico. Nel caso in cui la situazione di pericolo sia tale da non consentire il ripristino dell'esercizio dell'impianto sospeso, l'autorizzazione verrà revocata all'esercente l'impianto. 3. Il provvedimento di sospensione deve essere motivato e deve contenere l'indicazione degli eventuali interventi da eseguire.
Art. 18	**[Note esplicative: si propongono modifiche all'articolo.**

Inamovibilità 1. Gli elettrodotti con tensione nominale uguale o superiore a 130.000 Volt sono inamovibili, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 20. 2. Gli elettrodotti con tensione nominale inferiore a 130.000 Volt si considerano amovibili, salvo che non ne sia dichiarata, su richiesta del gestore, l'inamovibilità all'atto del rilascio del provvedimento di autorizzazione di cui alla presente legge.	**La numerazione segue l'ordine progressivo]** **Art. 20** **Amovibilità e inamovibilità degli elettrodotti. Spostamenti per ragioni di pubblico interesse** 1. Gli elettrodotti con tensione inferiore a 150.000 volt si considerano tutti suscettibili di spostamento, per sopravvenute esigenze di tutela della salute pubblica e/o per una nuova valutazione dell'interesse pubblico. Tuttavia, gli elettrodotti possono essere dichiarati inamovibili dall'ufficio regionale competente in mancanza di percorsi alternativi o in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico, con il provvedimento che pronuncia l'asservimento a seguito della presentazione di apposita istanza da parte del richiedente. 2. Gli elettrodotti con tensione uguale o superiore a 150.000 volt, autorizzati ai sensi della presente legge, sono inamovibili, fatte salve le ragioni di pubblico interesse ordinate dal Presidente della Giunta Regionale per l'esecuzione di opere o lavori pubblici o di pubblica utilità che abbiano ottenuto la dichiarazione d'urgenza e di indifferibilità. L'esercente ha diritto di essere ascoltato prima dell'emanazione dell'ordinanza ed ha diritto al rimborso integrale, da parte dell'amministrazione che richiede lo spostamento o la modifica, delle spese occorse per effettuare i relativi lavori. 3. Il provvedimento con il quale viene ordinato lo spostamento o la modifica dell'elettrodotto approva l'indennità dovuta e costituisce autorizzazione all'esecuzione della variante, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
Art. 19 **Collaudo** 1. Come previsto dalla normativa tecnica vigente, entro ventiquattro mesi a partire dal terzo anno dalla data di messa in esercizio, le linee e gli impianti elettrici di cui all'articolo 5, comma 1, con livelli di tensione superiori a 20.000 Volt, sono sottoposti al collaudo. Dell'esito di tale collaudo viene data informativa alla Regione Calabria. 2. Il collaudatore è nominato dalla Regione Calabria e deve essere scelto tra tecnici qualificati esperti in materia di costruzione di impianti elettrici, non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, al titolare dell'autorizzazione, né abbia in alcun modo partecipato alla progettazione e direzione dei lavori. Tutte le spese inerenti al collaudo sono a carico del titolare dell'autorizzazione e parametrate alle disposizioni dettate dalla Regione Calabria. 3. In sede di collaudo devono accertarsi sostanzialmente:	**[Note esplicative: si propone la revisione dell'articolo con l'introduzione dei tre articoli seguenti.** **Art. 21** **Collaudo** 1. Decorso un periodo di esercizio di tre anni tutti gli elettrodotti sono soggetti a collaudo, come previsto al punto 3.1.03 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 21 marzo 1988, n. 28, salvo che si tratti di linee elettriche in cavo interrato con tensione non superiore a 30.000 volt. 2. La richiesta di collaudo deve essere inoltrata dal titolare dell'autorizzazione, entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza del periodo di cui al comma precedente all'ufficio regionale competente in materia di elettrodotti, il quale provvede alla nomina del collaudatore a norma del presente articolo. 3. In sede di collaudo debbono essere accertati: a) l'avvenuta ultimazione dei lavori; b) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi; c) la conformità e la rispondenza delle medesime al progetto, tenendo delle varianti eventualmente autorizzate ai sensi dall'articolo 12, ed alle eventuali

a) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi b) la rispondenza delle opere al progetto e alle prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione c) l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa. 4. Qualora le linee elettriche e le relative opere accessorie siano state costruite con l'impiego di materiali, strutture ed opere conformi a modelli unificati già sottoposti a verifica e collaudi tipo, secondo quanto previsto dalla legge 28 giugno 1986, n. 339, e dai relativi decreti attuativi, gli accertamenti di cui alla lettera a) del comma 3 sono sostituiti, per quanto attiene alle caratteristiche dei materiali e dei complessi costruttivi, da un attestato dell'esercente. 5. Le linee fino a 20.000 volt si intendono collaudate dietro presentazione da parte dell'esercente di un apposito certificato rilasciato dall'esercente o da un tecnico qualificato iscritto nel competente albo professionale nominato dallo stesso esercente che attesti la conformità dell'opera alle norme tecniche vigenti. 6. Il certificato di esecuzione cui ai commi precedenti è trasmesso al competente Ufficio alla Regione Calabria che, in caso di esito negativo, procede ai sensi del comma 1 dell'articolo 16. 7. Sono esclusi dalla procedura di collaudo e/o dalla certificazione le linee con tensione inferiore a 1.000 volt.	prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione; d) il rispetto dei valori limite previsti dalle disposizioni vigenti per i livelli di esposizione ai campi elettrici e magnetici della popolazione residente; e) l'adempimento di ogni altro specifico obbligo imposto dall'autorizzazione e dalla normativa vigente. 4. Qualora le linee elettriche e le relative opere accessorie siano costruite con l'impiego di materiali, strutture ed opere conformi a modelli unificati già sottoposti a verifica e collaudo di tipo, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 21 marzo 1988, n. 28 in attuazione della legge 28 giugno 1986, n. 339, gli accertamenti di cui al precedente comma sono ad ogni effetto completati con un attestato dell'esercente che confermi le circostanze sopra indicate. 5. Per le linee elettriche aeree con tensione non superiore a 30.000 volt, realizzate dalle società concessionarie delle attività per l'esercizio del pubblico servizio, il collaudo è sostituito da una dichiarazione dell'esercente attestante l'adempimento di quanto stabilito al terzo comma del presente articolo. 6. I costi del collaudo sono a carico diretto del soggetto autorizzato. Gli onorari del collaudatore sono determinati in conformità alle relative tariffe professionali. 7. Gli impianti che, dopo essere stati collaudati a norma del presente articolo, sono spostati o modificati a norma dell'articolo 20, sono soggetti a collaudo per la parte dell'opera che è stata successivamente modificata. Le spese del nuovo collaudo sono a carico dell'amministrazione che ha chiesto lo spostamento o la modifica, salvo che la richiesta sia intervenuta anteriormente all'esecuzione del primo collaudo. In quest'ultimo caso l'amministrazione che ha chiesto lo spostamento o la modifica dell'impianto a norma dell'articolo 20 concorre nelle spese del collaudo in ragione della modifica richiesta. 8. Il collaudatore è nominato dall'ufficio regionale competente in materia di infrastrutture energetiche e deve essere scelto tra tecnici qualificati iscritti all'albo regionale dei collaudatori appositamente istituito o, in mancanza, tra esperti in materia di costruzione di impianti elettrici o gasdotti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione degli incarichi. Il professionista è tenuto preliminarmente a dichiarare che non sussistono conflitti di interesse, quali rapporti economici o di parentela con il dipendenti della struttura regionale interessata, con il soggetto autorizzato, con soggetto che hanno avuto incarichi tecnici di progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori, con i soggetti che hanno eseguito i lavori. 9. A conclusione del collaudo viene redatto un certificato attestante il buon esito. Il certificato viene depositato nel fascicolo informatico del progetto presso il Catasto di cui all'art. 25. Il certificato di collaudo si intende tacitamente approvato qualora, entro trenta giorni dal suo ricevimento, l'ufficio regionale competente in materia di elettrodotti non sollevi alcun rilievo. Divenuto efficace il collaudo lo stesso

	Ufficio regionale competente può svincolare l'eventuale fideiussione. 10. Qualora il collaudo abbia dato esito negativo, il collaudatore invia una motivata relazione all'Ufficio regionale competente in materia di elettrodotti. 11. Entro il termine di venti giorni l'ufficio regionale avvia un procedimento nei confronti del titolare dell'autorizzazione, allo scopo di definire gli interventi necessari. Il decreto emanato al termine del procedimento assegna un congruo termine per l'esecuzione dei lavori. 12. Il titolare dell'autorizzazione provvede a sua cura e spese all'esecuzione delle modifiche disposte, a conclusione delle quali richiede,un nuovo collaudo, diretto a verificare l'ottemperanza a quanto stabilito nel decreto di cui al comma precedente. 13. La mancata o inadeguata esecuzione delle modifiche disposte nel termine assegnato, o la trasmissione di un esito negativo per il nuovo collaudo, comporta la revoca dell'autorizzazione già concessa. Il provvedimento di revoca è adottato dall'Ufficio regionale competente in materia di elettrodotti, e viene pubblicato a spese del titolare dell'autorizzazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Con il decreto di revoca viene assegnato un congruo termine per la demolizione o la rimozione dell'impianto già autorizzato, alla quale provvede, in caso di inerzia del soggetto obbligato, ed a spese di quest'ultimo, l'Ufficio regionale competente, ferma la sanzione di cui al comma seguente. 14. La mancata esecuzione di quanto disposto con il decreto di revoca comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 103,29 ad euro 1.032,91.
Art. 20 **Spostamenti o modifiche per ragioni di pubblico interesse** 1. La Regione Calabria può, per ragioni di prevalente pubblico interesse, ordinare lo spostamento o la modifica di linee ed impianti elettrici autorizzati, definendo contestualmente l'equo indennizzo da corrispondere all'esercente e su chi gravi l'onere del pagamento. 2. Il provvedimento di cui al precedente comma costituisce autorizzazione alla variante dell'impianto concordata con l'esercente, ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento a termini degli articoli 7 e 12 della presente legge.	**[L'art. 20 del PDL è stato anticipato al n. 20** **Note esplicative: L'articolo originario è stato accorpato all'art n. 18, viene di seguito riproposto, con numerazione differente, l'art. 5 del PDL]** **Art. 22** **Piani di sviluppo della Rete elettrica di Distribuzione** 1. In accordo con la Direttiva UE 944/2019 "Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" ed in particolare con l'art. 18, comma 3 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Le imprese distributrici di energia elettrica, fatti salvi gli atti di assenso dell'amministrazione concedente, rendono pubblico con periodicità annuale il piano di sviluppo della loro rete, secondo modalità individuate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Il piano di sviluppo della rete di distribuzione, predisposto in coordinamento con Terna S.p.A. e in coerenza con i contenuti del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, indica i principali interventi e la previsione dei relativi tempi di realizzazione, anche al fine di favorire lo

	sviluppo coordinato della rete e degli impianti di produzione. 2. Il piano terrà conto: ● dell'adeguamento alle migliori tecnologie esistenti, ● dello sviluppo di reti di distribuzione intelligenti (Smart Grid), ● delle previsioni degli strumenti di pianificazione e programmazione regionali e comunali. 3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo gli interventi per connessioni ai singoli siti di produzione e consumo.
Art. 21 **Piani di risanamento degli elettrodotti** 1. A valle dell'entrata in vigore del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante la determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento prevista dall'art. 4, comma 4, della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, i soggetti gestori degli elettrodotti sono tenuti a presentare alla Regione una proposta di piano di risanamento. Il termine ultimo per la presentazione del piano di risanamento redatto in conformità dei criteri previsti nel citato Decreto è di mesi dodici. 2. La Regione, sentiti i Comuni interessati e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPACAL), approva, ai sensi dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, entro sessanta giorni dalla ricezione, la proposta di cui al comma 1 costituita da uno o più piani di risanamento di elettrodotti. 3. Il piano di cui al comma 1 dovrà contenere i progetti di risanamento degli elettrodotti e il programma cronologico di attuazione, considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a più elevati livelli di inquinamento elettromagnetico in prossimità di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie o, comunque, di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare riguardo alla tutela della popolazione infantile. L'approvazione del piano equivale ad autorizzazione ai sensi della presente legge. 4. Gli oneri del risanamento sono a carico dei titolari degli elettrodotti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 22 febbraio 2001, n. 36. 5. In caso di inerzia o inadempienza dei gestori nella presentazione della proposta dei piani risanamento entro i termini di cui al comma 1, la Regione intima ai gestori di provvedere entro e non oltre il termine di novanta giorni. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, viene disposta con provvedimento della Regione Calabria la misura cautelativa di disattivazione	**PROPOSTE DI MODIFICA DA VALUTARE** **Osservazioni dell'Ufficio Infrastrutture Energetiche:** ● L'art. così come proposto nel PDL non è operativo in quanto non èstato ancora emanato a distanza di 20 anni il Dpcm richiamato al comma 1. ● L'implementazione di un piano di risanamento non può prescindere dall'identificazione preliminare dei casi in cui può riscontrarsi il superamento individuati nella legge 36/2001 e nei relativi casi attuativi; questi casi sono da ricondursi a linee aeree a tensioni superiori a 20 kV (ovvero anche uguali a 20 kV in caso di conduttori non intrecciati) in zone abitate. Questa attività di ricognizione potrebbe essere prevista anche in assenza del Dpcm sopra indicato, ma bisogna individuare le risorse da utilizzare, che potrebbero in parte essere ricondotte nell'ambito delle attività istituzionali di monitoraggio dell'Arpacal. ● Premesso che le tratte della RTN gestita da Terna sono generalmente già presenti nelle carte tecniche regionali, salvo aggiornamento da effettuare (l'ultimo aggiornamento delle CTR dovrebbe risalire al 2013), il concessionario della rete di distribuzione potrebbe essere invece chiamato a fornire le localizzazioni delle tratte interessate dal piano di monitoraggio sopra indicato al fine di costituire un sistema geografico di riferimento. Questi obblighi sono in parte quelli già specificati all'art.18 dove si affronta la questione dei rapporti tra pianificazione urbanistica e gli elettrodotti. ● Dobbiamo anche rilevare che ancora oggi da parte di diversi comuni vengono rilasciati permessi di costruire o assentite costruzioni in luoghi dove ci sono fasce di rispetto; dunque andrebbero previste disposizioni per regolarizzare la pianificazione urbanistica comunale, anche con procedure di imposizione coattive da parte della Regione di variazioni agli strumenti urbanistici in caso del superamento dei limiti di legge.

degli impianti prevista all'articolo 9, comma 6, lett. b), della legge 22 febbraio 2001, n. 36. 6. In caso di inerzia o inadempienza dei gestori nell'attuazione dei piani risanamento approvati, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36. La misura cautelativa di disattivazione degli impianti prevista all'articolo 9, comma 6, lettera b), della legge 22 febbraio 2001, n. 36 è disposta con provvedimento della Regione Calabria.	• Attenzione: l'imposizione di obblighi per gli elettrodotti facenti parte della RTN (generalmente con tensione > 150kV) non è di competenza regionale; forzare la mano in questo senso potrebbe comportare una procedura di incostituzionalità. • La proposta dell'Ufficio è quella di stralciare l'argomento da questa legge - il cui focus è incentrato sulle procedure amministrative sulle autorizzazioni - e di spostare la problematica in altra legge regionale più specifica riguardo l'elettrosmog e che includa anche le sorgenti in alta frequenza, quali ripetitori televisivi e per le comunicazione e che rappresentano un problema anche più rilevante delle sorgenti a bassa frequenza. Da questo punto di vista si dovrebbe anche tenere conto di alcune delle funzioni indicate nella legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 riguardanti il CORECOM. **Art. 23** **Piani di risanamento degli elettrodotti** **DA DEFINIRE**
	[Note esplicative: si propone l'inserimento del presente articolo. E' necessario approvare la modulistica per la presentazione delle istanze e definire gli oneri istruttori] **Art. 24** **Sanzioni, Modulistica e Spese istruttorie** 1. Il Regolamento di attuazione provvederà: • all'approvazione della modulistica per la presentazione delle istanze di autorizzazione • alla definizione ed alle modalità di calcolo degli oneri istruttori. • alla definizione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie.
	[Note esplicative: si propone l'inserimento del presente articolo. E' necessario istituire un catasto georeferenziato degli elettrodotti e degli impianti] **Art. 25** **Catasto degli elettrodotti e degli impianti di produzione di energia elettrica** 1. E' istituito il catasto georeferenziato degli elettrodotti e degli impianti di produzione di energia elettrica. 2. Il Catasto include una rappresentazione schematica georeferenziata delle opere autorizzate con provvedimento espresso od in regime semplificato - ed i relativi atti amministrativi, ed include il progetto tecnico approvato. 3. Per gli impianti di produzione di energia elettrica e le opere di connessione alle reti pubbliche l'implementazione

	del catasto avrà funzione retroattiva. La documentazione disponibile in formato analogico dovrà essere digitalizzata e convertita in formato informatico. 4. La modalità di organizzazione dei dati dovrà consentire la valutazione dei potenziali impatti derivanti dall'interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale (cd. effetto cumulo), così come previsto al punto 4.1 dell'Allegato al Decreto Ministeriale 30 marzo 2015 (pubblicato nella G.U.R.I. n.84 del 11-04-2015) recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilita' a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006)" e di individuare i tentativi di artificioso frazionamento, non consentiti ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 5. Il Catasto implementa altresì l'archivio informatico previsto per il soddisfacimento degli obblighi normativi per la conservazione derivanti dall'art. 20 ed il fascicolo informatico di cui all'art. 41 del Codice dell'Amministrazione Digitale. 6. Il Catasto contribuisce alla realizzazione del catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, di cui all'art. 8 lett. d) della legge 22 febbraio 2001 , n. 36. 7. Le modalità operative e le specifiche tecniche per la formazione del Catasto sono individuate con Regolamento di attuazione. 8. L'accesso al Catasto dovrà essere consentito ai beneficiari delle autorizzazioni, alle autorità che espletano le funzioni di controllo previste dalla legge, alle autorità pubbliche che necessitano di valutare gli impatti ambientali e urbanistici in relazione a esigenze di pianificazione o degli obiettivi di cui al Decreto Ministeriale 30 marzo 2015. 9. I costi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono soddisfatti con quota parte delle spese istruttorie.
Art. 22 **Disposizioni transitorie per gli elettrodotti** 1. Per gli elettrodotti aventi tensione fino a 150.000 volt, già in esercizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia già stata rilasciata l'autorizzazione alla costruzione ed all'es ercizio, l'esercente può, entro e non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere l'autorizzazione alla Regione, presentando un'apposita istanza corredata da: a) un elenco degli impianti ed una corografia con riportati i loro tracc iati in scala non inferiore a 1:10.000 b) una relazione, sottoscritta sotto la responsabilità da un proprio legale rappresentante o da un tecnico qualificato iscritto nel competente albo professionale, con la quale questi descrive le principali caratteristiche tecniche degli impianti ed	**[Note esplicative: Gli articoli 22 e 23 del PDL vengono accorpati e rinumerati. Si propone la revisione delle autorizzazioni in sanatoria da riferire alle sole istanze già trasmesse alla Province (circa un centinaio di elettrodotti in MT) in relazione all'art. 25 della L.R. 17/2000, ancora da evadere, risolvendo le criticità presenti]** **Art. 26** **Norme transitorie** 1. **(Procedimenti ordinari pendenti)** La presente legge non si applica ai procedimenti autorizzativi in corso, salva la facoltà del richiedente di rinunziare alle istanze già presentate alle autorità amministrative precedenti all'entrata in vigore della presente legge (Regione Calabria e C.M. di Reggio Calabria) ed avanzare nuova richiesta, secondo il nuovo regime autorizzativo, alla autorità

attesta la loro rispondenza alle norme vigenti in materia. 2. La Regione Calabria, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, prende atto dell'elenco degli impianti e provvede alla sua pubblicazione nel s ito informatico della Regione Calabria. La pubblicazione dell'elenco equivale ad autorizzazione rilasciata ai sensi della presente legge, fermi restando gli obblighi già assunti verso le amministrazioni pubbliche interessate. 3. Gli impianti autorizzati prima dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali a tale data non sia stato ancora redatto il certificato di collaudo ovvero il certificato di cui al precedente art.19, nonché quelli autorizzati ai sensi del comma 2, si intendono collaudati dietro presentazione da parte dell'esercente e/o da un tecnico qualificato iscritto nel competente albo professionale di apposita dichiarazione di conformità dell'opera alle norme tecniche vigenti ed alle prescrizioni dettate dagli enti interessati. **Art. 23** **Disposizioni transitorie relative ai procedimenti pendenti** 1. La presente legge si applica a partire dai procedimenti per i quali non sia scaduto il termine per la formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati, a meno che il soggetto istante abbia optato espressamente per l'applicazione della presente legge ai procedimenti in corso, relativamente alle fasi procedimentali non ancora concluse.	competente prevista dalla presente legge. 2. **(Autorizzazioni in Sanatoria)** I soggetti concessionari delle reti elettriche pubbliche che eserciscono elettrodotti già costruiti ed in esercizio prima dell'entrata in vigore della legge regionale 17/2000 e per i quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione definitiva dalle autorità competenti individuate dal R.D. 1175/1933, possono richiedere alla Regione Calabria, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge istanza di autorizzazione definitiva in sanatoria, corredando l'istanza con l'elenco degli elettrodotti, suddiviso per provincia, ed un fascicolo tecnico comprendente: ● la planimetria su base carta tecnica IGM in scala 1:25000 riportante l'elettrodotto, dettagliando il tracciato delle linee, i singoli sostegni/tralicci, le cabine/stazioni elettriche ● una relazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita' da un tecnico qualificato iscritto nel competente albo professionale, con la quale questi descrive le principali caratteristiche tecniche degli impianti, l'anno in cui presumibilmente l'elettrodotto è entrato in esercizio, ed attesta la loro rispondenza alle norme tecniche in materia di elettrodotti; ● l'elenco particellare dei soggetti privati interessati dagli elettrodotti, come risultante dalle attuali visure catastali ● layer gis con rappresentazione schematica georiferita degli elettrodotti da autorizzare; ● la definizione di eventuali fasce di rispetto ai sensi del Decreto Ministeriale 29 maggio 2008 ad oggetto "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" Per gli impianti di cui si è prodotta istanza ai sensi dell'art. 25 comma 3 della L.R. 17/2000, i proponenti integrano la documentazione secondo le specifiche tecniche di cui al comma precedente 3. Il Settore regionale competente in materia di elettrodotti: a) entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, previo riscontro istruttorio favorevole, attiva le procedure di comunicazione, notificazione e pubblicità degli atti del procedimento secondo le modalità specificate all'Art. 52-ter del TU Espropri, includendo anche il Bur Calabria. b) entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla precedente lettera a), il Settore decide su eventuali opposizioni dei soggetti interessati, che devono pervenire entro trenta giorni dalla medesima data di pubblicazione del Bollettino ufficiale, ed approva l'elenco e gli atti allegati con valore di autorizzazione definitiva, tenendo presente che il provvedimento deve contenere la dichiarazione di pubblica utilità ed approva i vincoli di cui all'art. 18 comma 1 della presente legge;

	c) entro i successivi trenta giorni, promuove la pubblicazione del provvedimento di approvazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 24 **Abrogazioni** 1. E' abrogata la legge regionale 24 novembre 2000, n.17 e le disposizioni legislative regionali che risultino essere in contrasto con le norme della presente legge . **Art. 25** **Dichiarazione d'urgenza - Entrata in vigore** 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.	**[Note esplicative: gli articoli 24 e 25 del PDL sono stati unificati e rinumerati]** **Art. 27** **Entrata in vigore** 1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. 2. Le disposizioni dell'art. 6 diventano efficaci dopo l'entrata in vigore del Regolamento di attuazione. 3. Dalla data in entrata in vigore della presente Legge Regionale e del Regolamento di Attuazione è abrogata la legge regionale 24 novembre 2000, n.17. 4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR
Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Subinvestimento 2.2.1 : "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

DOCUMENTO DI ANALISI DELLE PROCEDURE APPALTI

per come attualmente gestite dal Dipartimento Infrastrutture e LL.PP.
della Regione Calabria

Il Dipartimento Infrastrutture e LL.PP. della Regione Calabria è suddiviso in sei Settori per circa 100 dipendenti regionali compreso personale con contratto precario (circa il 20%) + vari consulenti di supporto :
Genio Civile Cosenza
Genio Civile Catanzaro
Genio Civile Reggio Calabria.
Settore Edilizia
Settore Infrastrutture
Settore Difesa del Suolo
Mentre una volta l'attività regionale era riferita principalmente alla programmazione e pianificazione, viste le enormi difficoltà degli Enti territoriali, la Regione ha dovuto sempre di più impegnarsi nell'attuazione degli interventi più importanti, trasformandosi, tramite il Dipartimento, in Stazione Appaltante di opere complesse e relativi servizi di ingegneria.
In tal senso i suddetti sei Settori sono impegnati direttamente nella realizzazione di opere di nuova programmazione : i primi tre nei processi autorizzativi (Geni Civili) ed i secondi tre nella attuazione vera e propria.
Vista la pratica assenza dei servizi della **Stazione Unica Appaltante SUA** regionale e la contemporanea necessaria celerità di adempimenti a carico della Stazione Appaltante per evitare la perdita dei finanziamenti, il Dipartimento impone all'esiguo numero di Tecnici a disposizione dei Settori attuativi, già oberati dall'ordinaria amministrazione, l'attività di Responsabile Unico del Procedimento RUP per diverse opere da realizzare, senza adeguato supporto legale e tecnico amministrativo, senza adeguata preventiva formazione professionale e con uno smisurato numero di adempimenti burocratici.
La normativa di settore (D. Lgs. n. 50/2016) e la specifica tipologia di appalti (di carattere sempre più diversificato e multidisciplinare) affidano infatti al ruolo del RUP grande importanza e competenza, caratteristiche di una figura tecnico professionale altamente qualificata ed adeguatamente formata, dotata della necessaria collaborazione di tipo amministrativo e contabile per lo svolgimento delle pratiche di routine (assolvimento sistemi informatici, verifiche requisiti, richieste di DURC, impegni di spesa, pagamenti, eccetera).
Invero, il classico RUP del Dipartimento quando capace e performante è un "superman tuttofare" costretto a spaziare dalla parte squisitamente tecnica a quella amministrativa, contabile e rendicontativa, quando non adeguatamente formato diventa un fardello a carico dei colleghi proattivi.

Si passa ad esaminare più nel dettaglio i Settori attuativi, sempre con particolare riferimento ai Fondi PNRR :

Per quanto riguarda il **Settore Edilizia**, con il D.L. 6 maggio 2021 n. 59 convertito in Legge 1 luglio 2021 n. 101 il Ministero delle Infrastrutture MIMS ha indicato Misure urgenti relative al fondo complementare al PNRR, istituendo il Fondo per la Riqualificazione dell'Edilizia Residenziale Pubblica (proprietà di Regioni, Comuni, ex Istituti autonomi case popolari) di circa 2 M € assegnando **alla Calabria circa 98 mln €.**

Con D.D. n. 11233 del 04.11.2021 è stato approvato l'avviso pubblico finalizzato ad acquisire proposte da inserire nel **Programma di Interventi di riqualificazione edilizia residenziale pubblica**, pubblicato il 05.11.2021 sul sito web della Regione Calabria.
Avviso pubblico che invitava Comuni e Aterp ad inoltrare entro trenta giorni istanze per la concessione dei finanziamenti redatte su **modello – Scheda di sintesi** allegato al predetto avviso, completo di indicazione punteggi di autovalutazione.
Sulla base delle istanze pervenute, circa 500, è stata stilata la graduatoria degli interventi idonei al finanziamento individuando i primi 52 con i punteggi più alti per complessivi € 97.555.444,70 come **Piano degli interventi finanziabili** (D.D. n. 2992 del 22.03.2022) immediatamente trasmesso al MIMS che avrebbe dovuto approvarlo entro il 31.03.2022.
Condizione necessaria per la concessione del definitivo contributo agli istanti.
Al Settore Edilizia competono tutti gli adempimenti necessari per la concessione del contributo, prima di tutto verificare la rispondenza di quanto dichiarato dai vari Enti territoriali nelle schede di sintesi che ha comportato il punteggio di autovalutazione assegnato, il rispetto della normativa per quanto riguarda i parametri relativi alla compilazione dei **Quadri Tecnici Economici QTE** conformi con i costi aggiornati secondo le previsioni del D.M. 5 agosto 1994 e del D.D. n. 10365 del 14.10.2021 e la predisposizione dello **Schema di convenzione**, da approvare con apposito D.D., che regolerà i rapporti tra Regione e i 52 Enti territoriali come sopra individuati, soggetti attuatori che dovranno appunto attuare gli interventi attenendosi al Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
Il Settore non ha interventi a titolarità diretta.
Criticità riscontrate
Da un primo sommario esame del Piano di interventi finanziabili ci sono Comuni che sistemano 19 alloggi con un progetto di 2.500.000,00 € (vedi Comune di Altilia, primo in graduatoria con 113 punti) e Comuni che sistemano 3 alloggi con un progetto di 1.700.900,00 (vedi Comune di Grimaldi con 99 punti) : a meno di riqualificazione di spazi pubblici limitrofi la differenza induce perplessità da chiarire studiando richieste e progetti.

Sempre per quanto riguarda il **Settore Edilizia**, prima la Legge 11.01.1996 n. 23 recante "Norme per **l'edilizia scolastica**" e poi il D.M. Ministero dell'Istruzione 02.12.2021 n. 343 "Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del PNRR e delle modalità di individuazione degli interventi" per 0,71 M € assegnano **alla Calabria circa 34,5 mln €** (comprensivi delle risorse già individuate con D.M. 06.08.2021 n. 253).
Con nota pec prot. 49157 del 16.12.2021 la Direzione Generale del Ministero dell'Istruzione ha richiesto alle Regioni l'invio, entro il 22.02.2022, del **Piano di interventi finalizzati alla messa in sicurezza e/o realizzazione di edifici scolastici**, da finanziare con i Fondi PNRR + risorse nazionali, per un importo complessivo destinato alla Regione Calabria di € 34.539.610,34 allegando gli schemi relativi **all'atto d'obbligo** e alla proposta di **convenzione** che gli Enti locali beneficiari dovranno sottoscrivere con il Ministero dell'Istruzione.
Con D.D. n. 708 del 28.01.2022 è stato approvato **l'Avviso pubblico di individuazione Piano degli interventi in materia di edilizia scolastica su edifici di competenza delle Province**, stabilendo il termine ultimo per le domande di contributo nel 14.02.2022 e demandando al proprio Settore Edilizia la selezione delle proposte progettuali presentate dagli Enti locali.
Dagli esiti dell'attività di verifica effettuata dal Settore Edilizia sui riscontri prodotti dalle varie Amministrazioni interessate (Comuni e Province) è scaturito il **Piano degli interventi da finanziare con i Fondi PNRR per il potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione** composto da 18 interventi per complessivi € 34.443.361,59 approvato con D.D. n. 2833 del 17.03.2022 ed immediatamente trasmesso al Ministero dell'Istruzione.

Il Ministero dell'Istruzione procederà alla verifica della documentazione prodotta dalle Regioni per assicurare il puntuale rispetto degli obiettivi PNRR e provvederà alla formalizzazione di atto d'obbligo e convenzione direttamente con gli Enti interessati, documenti che regoleranno il rapporto per la realizzazione delle opere vere e proprie.
Anche in questo caso, il Settore Edilizia non ha interventi a titolarità diretta.

Il **Settore Infrastrutture** ha la titolarità diretta di sette importanti interventi come descritti nella tabella seguente : cinque strade finanziate dal Fondo Sviluppo e Coesione FSC e due tratti della **Ciclovia Turistica Magna Graecia**, uno dei quali finanziato con fondi PNRR **(Lotto 2 Locri – Soverato di € 33.000.000,00)**.

APQ STRADE	Importo
Collegamento tra lo svincolo di San Mango d'Aquino e la SS 18 - I lotto	€ 14.850.000,00
Strada SS 660: Collegamento della SS 660 allo svincolo di Montalto Uffugo della A2 Autostrada del Mediterraneo e completamento dei lavori di variante alla SP 177 di collegamento della SS 660 alla ex SS 106 Jonica;	€ 30.000.000,00
Collegamento dalla Strada Statale 106 Jonica al Santuario della Madonna di Polsi (dal Km 0+00 al Km 19+475)	**€ 19.300.000,00**
Collegamento tra lo svincolo di Mileto e la viabilità esistente -Paravati.	€ 20.000.000,00
Messa in sicurezza e Manutenzione Straordinaria della ex SS 112 nel tratto dall'abitato di S. Eufemia d'Aspromonte al bivio Solano	€ 7.100.000,00
Totale	€ 91.250.000,00

Ciclovia Magna Grecia	
Lotto 1- Reggio Calabria - Villa San Giovanni (Fondi di Bilancio Statali)	€ 8.495.760,81
Lotto 2 - Locri - Soverato (Fondi PNRR)	**€ 33.000.000,00**
TOT	€ 41.495.760,81

Il Settore Infrastrutture dispone di quattro (+ uno al 50%) addetti funzionari tecnici Cat. D, un impiegato amministrativo Cat. C, due collaboratori a contratto precario (Azienda Calabria Lavoro).
Per l'iter procedimentale di uno dei lavori stradali : Collegamento della Strada Statale 106 Jonica al Santuario della Madonna di Polsi (dal km 0+00 al km 19+475) di importo € 19.300.000,00 vedi allegato **Prospetto Polsi**.
Per l'iter procedimentale di uno dei lavori della Ciclovia Turistica Magna Graecia : Lotto 2 Locri - Soverato (Fondi PNRR) di importo € 33.000.000,00 vedi allegato **Prospetto Ciclovia**.

Sul **Settore Interventi a Difesa del Suolo**, forse quello più importante ed emblematico, ci si sofferma più a lungo.
Funzione principale : Programmazione degli interventi strutturali di prevenzione del rischio alluvione, rischio frane e rischio erosione costiera.
Il Settore consta di quattro Unità Operative e di Uffici di prossimità (ad oggi non ancora attivati) :
U.O. 1 Programmazione degli interventi – Governo del **sistema informatico RENDIS** Repertorio Nazionale Difesa Suolo, gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare MATTM con l'ausilio di ISPRA (a seguito della soppressione dell'Autorità di Bacino Regionale ABR);
U.O. 2 Interventi per la prevenzione del rischio alluvione;
U.O. 3 Interventi per la prevenzione del rischio frane;
U.O. 4 Interventi per la prevenzione del rischio erosione costiera;
UDP 5 Sportelli territoriali (ad oggi non ancora attivati).
Fabbisogno di personale richiesto per il triennio 2019-2021 e per il triennio 2022-2024 : **23 persone** (15 tecnici, 6 amministrativi, 2 informatici).
Il Settore gestisce oltre 200 mln € di interventi tra POR, Patto per lo Sviluppo, PAC e AP; detiene una consistente mole di contenzioso; provvede alla chiusura dei precedenti programmi (POR, ordinanze protezione Civile ed altre risorse), **gestisce la piattaforma RENDIS** Repertorio Nazionale Difesa del Suolo cui, secondo i dettami del DPCM 27.09.2021, tutti gli Enti territoriali devono attenersi per accedere ai relativi finanziamenti presentando le schede-tipo di intervento, gli elaborati progettuali ed i provvedimenti di approvazione necessari.
Piattaforma RENDIS (circa 700 progetti) da aggiornare entro giugno 2022, sempre secondo i dettami del DPCM 27.09.2021, con le nuove schede tipo di proposta interventi richieste ed ottenute dai Comuni.
Addetti effettivi al Settore : 2 funzionari tecnici Cat D + 1 impiegato Cat C part time + + 2 collaboratori a contratto precario (Azienda Calabria Lavoro).
Praticamente **il Settore gestisce in modalità emergenziale tutte le attività in essere.**
Il Settore è inoltre impegnato nella programmazione dei fondi POR 2021 – 2027 per i quali sono previsti circa 60 mln € per il comparto della difesa del suolo, dei fondi strutturali nazionali e del **PNRR per il quale sono stati proposti interventi per circa 90 mln €.**
Attualmente il Settore Difesa del Suolo ha in carico **74 interventi a titolarità regionale** (tra APQ – POR – Patto per la Calabria – altri) per un importo complessivo oltre 180 mln €.

La scheda allegata prospetto iter procedimento per la realizzazione dell'opera pubblica : Interventi integrati per il completamento delle **opere di difesa costiera (tra Foce Mesima – Scogli delle Formiche)** Importo € 3.500.000,00 indica con palmare evidenza le numerose componenti endoprocedimentali e la complessità del procedimento medesimo.

Problematiche riscontrate :

1) Enorme carenza di personale
Individuazione di RUP anche in altri Dipartimenti, in molti casi Tecnici non adeguatamente formati, con il disagio della condivisione degli impegni e delle priorità.
Assenza di collaboratori con competenze specialistiche, in particolare informatici, contabili ed avvocati esperti, stante la notevole mole di contenzioso.
Ciò incide negativamente sulla tempistica di attuazione di interventi e programmi che nel particolare settore della Difesa del Suolo avrebbe bisogno di azioni tempestive per evitare rischi di mancato/ritardato intervento e/o modifiche allo stato dei luoghi (ad esempio ulteriori mareggiate nel caso di opere di difesa costiera) che impongono varianti al progetto.

2) L'istituzione della nuova Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appannino Centromeridionale ABD al posto della precedente Autorità di Bacino Regionale ABR ha comportato e sta comportando pesanti disagi per la sede a Caserta, lo scarno presidio in Calabria, l'abbandono della gestione piattaforma RENDIS Repertorio Nazionale Difesa Suolo rimasta al Settore Difesa del Suolo, la perdita di professionalità e know how specialistico consolidato, il sistema WEBGIS non più fruibile.

3) Mancata sinergia con altre Amministrazioni centrali dello Stato come il Ministero dell'Interno che concede finanziamenti ai Comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio senza passare dal RENDIS (pur previsto dal DPCM 28.05.2015 e s.m.i.) e senza coinvolgere Regione e ABD creando confusione e sovrapposizione di interventi.

4) Pluralità di soggetti che si sovrappongono come competenze : Province, Città Metropolitana, Calabria Verde, Consorzi di Bonifica, Comuni, Commissario Straordinario Delegato dell'APQ 2010.

5) Principio **"Once only"** non rispettato con una gestione dati non unitaria mediante unico applicativo, di supporto ai processi decisionali.

6) Ritardi e rallentamenti nella fase delle procedure di gara ed acquisizione pareri.
Necessità di sostituirsi alla Stazione Unica Appaltante SUA per la gestione delle gare sia per i Servizi di Ingegneria che per l'affidamento dei lavori.
Il Settore Difesa del Suolo, per tutti gli interventi a titolarità, deve espletare tutte le procedure di gara e di affidamento (vedi allegato Prospetto opere di difesa costiera) con notevole aggravio delle attività in una situazione già compromessa (emergenza nell'emergenza); peraltro utilizzando personale non specializzato in materia di gare ed affidamento servizi e lavori, che si è dovuto sostituire alla SUA senza disporre del necessario continuo aggiornamento imposto dalla incessante evoluzione normativa.
Per ogni intervento è necessario avviare cinque-sei distinte procedure di gara (Servizi di Ingegneria per i vari livelli di progettazione e Direzione Lavori PFTE – PD – PE – DL, affidamento indagini specialistiche geotecniche – geognostiche – caratterizzazione sedimenti, affidamento servizi di pubblicità, affidamento lavori).
Su 74 interventi a titolarità sono circa 500 procedure di gara con 2 + 2 addetti a disposizione : tempo medio per la gara più complessa (procedura europea con offerta economicamente più vantaggiosa) 12 mesi !
Noluntas ad utilizzare le disposizioni dei Decreti semplificazioni nelle possibilità di affidamenti diretti.

7) Mancanza di coordinamento con gli altri Dipartimenti competenti.
Esempio : approvvigionamento materiali per le opere di difesa costiera e ricostruzione dei litorali difficile e problematico.
La maggior parte di questi interventi richiede infatti l'impiego di materiali lapidei (blocchi, trovanti, scogli di I – II – III categoria) per la realizzazione delle opere di protezione della costa come pennelli, moli, barriere soffolte, ecc.
In Calabria si riscontrano notevoli difficoltà nel reperimento di tali materiali per chiusura e/o inadeguatezza e/o confisca delle cave di prestito con la conseguente necessità di approvvigionarsi in altre Regioni.
Ciò comporta aumento dei costi di trasporto, contenzioso con le Imprese appaltatrici per il riconoscimento di sovrapprezzi, necessità di varianti e modifiche tecniche, ridimensionamento degli interventi programmati.
Necessità di condivisione problematica e conseguenti soluzioni con il Dipartimento Attività Produttive – Dipartimento Ambiente (Demanio Idrico) – ABD per avviare azioni comuni anche alternative come la sistemazione degli alvei fluviali (quasi tutti ingombrati da materiali di trasporto solido), sistemazioni fondiarie ed attraversamenti fluviali, apertura cave di scopo, concessioni adeguate alla volumetria necessaria, ecc.

8) Maggiori criticità rilevate nell'espletamento delle procedure di gara :
- complessità di redazione degli avvisi/bandi di gara;
- numero elevato degli adempimenti in capo al RUP e alla Stazione Appaltante quali : pubblicazione degli avvisi e degli esiti di gara (ulteriore procedura di affidamento), implementazione dati su varie piattaforme delle medesime informazioni, innumerevoli verifiche del possesso dei requisiti degli operatori economici (compreso antimafia, casellario giudiziale, fallimentare, Agenzia delle Entrate, Inarcassa, DURC, eccetera) con scadenza temporale limitata e quindi con la necessità di reiterazione, più volte, nell'ambito del medesimo intervento;
- individuazione e nomina Commissione di valutazione risultati di gara;
- durata eccessiva dei lavori della Commissione di gara (sia interna che esterna) dovuta agli impegni nelle attività proprie di ufficio dei componenti;
- stipula dei contratti in assenza di un ufficiale rogante e/o di organizzazione adeguata.

9) Maggiori criticità rilevate nella fase di acquisizione pareri :
- una volta ottenuto il Progetto Definitivo, lo stesso deve essere approvato previa acquisizione dei pareri degli Enti competenti, nell'ambito di apposita Conferenza dei Servizi, indetta dal RUP, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.
Trattandosi di interventi complessi, collocati spesso lungo i fiumi ovvero lungo la costa, normalmente occorre espletare le procedure di compatibilità ambientale mediante PAUR di competenza del Dipartimento Ambiente comprensivo di parere della Soprintendenza in merito ai profili paesaggistici ed archeologici, e di parere ABD in relazione ai profili idraulici ed idrogeologici (pareri fondamentali non soggetti a silenzio-assenso).
- molti degli Enti invitati alla Conferenza dei Servizi non si presentano e/o non rispondono alle sollecitazioni del RUP;
- necessità di continui solleciti con dilatazione dei tempi;
- ricorso a plurime richieste di integrazioni progettuali anche irrisorie ovvero a prescrizioni standard pressochè inutili e generiche.

Al fine di comprendere meglio le difficoltà oggettive del Dipartimento Infrastrutture e LLPP della Regione Calabria si allegano al presente documento di relazione **quattro Prospetti di iter procedimentale per la realizzazione di opera pubblica** (redatti con lo stesso format del Prospetto 1 di pag. 10 del Piano Territoriale della Regione Calabria, sulla base di documentazione fornita dal Dipartimento ed apposite interviste con i vari RUP), dal finanziamento dell'opera al collaudo dei lavori, con l'elenco delle **componenti endoprocedimentali** ed evidenziazione delle principali **criticità/colli di bottiglia**.
Ogni Prospetto riporta la storia del procedimento fino all'attualità con le principali date di riferimento ed il programma delle attività che restano da fare per conseguire il collaudo dei lavori nonché le **Criticità/Colli di bottiglia** riscontrati nella consecutio temporum dell'iter del procedimento.
I colori rappresentano il livello di criticità : rosso per il livello più elevato, viola per il livello alto, giallo per il livello medio, incolore per il livello basso (comunque apprezzabile).

Il primo Prospetto standard riguarda una importante opera idraulica che si sta realizzando nel Comune di Crotone : **Lavori di sistemazione idraulica e messa in sicurezza del Torrente Papaniciaro e realizzazione vasche di laminazione di importo € 11.500.000,00** ed in via di completamento; si tratta di un iter molto significativo per l'analisi delle problematiche e delle criticità riscontrate.

Il secondo Prospetto riguarda gli **Interventi integrati per il completamento delle opere di difesa costiera (tra Foce Mesima – Scogli delle Formiche) di importo € 3.500.000,00** uno dei 74 interventi a titolarità diretta del Settore Difesa del Suolo – Classico intervento tipo.

Il terzo Prospetto riguarda uno dei più significativi interventi stradali finanziati dal Fondo Sviluppo Coesione FSC : **Collegamento dalla Strada Statale 106 Jonica al Santuario della Madonna di Polsi (dalla progr. km 0+00 alla progr. km 19+475) di importo € 19.300.000,00** intervento a titolarità diretta regionale del Settore Infrastrutture.

Il quarto Prospetto riguarda la **Ciclovia Turistica della Magna Graecia** (Basilicata – Calabria – Sicilia) **Lotto 2 Locri – Soverato di importo € 33.000.000,00** finanziato con fondi PNRR; anche questo intervento a titolarità diretta Regione Calabria Settore Infrastrutture, in qualità di Regione capofila .

RIEPILOGO PROCEDURA APPALTI

Elenco ed analisi delle criticità

Prima di tutto le mancate/ritardate scelte di carattere politico organizzativo :

a) La Regione Calabria cosa vuole fare della Stazione Unica Appaltante SUA ?
E' tempo di decisioni : o si potenzia la SUA in modo da metterla in condizione di adempiere al suo fine istituzionale oppure si attrezzano i vari Dipartimenti per farne completamente a meno e si distribuiscono equamente le sue risorse, chiudendo la SUA.

b) In ogni caso necessita attrezzare il Dipartimento Infrastrutture e LLPP in modo che l'esiguo numero di tecnici esistenti nei tre Settori attuativi possa effettuare l'attività di RUP (non esternalizzabile per legge) per una molteplicità di opere.

Il ruolo di RUP deve essere assolto da personale tecnico formato adeguatamente e qualificato professionalmente, dotato di adeguato supporto legale ed amministrativo in modo che possa far fronte allo smisurato numero di adempimenti burocratici a suo carico.

c) Necessita altresì provvedere ad un efficace coordinamento tra Dipartimenti per risolvere problematiche complesse come l'approvvigionamento dei materiali lapidei per la realizzazione di interventi di difesa costiera che interessano la quasi totalità della costa calabrese (circa 800 km di coste).
Necessità di condivisione tra Dipartimento Infrastrutture e LLPP – Dipartimento Attività Produttive – Dipartimento Ambiente – Autorità di Bacino Distrettuale di un percorso comune per avviare azioni specifiche quali sistemazioni di alvei con prelievo di massi ed inerti che attualmente li ingombrano, sistemazioni fondiarie ed attraversamenti fluviali, apertura nuove cave di prestito, sistemazione e ripristino siti di cave preesistenti, deposito materiali provenienti da scavi di sbancamento di altri lavori, ricostruzione dei litorali, contrasto erosione marina, ecc.
Studio di apposita Legge regionale con annesso Regolamento cui gli Esperti PNRR, pur non avendo tale specifico obiettivo, possono dare valido contributo.

A seguire le criticità di carattere tecnico amministrativo :

d) Commissioni di gara : difficoltà di individuazione e nomina commissari (lavoro pagato male e denso di responsabilità), durata eccessiva dei lavori della commissione dovuta agli impegni nelle attività proprie d'ufficio dei componenti.

e) Mancato riscontro semplificazioni introdotte dai vari decreti legge, D.L. n. 76/2020 - D.L. n.77/2021. L'Amministrazione preferisce esperire manifestazioni di interesse e procedure negoziate di affidamento su piattaforma MEPA piuttosto che affidare direttamente per importi sotto soglia.

f) RUP non adeguatamente formati e qualificati con numerosi adempimenti a carico anche non aderenti alla specifica figura professionale come pubblicazione degli avvisi e degli esiti di gara (ulteriore procedura di affidamento servizi), implementazioni dati su varie piattaforme delle medesime informazioni, informative al bilancio, ecc.

g) Verifiche dei requisiti : innumerevoli verifiche del possesso dei requisiti degli operatori economici (compreso antimafia, casellario giudiziale, fallimentare, Agenzia delle Entrate, Equitalia, Inarcassa, DURC, ecc.) con scadenza temporale limitata e quindi con la necessità di reiterazione, anche più volte, nell'ambito della medesima procedura.

h) Conferenza dei Servizi : problemi di assenza degli Enti invitati in conferenza ovvero assenza di risposte, necessità di solleciti con dilatazione dei tempi, ricorso a plurime richieste di integrazioni ovvero a prescrizioni standard e generiche.

i) Difficoltà di acquisizione pareri di diversi Enti coinvolti nella Conferenza dei Servizi come la Valutazione di Impatto Ambientale VIA, Parere di Autorizzazione Unica Regionale PAUR, parere della Sovrintendenza in merito ai profili paesaggistici ed archeologici, parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ABD in relazione ai profili idraulici/idrogeologici (solo per citare i pareri fondamentali non soggetti a silenzio assenso).

l) Mancanza di feedback per qualsiasi azione amministrativa intrapresa. Non c'è alcuno che corregge, indica, conferma qualsiasi azione e/o iniziativa (giusto/sbagliato, buono/cattivo, tutto piatto). Sarebbe opportuno istituire un sistema di premialità bonus/malus per tutti i dipendenti regionali, anche per i dirigenti.

m) Qualità dei progetti non esaustiva. In sede di verifica progettuale la Commissione di verifica attende più aspetti formali che sostanziali.

n) Miope individuazione di problematiche future post collaudo dei lavori. In particolar modo per l'assegnazione futura delle opere eseguite ad altro gestore.

o) Procedure di avvalimento per la partecipazione alle gare (anche di servizi) da utilizzare e da valutare con molta attenzione.

Catanzaro li …04.2022

Documento redatto dal Gruppo di Lavoro GdL Esperti PNRR assegnati al Dipartimento Infrastrutture e LLPP della Regione Calabria

Ing Francesco Scavelli PM

Ing Rocco Aquino

Ing Giuliana Barone

Ing Adriana Ciaccio

Ing Carmelo Ciampa

Ing Teresa Mazzei

Ing Rosetta Serra

Ing Roberto Scornajenghi

Arch Beatrice Zagarese

Allegati :

- Prospetto Lavori di sistemazione idraulica e messa in sicurezza del Torrente Papaniciaro e realizzazione vasche di laminazione di importo € 12.500.000,00 nel Comune di Crotone;

- Prospetto Interventi integrati per il completamento delle opere di difesa costiera (tra Foce Mesima – Scogli delle Formiche) di importo € 3.500.000,00;

- Prospetto Collegamento dalla Strada Statale 106 Jonica al Santuario della Madonna di Polsi (dalla progr. Km 0+00 alla progr. Km 19+475) di importo € 19.300.000,00;

- Prospetto Ciclovia Turistica della Magna Graecia (Basilicata – Calabria – Sicilia) Lotto 2 Locri – Soverato di importo € 33.000.000,00 finanziato con fondi PNRR.

Lavori di sistemazione idraulica e messa in sicurezza del Torrente Papanicaro e realizzazione vasche di laminazione : Importo € 12.500.000,00

Prospetto iter procedimento per la realizzazione dell'opera pubblica

Nome procedura	Amministrazioni competenti	Componenti endoprocedimentali Criticità / Colli di bottiglia	D. Lgs. 163/2006	Tempi
Procedimento di realizzazione opera pubblica dalla richiesta di finanziamento al collaudo dei lavori	Regione Calabria Comune di Crotone	Alluvione di Crotone di ottobre 1996		1996
		Piano Versace per la messa in sicurezza del territorio		
		Studio Prof. Versace sullo stato di attuaz. del piano degli interventi infrastr. di emergenza della città di KR		26.11.2009
		Nomina del **RUP** (nel caso specifico geometra) con D.D.S. n. 18895 del 29.12.2010	Art. 10	29.12.2010
		Accertamento e prenotazione impegno di spesa		
		CIG richiesto dal RUP 27700540E0		
		Predisposizione Progetto Preliminare a cura del **Settore Protezione Civile**	Art. 93	
		Verifica Progetto Preliminare		
		Predisposizione bando ed atti di gara	Art. 64	
		Determina a contrarre D.D. n. 119 del 31.05.2011 approvazione documenti di gara	Art. 55	31.05.2011
		Apertura schede ANAC – Osservatorio Contratti Pubblici	Art. 6 - 7	
		Schede contabili di impegno di spesa		
		D.D. n. 6482 del 07.06.2011 di approvazione Bando di gara mediante procedura aperta – Appalto integrato sulla base del PP – Offerta economicamente più vantaggiosa	Art. 81	07.06.2011
		Nomina Commissione di gara con D.D.S. n. 14103 del 10.11.2011 (commissari interni)	Art. 84	10.11.2011
		Analisi idrologica dei Progetti Definitivi presentati in sede di gara, a cura del consulente Prof. Giuseppe Frega		mag 2012
		Attestazione avvenuta efficacia dell'aggiudicazione a cura del RUP		
		Attività contabile per impegni di spesa su sistemi regionali SIULP - COEC		
		Implementazione schede ANAC – Osservatorio Contratti Pubblici		
		Pubblicazione esiti di gara		
		Aggiudicazione definitiva **all'ATI Mazzei – Sgromo** con D.D.S. n. 16538 del 21.11.2012		21.11.2012
		Verifiche requisiti - antimafia – carichi pendenti – Agenzia delle Entrate – Inarcassa – Casellario giudiziale – Sanzioni amministrative – eventuale DURC, per ATI e progettisti	Art. 247 Art. 248	
		Nomina Commissione di collaudo tecnico amministrativo		
		Contratto di appalto all'ATI Mazzei – Sgromo		07.03.2013
		Conferenza dei Servizi indetta dal RUP, tenutasi nelle date 06.05.2013 – 26.06.2013 – 05.12.2014 sulla base del PD di offerta di gara		
		Acquisizione pareri Comune di Crotone, ANAS, SNAM. Dip. Urb. Regione, Sovrintendenza Beni Arch. e Paes., ABR, Dip. LLPP Regione, Sovrintendenza Beni Archeologici,		
		Incarico **DL** ad un architetto con contratto rep. 209 del 18.02.2014 (avvalimento)		18.02.2014
		Parere Struttura Tecnica di Valutazione VIA di assoggettamento alla procedura di VIA		13.10.2014
		Presentazione Progetto Esecutivo da parte dell'ATI		15.04.2015
		Verbale di accordo e atto di transazione sul **contrasto nato tra Struttura Tecnica e ATI** (ricorso al TAR)		15.05.2015
		Ripresa Conferenza dei Servizi "decisoria" ed approvazione PE dichiarato di pubblica utilità ai fini espropriativi	Art. 53	08.09.2015
		Passaggio al Settore Difesa del Suolo : **nuovo RUP**		31.05.2016
		Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 503/1904 D.D.S. n. 1708 del 06.12.2016		
		Decreto Ingiuntivo ATI per il pagamento PD – PE di € 225.500,00		27.04.2017
		Parere Struttura Tecnica di Valutazione di non assoggettamento alla procedura di VIA		08.05.2017
		Precetto di pagamento Avv Sticchi Damiani per complessivi € 318.630,71 compreso interessi e spese legali		05.02.2018
		Trasmissione ATI del **Progetto Esecutivo Revisionato** PER		05.02.2018
		Attesa del responso Dip. Agricoltura sull'esistenza degli usi civici per l'avvio delle procedure di esproprio		
		Parere Avv Giuseppe Leporace sulla questione usi civici in presenza di certificazione negativa Comune KR		26.03.2018
		Verifica Progetto Esecutivo Revisionato con Commissione interna		
		Approvazione PER con D.D. n. 6125 del 13.06.2018 con lavori suppletivi per € 653.670,33		13.06.2018
		Pagamento Decreto ingiuntivo ATI per complessivi € 331.092,58 compreso interessi e spese legali		22.06.2018
		Istanza capogruppo ATI di sostituzione mandante Sgromo Srl con Lavori Stradali srl		06.08.2018
		Atto di modifica costituzione ATI del 11.10.2018		
		Nuove verifiche ATI		
		Atto Aggiuntivo n. 1 al Contratto di appalto rep 21953 del 25.02.2019 Importo € 7.199.578,33 600 gg		25.02.2019
		Verbale di consegna lavori		19.03.2019
		Liquidazione indennità di esproprio con D.D. n. 9965 del 09.08.2019		
		Trasmissione ATI proposta di variante con Piano di utilizzo terre e rocce da scavo	Art. 114	21.08.2019
		Esecuzione delle opere (vari SAL, sospensioni e riprese lavori)	Art. 119	
		Richiesta RUP al Dip. Infrastrutture di individuazione Ente gestore dell'impianto		02.12.2019
		Trasmissione PVTS 1 da parte del DL	Art. 132	28.02.2020
		Approvazione PVTS1 con D.D. n. 3835 del 03.04.2020		03.04.2020
		Atto Aggiuntivo n. 2 al Contratto di appalto rep 23263 del 30.07.2020 Importo € 7.339.688,29 600 gg		30.07.2020
		Danni di forza maggiore nelle date 20-21.11.2020		
		Commissario giudiziale per l'Impresa capogruppo ATI Mazzei Salvatore Srl	Art. 116	mag 2021
		Trasmissione PVTS2 da parte del DL con variante Vela		19.01.2022
		Approvazione PVTS2 con D.D. n.		
		Termine lavoro novato al 15.09.2022 con rinuncia ATI alle riserve iscritte finora sul Registro di contabilità		
		Atto Aggiuntivo n. 3 al Contratto di appalto rep.		
		Verbale di ultimazione dei lavori		
		Collaudo dei lavori	Art. 120	
		Svincolo della rata di saldo ed approvazione del collaudo	Art. 141	

Nome procedura	Amministrazioni competenti	Componenti endoprocedimentali Criticità / Colli di bottiglia	D. Lgs. 163/2006	Tempi
		Criticità generali Procedimento lungo : 11 anni dalla determina a contrarre non sono bastati per portare a termine il lavoro; un anno e mezzo solo per aggiudicare l'appalto integrato, due anni e mezzo per la Conferenza dei Servizi, quasi due anni di fermo per usi civici inesistenti. Primo RUP geometra che si arroga diritti e poteri che non ha Conferenza dei Servizi indicata come "decisoria" nella quarta seduta che approva il PE senza D.D. Estrema lentezza di acquisizione pareri Struttura Tecnica di Valutazione VIA contraddittoria Regione mal patrocinata in occasione del Decreto Ing. ATI (il Giudice non ha capito le effettive competenze) DL architetto in un lavoro di idraulica (avvalimento) PD e PE di scarsa qualità extra profilo idrologico Dip. Agricoltura che deve ancora esprimersi sugli usi civici inesistenti della zona dei lavori Verifiche requisiti lente e numerose Mancanza di feedback per qualsiasi azione amministrativa Mancata individuazione del futuro gestore dell'impianto che comporterà sicuri problemi di custodia delle opere eseguite post ultimazione lavori (rischio vandalizzazione).		

Interventi integrati per il completamento delle opere di difesa costiera (tra Foce Mesima – Scogli delle Formiche) : Importo € 3.500.000,00

Prospetto iter procedimento per la realizzazione dell'opera pubblica

Nome procedura	Amministrazioni competenti	Componenti endoprocedimentali Criticità / Colli di bottiglia	D. Lgs. 50/2016	Tempi
Procedimento di realizzazione opera pubblica dalla richiesta di finanziamento al collaudo dei lavori	Regione Calabria Comune di Nicotera Comune di Joppolo Comune di Ricadi	Masterplan 2013 – 2014 Autorità di Bacino Regionale ABR (su 800 km di coste della Calabria)		2014
		D.G.R. n. 355/2017 Programma Interventi a difesa del Suolo (POR 2014 – 2020)		2017
		Individuazione intervento CUP		
		Nomina del RUP con D.D. n. 15780 del 13.12.2019	Art. 31	13.12.2019
		Accertamento e prenotazione impegno di spesa		
		CIG richiesto dal RUP		
		Predisposizione bando ed atti di gara		
		Determina a contrarre D.D. n. 710 del 31.01.2020 approvazione documenti di gara Servizi Ingegneria	Art. 71	31.01.2020
		Apertura schede ANAC – Osservatorio Contratti Pubblici		
		Schede contabili di impegno di spesa		
		Gara di servizi di ingegneria su piattaforma MEPA (sei lotti tra i quali quello in esame)		
		Nomina Commissione di gara con D.D. n. 6249 del 11.06.2020 (commissari interni)	Art. 77	11.06.2020
		Gara di affidamento servizi di pubblicazione		
		Soccorso istruttorio		
		Graduatorie Commissione di gara al RUP 14.09.2020		14.09.2020
		Verifica anomalia da parte del RUP 18.09.2020	Art. 97	
		Aggiudicazione provvisoria 05.10.2020 al RTP Martech Srl + altri	Art. 95	05.10.2020
		Verifiche requisiti - antimafia – carichi pendenti – Agenzia delle Entrate – Inarcassa – Casellario giudiziale – Sanzioni amministrative – eventuale DURC, dei numerosi progettisti		
		Attestazione avvenuta efficacia dell'aggiudicazione a cura del RUP		23.02.2021
		Attività contabile per impegni di spesa su sistemi regionali SIULP - COEC		
		Aggiudicazione definitiva con apposito D.D. n. 2600 del 15.03.2021		15.03.2021
		Implementazione schede ANAC – Osservatorio Contratti Pubblici		
		Pubblicazione esiti di gara		
		Chiusura attività di gara con ritorno sul MEPA		
		"Stand still" per eventuali ricorsi 35 gg		
		Comprova requisiti aggiudicatario con presentazione documenti		
		Contratto di incarico professionale PP – PD – PE – DL comprensivo di indagini geognostiche		17.05.2021
		Liquidazione anticipazione 30% e compensi prof.li al RTP aggiudicatario Martech Srl + altri (7 fatture – ogni fattura prevede tre impegni di spesa su sistemi regionali SIULP e COEC : UE – Stato – Regione)		
		Verifica Progetto Preliminare con commissione interna	Art. 26	
		Approvazione Progetto Preliminare con D.D. n.10931 del 28.10.2021		28.10.2021
		Manifestazione di interesse per costituzione elenco operatori economici qualificati (laboratori) aventi i requisiti specifici per effettuare il Piano di Indagini contenuto nel Progetto Preliminare (principalmente indagini per caratterizzare i sedimenti marini per l'attività di ripascimento)	Art. 123	
		Gara di Servizi di Ingegneria (affidamento indagini) su piattaforma MEPA		23.03.2022
		Aggiudicazione gara Servizi di Ingegneria (affidamento indagini) con apposito D.D.		
		Pubblicazione esiti di gara		
		Contratto di incarico prof.le al Laboratorio aggiudicatario		
		Presentazione Progetto Definitivo		
		Conferenza dei Servizi da indire a cura del RUP Ing Stefania Romano sulla base dei primi elaborati di PD con numerosissimi Enti interessati		
		Pareri ed autorizzazioni : PAUR		
		Aggiornamento Progetto Definitivo come da indicazioni CdS		
		Presentazione Progetto Definitivo aggiornato		
		Verifica Progetto Definitivo aggiornato con commissione interna		
		Approvazione Progetto Definitivo con apposito D.D.		
		Gara per l'individuazione della Commissione di collaudo statico e tecnico amministrativo		
		Presentazione Progetto Esecutivo		
		Verifica Progetto Esecutivo con commissione interna		
		Validazione Progetto Esecutivo a cura del RUP		
		Approvazione Progetto Esecutivo con apposito D.D.		
		Trasmissione Progetto Esecutivo all'AINOP (silenzio-assenso)		
		Gara affidamento lavori		
		Commissione di gara per la scelta dell'affidatario dei lavori		
		Aggiudicazione della gara di affidamento lavori		
		Eventuale contenzioso per l'affidamento		
		Verifiche antimafia, eccetera dell'ATI aggiudicataria		
		Contratto di appalto all'ATI affidataria		
		Esecuzione delle opere (consegna lavori, vari SAL, SAL finale)	100 - 113	
		Formalizzazione di eventuali varianti (pressochè sicure per variazioni del fondale a seguito di mareggiate intervenute nel frattempo, difficoltà di reperimento scogli per penuria di cave autorizzate e mancato coordinamento tra Dipartimenti della stessa Regione : Dip. Infrastr. – Dip. Ambiente – Dip. Att. Prod.)	Art. 106	
		Collaudo dei lavori	Art. 102	
		Svincolo della rata di saldo ed approvazione del collaudo		

Nome procedura	Amministrazioni competenti	Componenti endoprocedimentali Criticità / Colli di bottiglia	D. Lgs. 50/2016	Tempi
		Criticità generali Procedimento lento Cronica carenza di personale addetto RUP caricato da uno smisurato numero di adempimenti burocratici (anche non aderenti alla sua figura prof.le) Mancanza di adeguati supporti legali e tecnico ammnistrativi Commissioni di gara, lente e non motivate Verifiche post aggiudicazione, numerose e troppo lente Conferenza dei Servizi con pluralità di soggetti Lentezza di acquisizione PAUR Mancanza di una Legge regionale che regolamenti l'attività di reperimento, produzione, commercializzazione ed uso degli scogli per realizzare le barriere soffolte magari utilizzando i materiali lapidei che ingombrano l'alveo delle fiumare. Mancato riscontro dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal Decreto Legge Semplificazioni n. 76 del 16.07.2020 convertito in Legge 11.09.2020 n. 120 : affidamenti diretti.		

Collegamento dalla Strada Statale 106 Jonica al Santuario della Madonna di Polsi (dal km 0+00 al km 19+475): Importo € 19.300.000,00

Prospetto iter procedimento per la realizzazione dell'opera pubblica

Nome procedura	Amministrazioni competenti	Componenti endoprocedimentali Criticità / Colli di bottiglia	D. Lgs. 50/2016	Tempi
Procedimento di realizzazione opera pubblica dalla richiesta di finanziamento al collaudo dei lavori	Regione Calabria	Predisposizione scheda FSC Fondo Sviluppo Coesione per CIPE		
		Delibera CIPE n. 25 del 10.08.2016 di ripartizione risorse FSC		10.08.2016
		Delibera CIPE n. 54 del 01.12.2016 di approvazione Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020		01.12.2016
		Delibera CIPE n. 98 del 22.12.2017 di approvazione addendum POI FSC 2014/2020		22.12.2017
		Individuazione intervento CUP		
		D.M. Infrastr. e Trasp. n. 352 del 07.08.2018 di approvazione convenzione MIT-Regione Calabria		07.08.2018
		Verifica interna Regione Calabria per la ricerca di personale specialistico (progettisti, geologi,DL) negativa		
		Determina a contrarre D.D. n. 5194 del 24.04.2019 avvio procedura di gara per Accordo Quadro AQ con più operatori economici (criterio offerta economicamente più vantaggiosa)	Art. 32 Art. 60	24.04.2019
		Nomina del RUP		
		Accertamento e prenotazione impegno di spesa	Art. 71	
		CIG richiesto dal RUP		
		Apertura schede ANAC – Osservatorio Contratti Pubblici		
		D.D. n. 10534 del 30.08.2019 di approvazione bando di gara	Art. 54	30.08.2019
		D.D. n. 13150 del 25.10.2019 di rettifica bando e disciplinare di gara per correzione refusi		25.10.2019
		D.D. n. 16752 del 23.12.2019 di nomina Commissione giudicatrice (interna)		23.12.2019
		D.D. n. 9485 del 18.09.2020 formulazione proposta di aggiudicazione		18.09.2020
		Accordo Quadro AQ per affidamento Servizi di Ingegneria		
		Individuati cinque Raggruppamenti Temporanei di Professionisti RTP		
		Gara di affidamento Servizi di pubblicazione	Art. 77	
		Schede contabili di impegno di spesa		
		Richiesta di offerta ai cinque RTP individuati per redazione Progetto di Fattibilità Tecnico Economica PFTE comprensiva di indagini geognostiche (rilancio competitivo)	Art. 95	19.01.2021
		Commissione di gara per la scelta del RTP affidatario del PFTE		01.02.2021
		Eventuale soccorso istruttorio		
		Aggiudicazione provvisoria PFTE al RTP SIPAL		
		Verifiche requisiti - antimafia – carichi pendenti – Agenzia delle Entrate – Inarcassa – Casellario giudiziale – Sanzioni amministrative – eventuale DURC dei (numerosi) progettisti		
		Attestazione avvenuta efficacia dell'aggiudicazione a cura del RUP		
		Attività contabile per impegni di spesa su sistemi regionali SIULP - COEC		
		D.D. n. 1650 del 22.02.2021 di aggiudicazione definitiva PFTE al RTP SIPAL	Art. 26	22.02.2021
		Implementazione schede ANAC – Osservatorio Contratti Pubblici	Art. 26	
		Contratto di incarico professionale PFTE comprensivo di indagini geognostiche	Art. 27	
		Liquidazione anticipazione e compensi prof.li al RTP aggiudicatario (numerose fatture)		
		Verifica preventiva della progettazione PFTE		
		Validazione della progettazione PFTE a cura del RUP		
		Approvazione PFTE con apposito D.D.		
		Nuovo rilancio competitivo ai cinque RTP già individuati per redazione PD – PE – DL		
		Aggiudicazione PD – PE – DL al RTP Tecnital		
		Verifiche requisiti - antimafia – ecc. dei nuovi progettisti		
		Contratto di incarico prof.le PD – PE – DL comprensivo di indagini geognostiche al RTP TECNITAL		16.03.2022
		Cronoprogramma progettazione 72 gg		
		Avvio procedure espropriative sulla base del PFTE		
		Conferenza dei Servizi da indire a cura del RUP sulla base dei primi elaborati di PD		
		Pareri ed autorizzazioni: Valutazione di Impatto Ambientale VIA – Parere Autorità di Bacino Distrettuale ABD – Autorizzazione Paesaggistica della Provincia di RC – Autorizzazione Ministero Beni Culturali (Sovrintendenza Archeologica / Sovrintendenza Architettonica)		
		Gara per l'individuazione della Società esterna di verifica PD	Art. 59	
		Gara per l'individuazione della Commissione di collaudo statico e tecnico amministrativo		
		Verifica del PD da parte della Società esterna certificatrice		
		Validazione PD a cura del RUP		
		Approvazione PD con apposito D.D.		
		A questo punto si impone una scelta sulla tipologia di gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione : - se rimane tempo si passa alla redazione del PE e si appalta sulla base del PE (da trasmettere ad AINOP) - altrimenti si opta per un Appalto Integrato (PE + esecuzione lavori) sulla base del PD approvato.		
		Gara affidamento lavori		
		Commissione di gara per la scelta dell'affidatario dei lavori		
		Aggiudicazione della gara **entro il 31.12.2022 altrimenti si perde il finanziamento**		
		Eventuale contenzioso per l'affidamento		
		Verifiche antimafia dell'ATI aggiudicataria		
		Trasmissione PE (redatto dal RTP progettista o dall'ATI aggiudicataria) all'AINOP (silenzio-assenso)		
		Verifica PE da parte della Società esterna certificatrice già individuata		
		Validazione PE a cura del RUP		
		Approvazione PE con apposito D.D.		
		Contratto di appalto all'ATI affidataria		
		Nomina Collegio Consultivo Tecnico (art. 6 Legge 120/2020)		
		Esecuzione delle opere (consegna lavori, vari SAL, SAL finale)	100 - 113	
		Formalizzazione di eventuali varianti	Art. 106	
		Collaudo dei lavori	Art. 102	
		Svincolo della rata di saldo ed approvazione del collaudo		

Nome procedura	Amministrazioni competenti	Componenti endoprocedimentali Criticità / Colli di bottiglia	D. Lgs. 50/2016	Tempi
		Criticità generali Cronica carenza di personale addetto RUP caricato da uno smisurato numero di adempimenti burocratici (anche non aderenti alla sua figura prof.le) Mancanza di adeguati supporti legali e tecnico ammnistrativi Commissioni di gara, lente e non motivate Verifiche post aggiudicazione, numerose e troppo lente Conferenza dei Servizi - difficoltà di acquisizione pareri Enti coinvolti e molte volte assenti Acquisizione pareri da una pluralità di soggetti		

Ciclovia turistica Magna Graecia Lotto 2 Locri - Soverato (Fondi PNRR) : Importo € 33.000.000,00

Prospetto iter procedimento per la realizzazione dell'opera pubblica

Nome procedura	Amministrazioni competenti	Componenti endoprocedimentali Criticità / Colli di bottiglia	D. Lgs. 50/2016	Tempi
Procedimento di realizzazione opera pubblica dalla richiesta di finanziamento al collaudo dei lavori	Regione Calabria vari Comuni costa jonica della Basilicata della Calabria e della Sicilia	Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Art 1 comma 640) prevede il Sistema Nazionale di Ciclovie Turistiche con priorità per alcuni percorsi tra i quali la Ciclovia Turistica della Magna Graecia Basilicata – Calabria - Sicilia		28.12.2015
		DCR n. 157 del 19.12.2016 Piano Regionale Trasporti PRT Regione Calabria comprende la suddetta Ciclovia		19.12.2016
		Primo Protocollo di Intesa tra le tre Regioni, MIT e Ministero Beni Culturali e Turismo		09.08.2017
		DGR n. 466 del 12.10.2017 approvazione Programma di Attuazione Piste Ciclabili e Rapporto di Fattibilità Ciclovia della Magna Graecia : costo previsto per la realizzazione del tratto calabrese € 215.600.000,00		12.10.2017
		D.M. MIT n. 517 del 29.11.2018 definizione piano di riparto e modalità di erogazione delle risorse – Approvazione nuovo schema di Protocollo di Intesa - PFTE		29.11.2018
		Secondo Protocollo di Intesa tra le tre Regioni ed il Ministero Infrastrutture e Trasporti per la Progettazione e realizzazione della Ciclovia della Magna Graecia : Regione Calabria capofila soggetto attuatore PFTE Individuazione intervento CUP		04.04.2019
		D.D. n. 16727 del 23.12.2019 di nomina del RUP ed approvazione bando di gara PFTE criterio offerta economicamente più vantaggiosa : Importo a base d'asta € 500.000,00 + IVA ed oneri	Art. 31 Art. 60 - 95	23.12.2019
		Gara telematica gestita attraverso la piattaforma SISGAP Sistema Informatico Gestione Appalti Pubblici Accertamento e prenotazione impegno di spesa CIG richiesto dal RUP Apertura schede ANAC – Osservatorio Contratti Pubblici	Art. 71	13.01.2020
		D.D. n. 5257 del 11.05.2020 di nomina Commissione di gara per la scelta del RTP affidatario del PFTE		11.05.2020
		Eventuale soccorso istruttorio Verifica RUP congruità delle giustificazioni ribassi offerti	Art. 95	24.09.2020
		D.D. n. 9815 di aggiudicaz. affidamento PFTE al RTP Coprogetti Società Cooperativa (R 33,36% tempo 126 gg)		28.09.2020
		Verifiche requisiti - antimafia – carichi pendenti – Agenzia delle Entrate – Inarcassa – Casellario giudiziale – Sanzioni amministrative – eventuale DURC dei (numerosi) progettisti Attestazione avvenuta efficacia dell'aggiudicazione a cura del RUP Attività contabile per impegni di spesa su sistemi regionali SIULP - COEC Implementazione schede ANAC – Osservatorio Contratti Pubblici		
		Contratto di incarico professionale PFTE comprensivo di indagini geognostiche		23.12.2020
		Liquidazione anticipazione e compensi prof.li al RTP aggiudicatario (numerose fatture) Incontri territoriali con i Comuni interessati per le tre Regioni		
		Consegna PFTE agosto 2021	Art. 26	Ago 2021
		Verifica preventiva della progettazione PFTE (interna) Validazione della progettazione PFTE a cura del RUP	Art. 26	
		Approvazione PFTE con apposito D.D.	Art. 27	
		Trasmissione PFTE al Tavolo Tecnico del Ministero Infrastrutture e Trasporti : Parere Ministero Beni Culturali (tutte le Sovrintendenze)		
		Approvazione Ministero Infrastrutture e Trasporti con osservazioni		15.12.2021
		Adeguamento PFTE alle osservazioni del Tavolo Tecnico del MIT		Gen 2022
		Individuazione lotti prioritari di intervento Finanziamento PNRR di un lotto per Regione, alla Calabria il Lotto 2 Locri – Soverato per € 33.000.000,00		
		Verifica PFTE adeguato con Commissione interna Validazione PFTE a cura del RUP Ing Roberto Ruffolo		
		Approvazione PFTE con D.D. n. del Avvio procedure espropriative Lotto 2 sulla base del PFTE Gara affidamento PD Lotto 2		
		Contratto di incarico prof.le PD - DL comprensivo di indagini geognostiche Cronoprogramma progettazione		
		Conferenza dei Servizi da indire a cura del RUP sulla base dei primi elaborati di PD		
		Pareri ed autorizzazioni : Valutazione di Impatto Ambientale VIA – Parere Autorità di Bacino Distrettuale ABD – Autorizzazione Paesaggistica della Provincia di RC Gara per l'individuazione della Società esterna di verifica PD Gara per l'individuazione della Commissione di collaudo statico e tecnico amministrativo		
		Verifica del PD da parte della Società esterna certificatrice Validazione PD a cura del RUP		
		Approvazione PD con apposito D.D.		
		A questo punto si impone una **scelta sulla tipologia di gara** per l'affidamento dei lavori di realizzazione : - se rimane tempo si passa alla redazione del PE e si appalta sulla base del PE (da trasmettere ad AINOP) - altrimenti si opta per un Appalto Integrato (PE + esecuzione lavori) sulla base del PD approvato. Gara affidamento PE + lavori (appalto integrato)		
		Commissione di gara per la scelta dell'affidatario dei lavori Aggiudicazione della gara		
		Eventuale contenzioso per l'affidamento Verifiche antimafia dell'ATI aggiudicataria		
		Contratto di appalto all'ATI aggiudicataria Trasmissione PE (redatto dall'ATI aggiudicataria) all'AINOP (silenzio-assenso)		
		Verifica PE da parte della Società esterna certificatrice già individuata Validazione PE a cura del RUP		
		Approvazione PE con apposito D.D. Nomina Collegio Consultivo Tecnico (art. 6 Legge 120/2020)		
		Esecuzione delle opere (consegna lavori, vari SAL, SAL finale)	100 - 113	
		Formalizzazione di eventuali varianti	Art. 106	
		Collaudo dei lavori **entro il 2026**	Art. 102	
		Svincolo della rata di saldo ed approvazione del collaudo		

Nome procedura	Amministrazioni competenti	Componenti endoprocedimentali Criticità / Colli di bottiglia	D. Lgs. 50/2016	Tempi
		Criticità generali Cronica carenza di personale addetto RUP caricato da uno smisurato numero di adempimenti burocratici (anche non aderenti alla sua figura prof.le) Mancanza di adeguati supporti legali e tecnico ammnistrativi Commissioni di gara, lente e non motivate Verifiche post aggiudicazione, numerose e troppo lente Conferenza dei Servizi, difficoltà di acquisizione pareri Enti coinvolti e molte volte assenti Acquisizione pareri da una pluralità di soggetti.		